

**AEROPORTO MARIO MAMELI
CAGLIARI ELMAS**

REGOLAMENTO DI SCALO



“Un bivio significa una scelta.

Da questo bivio fra i raccordi (R5 ed R6) di Linate ha avuto inizio tutto. L'incidente, la tragedia, lo sgomento, la rabbia, il dolore, ma anche la scelta di trasformare tutta questa disperazione in propositività ed impegno per la Sicurezza del Volo, perché non si ripetesse, per ricordare e far ricordare. Ancora oggi questa immagine rappresenta quello che ogni giorno Fondazione e Task Force Tecnica si trovano davanti, nel tentativo di supportare nella scelta chi vive, sentendosi solo, drammi simili, e chi desidera fornire il proprio contributo per la Sicurezza del Volo e del Sistema.”

www.fondazione8ottobre.com

Edizione n°2 – dicembre 2024

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS REGOLAMENTO DI SCALO	INDICE	<i>EDIZIONE 2</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
		Data validità della pagina 30/11/2023	pag. 1

1 INDICE

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS REGOLAMENTO DI SCALO	INDICE	EDIZIONE 2 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
		Data validità della pagina 30/11/2023	pag. 2

Il presente Regolamento di Scalo è organizzato in n°11 sezioni.

La numerazione delle pagine non è progressiva in quanto è funzionale esclusivamente alla sezione di appartenenza.

1	INDICE.....	1
2	AGGIORNAMENTI.....	1
2.1	Scheda riepilogativa degli aggiornamenti.....	2
2.2	Stato delle revisioni delle sezioni del Regolamento di Scalo.....	3
3	PREMESSA.....	1
3.1	PREMESSA.....	2
4	REGOLAMENTO DI SCALO.....	1
4.1	OGGETTO E FINALITA' DEL DOCUMENTO.....	2
4.2	MODALITA' DI GESTIONE.....	3
4.3	OBBLIGHI DEL VETTORE.....	4
4.4	ALLEGATI.....	6
4.5	GLOSSARIO.....	7
5	PARTE GENERALE.....	10
5.1	NORME GENERALI.....	11
	Norme di comportamento.....	12
	Addestramento.....	13
	Richiami pubblicitari in ambito aeroportuale.....	15
	Condizionamento degli spazi subconcessi aperti al pubblico nel Terminal.....	15
	Gestione bagagli e oggetti rinvenuti.....	15
	Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi e gestione delle emergenze.....	16
	Security aeroportuale.....	17
	Porte Allarmate.....	17
	Tutela ambientale.....	18
	Rifiuti.....	19
	Acque.....	20
	Emissioni in atmosfera.....	20
	Inquinamento acustico.....	20
	Inquinamento elettromagnetico.....	21
	Area Airside.....	21
	Sversamenti accidentali.....	22
	Pronto intervento a manutenzione mezzi.....	22

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS REGOLAMENTO DI SCALO	INDICE	<i>EDIZIONE 2</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
		Data validità della pagina 30/11/2023	pag. 3

Verifiche e Controlli.....	23
Attività di audit.....	24
Lavaggio esterno aa/mm.....	24
Convocazione Comitato Utenti.....	25
Attività di assistenza a passeggeri a ridotta mobilità (PRM).....	25
Informativa sul trattamento dei dati personali.....	26
Divieto di Fumo.....	29
5.2 MODALITA' DI GESTIONE DEGLI ADDEBITI E DEL CREDITO.....	30
Parte generale.....	30
Diritti aeroportuali e tasse aeroportuali.....	30
Corrispettivi per servizi di assistenza a terra.....	31
5.3 GESTIONE INFRASTRUTTURE.....	32
Parte generale.....	32
Assegnazione piazzole di sosta aa/mm.....	35
Capacità piazzole di sosta aeromobili.....	35
Gestione piazzole di sosta aeromobili.....	35
Utilizzo delle piazzole di sosta da parte degli handler.....	37
Gestione anomalie, malfunzioni e situazioni operative critiche.....	37
5.4 AVIAZIONE GENERALE.....	38
Operatività terminal.....	38
Aree e servizi terminal.....	38
Assistenza ai voli non programmati.....	38
Accesso all'airside di passeggeri dei voli non programmati.....	39
5.5 VOLI TURISTICI E LAVORO AEREO.....	39
5.6 VOLI AMBULANZA E TRASPORTO ORGANI.....	40
5.7 ACCESSO AGLI SPAZI COMMERCIALI.....	41
Consegna spazi.....	41
Allestimento nuovi punti di vendita.....	41
Orario di apertura dell'esercizio.....	43
Qualità del servizio.....	43
Garanzie.....	43
Accesso agli spazi espositivi.....	43
Accesso agli spazi pubblicitari.....	43
Accesso agli spazi welcome desk.....	44

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS REGOLAMENTO DI SCALO	INDICE	<i>EDIZIONE 2</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
		Data validità della pagina 30/11/2023	pag. 4

Accesso al Business Center	44
Modalità di richiesta di installazione impianti o apparati	44
5.8 MODALITÀ DI UTILIZZO DEI PARCHEGGI LAND SIDE	46
Aree dedicate al personale aeroportuale.....	46
Circolazione land side e parcheggi	47
5.9 CHIUSURA DELL’AEROPORTO	48
5.10 PROCEDURA GESTIONE EVENTI CRITICI AEROPORTUALI	48
5.11 RILEVAZIONE E VERIFICA CODICI DI RITARDO	49
5.12 RILASCIO PERMESSI VOLI UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM (UAS) SU SEDIME AEROPORTUALE	50
6 PERMESSI AEROPORTUALI.....	1
6.1 RILASCIO PERMESSI ACCESSO PERSONE	2
6.2 RILASCIO PERMESSI A VEICOLI E MEZZI.....	2
7 CIRCOLAZIONE AIRSIDE	1
7.1 RILASCIO ABILITAZIONE ALLA GUIDA AEROPORTUALE	2
7.2 MOVIMENTAZIONE MEZZI E PERSONE SUI PIAZZALI (CIRCOLAZIONE)	2
7.3 NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE IN AIRSIDE	2
7.4 Dotazione dei mezzi.....	4
8 SISTEMI E INFORMAZIONI DI SCALO	1
8.1 SISTEMI E INFORMAZIONI DI SCALO AVIAZIONE COMMERCIALE	2
Generalità	2
Clearance	3
Rotazione dei voli	3
Messaggio MVT	4
Messaggio DUV.....	4
Piani di carico.....	4
Giornale di Scalo.....	5
Voli in cooperazione (Code Sharing)	5
Altri messaggi operativi	5
Invio dati identificativi aeromobili.....	6
Informazioni per gli utenti.....	7
Banco di accettazione.....	7
Altre informazioni necessarie per gli addebiti.....	7
Gestione anomalie, malfunzioni e situazioni operative critiche	7
8.2 SISTEMI E INFORMAZIONI DI SCALO PER AVIAZIONE GENERALE.....	8

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS REGOLAMENTO DI SCALO	INDICE	<i>EDIZIONE 2</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
		Data validità della pagina 30/11/2023	pag. 5

9	ATTIVITA' DI ASSISTENZA.....	1
9.1	OBBLIGHI DELL'OPERATORE	2
	Procedura di accesso dei Prestatori e Auto-produttori.....	2
	Procedura di accesso di altri Prestatori.....	4
	Sospensione, decadenza o revoca del Certificato di prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra	5
	Esercizio dei servizi di assistenza a terra	5
	Organizzazione e svolgimento dei servizi.....	7
	Utilizzo di mezzi e attrezzature	8
9.2	OPERAZIONI CONNESSE ALL'ASSISTENZA A TERRA – SISTEMI DI ACCETTAZIONE PASSEGGERI E INFRASTRUTTURE DI TERMINAL.....	9
	Assegnazione banchi check-in.....	9
	Apertura/Chiusura banchi.....	9
	Utilizzo/Gestione banchi	9
	Richieste particolari.....	10
	Accettazione bagagli.....	10
	Gestione anomalie/malfunzioni/situazioni operative critiche.....	10
	Comunicazione e richieste tra Operatori e SOGAER	11
	Comunicazione malfunzionamenti.....	11
	Assegnazione gate d'imbarco.....	11
	Utilizzo/Gestione gate	11
	Gestione anomalie/malfunzioni/situazioni operative critiche.....	13
	Gestione annunci e informazioni al pubblico.....	13
	Gestione anomalie, malfunzioni e situazioni operative critiche	13
	Utilizzo sala amica	14
	Attività di controllo da parte del Gestore.....	14
9.3	OPERAZIONI CONNESSE ALL'ASSISTENZA A TERRA – SISTEMA SMISTAMENTO BAGAGLI "BHS" E RICONSEGNA BAGAGLI	15
	Generalità	15
	Assegnazione nastri smistamento bagagli	15
	Accettazione bagagli e invio al BHS.....	15
	Smistamento bagagli fuori misura, animali vivi, armi e munizioni.....	15
	Bagagli radiogenati da sottoporre ad ulteriore controllo	15
	Bagagli privi di etichetta	16
	Circolazione e accosto in area BHS.....	16

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS REGOLAMENTO DI SCALO	INDICE	<i>EDIZIONE 2</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
		Data validità della pagina 30/11/2023	pag. 6

Gestione anomalie malfunzionamenti e situazioni operative critiche.....	16
Nastri Riconsegna Bagagli In Arrivo.....	18
Riconsegna bagagli fuori-misura e animali.....	18
Riconsegna delle armi.....	18
Gestione bagagli in Transito	18
Gestione bagagli non ritirati.....	19
Riconsegna dei bagagli da volo in partenza cancellato	19
Gestione Anomalie e malfunzionamenti sui Sistemi Smistamento e Riconsegna Bagagli.....	19
9.4 OPERAZIONI CONNESSE ALL'ASSISTENZA A TERRA – AEROMOBILE	20
Disposizioni comuni a tutti gli impianti fissi di piazzola e loading bridges	20
Utilizzo degli impianti	20
Operazioni di de/anti-icing.....	21
Procedure di utilizzo dell'A.P.U.	22
Gestione anomalie, malfunzioni e situazioni operative critiche	23
Pontili d'imbarco e guida ottica.....	23
Impianto 400 Hz e impianto di condizionamento.....	24
Utilizzo impianti rifornimento acqua potabile e scarico acque nere	24
Gestione anomalie, malfunzioni e situazioni operative critiche	24
Comunicazioni e richieste tra operatori e SOGAER.....	24
Assistenza sanitaria	25
Operazioni di rifornimento agli aeromobili.....	25
Attività di controllo da parte del Gestore.....	25
9.5 MERCI E POSTA IN PARTENZA E ARRIVO	26
Treatmento merci e posta.....	26
Treatmento della merce particolare e/o pericolosa	26
Treatmento della merce RRY	27
10 QUALITA' DEI SERVIZI	1
10.1 QUALITÀ DEL SERVIZIO AEROPORTUALE.....	2
10.2 SERVIZI SOGGETTI A MONITORAGGIO	2
10.3 STANDARD DI QUALITA' PREVISTI NELLA CARTA DEI SERVIZI	3
10.4 STANDARD OPERATIVI MINIMI DI SCALO PER SERVIZI ESSENZIALI.....	3
10.5 CONTROLLO DEL RISPETTO DELLA CARTA DEI SERVIZI E DEI LIVELLI MINIMI AMMISSIBILI PER I SERVIZI ESSENZIALI	4
10.6 DIFFUSIONE DEI DATI	4

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS REGOLAMENTO DI SCALO	INDICE	EDIZIONE 2 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
		Data validità della pagina 30/11/2023	pag. 7

10.7	VALUTAZIONE DEI RISULTATI	4
10.8	GESTIONE DELLE NON CONFORMITA'	5
10.9	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	5
11	VERIFICA, MISURE INTERDITTIVE E SANZIONI	1
11.1	VERIFICA DEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO	2
11.2	ATTIVITÀ DI AUDITING VERSO GLI OPERATORI	3
11.3	MISURE INTERDITTIVE DEL GESTORE	4
11.4	SANZIONI	8
	ALLEGATI.....	9

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	AGGIORNAMENTI	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 1

2 AGGIORNAMENTI

(sono inserite in questa sezione le schede riepilogative delle pagine e sezioni revisionate che saranno diffuse da SOGAER in caso di aggiornamenti)



	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS REGOLAMENTO DI SCALO	AGGIORNAMENTI	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
		Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 2

2.1 Scheda riepilogativa degli aggiornamenti

Data di validità	Elenco pagine	Contenuti

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS REGOLAMENTO DI SCALO	AGGIORNAMENTI	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
		Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 3

2.2 Stato delle revisioni delle sezioni del Regolamento di Scalo

Indice	Rev. 1	Rev. 2	Rev. 3	Rev. 4	Rev. 5
Sezione 1 - INDICE					
Sezione 2 - AGGIORNAMENTI					
Sezione 3 - PREMESSA					
Sezione 4 – REGOLAMENTO DI SCALO					
Sezione 5 – PARTE GENERALE					
Sezione 6 – PERMESSI AEROPORTUALI					
Sezione 7 – CIRCOLAZIONE AIRSIDE					
Sezione 8 – INFORMAZIONI DI SCALO					
Sezione 9 – ATTIVITA' di ASSISTENZA					
Sezione 10 – QUALITA' dei SERVIZI					
Sezione 11 – VERIFICA, MISURE INTERDITTIVE E SANZIONI					
Sezione 12 - ALLEGATI					

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	PREMESSA	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 1

3 PREMESSA



	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS REGOLAMENTO DI SCALO	PREMESSA	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
		Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 2

3.1 PREMESSA

- 3.1.1 Il presente Regolamento di Scalo, di seguito Regolamento, è stato predisposto da SOGAER S.p.A, in qualità di Gestore aeroportuale, ed è stato redatto ai sensi dell'articolo 2, comma 3. del D.L. 8 settembre 2004, n. 237, convertito con legge 9 novembre 2004, n. 265 e di cui all'art. 705 del Codice della Navigazione, così come riformato dal D.lgs. n.96/05, secondo i contenuti della circolare ENAC APT 19.
- 3.1.2 Il presente Regolamento di scalo viene adottato dalla competente Direzione Territoriale ENAC, di seguito DT, che lo rende cogente tramite propria ordinanza.
- 3.1.3 Nel presente Regolamento di Scalo e nei documenti ad esso allegati o in esso richiamati, ogni riferimento alla DT deve intendersi come effettuato all'articolazione territoriale di Elmas dell'ENAC.
- 3.1.4 Nel presente Regolamento di Scalo, e nei documenti ad esso allegati o in esso richiamati, ogni riferimento alle ordinanze/provvedimenti della DT deve intendersi comprensivo di tutte le modificazioni e/o integrazioni alle stesse, intervenute successivamente alla data di adozione o di ultimo aggiornamento del Regolamento stesso.
- 3.1.5 Le ordinanze/provvedimenti della DT che disciplinano ex-novo una materia oggetto del presente Regolamento devono intendersi parte integrante di quest'ultimo a far data dall'entrata in vigore delle stesse, indipendentemente dalla formale ricezione tramite aggiornamento del Regolamento.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 1

4 REGOLAMENTO DI SCALO



	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 2

4.1 OGGETTO E FINALITA' DEL DOCUMENTO

- 4.1.1 Il presente Regolamento di Scalo contiene la raccolta di criteri, regole e procedure operative che governano l'attivazione e l'esecuzione dei processi correlati alle attività aeroportuali, predisposti dal Gestore aeroportuale anche in coordinamento con ENAV, per le zone ed attività di propria competenza, in conformità alle normative nazionali ed internazionali vigenti, e viene adottato dall'ENAC.
- 4.1.2 Il Regolamento illustra, pertanto, le regole, predisposte dal gestore aeroportuale, principalmente per:
- assicurare l'ordinato e regolare utilizzo dell'infrastrutture e degli impianti aeroportuali, nel rispetto delle peculiarità tecniche di utilizzo di ciascuno di essi;
 - assicurare che l'accesso e l'utilizzo delle infrastrutture aeroportuali di uso comune, centralizzate e in uso esclusivo avvenga secondo criteri trasparenti, obiettivi e non discriminatori da parte degli operatori aeroportuali;
 - assicurare che le attività aeroportuali vengano svolte nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali di: security, safety, tutela dell'ambiente, tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, circolazione stradale;
 - assicurare il coordinamento e controllo delle attività all'interno dello scalo aeroportuale di Cagliari Elmas affinché l'intera gestione dell'aeroporto consenta un'operatività in sicurezza, con continuità e senza penalizzazioni per il trasporto aereo.
 - assicurare adeguati livelli di qualità dei servizi aeroportuali, nel rispetto della Carta dei servizi.
- 4.1.3 Tutti i soggetti che svolgono le proprie attività sullo scalo di Cagliari Elmas sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e saranno soggetti alle sanzioni specificamente previste in caso di inosservanza o inadempimento (vedi Sezione 11).
- 4.1.4 Gli Enti di Stato sono vincolati al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento laddove le stesse siano compatibili con i compiti di istituto svolti in aeroporto e con le normative nazionali, internazionali e dell'Unione Europea applicabili.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 3

4.2 MODALITA' DI GESTIONE

- 4.2.1 In ogni pagina del presente Regolamento sono indicati il numero progressivo di revisione della sezione nel suo complesso e la data di validità del capitolo della sezione stessa, che è la data a partire dalla quale le regole ivi contenute entrano in vigore; tale data può ovviamente variare da capitolo a capitolo in funzione degli aggiornamenti effettuati nel tempo.
- 4.2.2 SOGAER garantisce la necessaria pubblicità e diffusione, anche attraverso strumenti informatici del Regolamento e dei successivi aggiornamenti.
- 4.2.3 La versione aggiornata del documento è pubblicata sul sito internet www.sogaer.it dal giorno stesso della sua adozione mezzo ordinanza
- 4.2.4 SOGAER potrà, in qualsiasi momento, in presenza di necessità di carattere normativo, procedurale o operativo, predisporre revisioni o aggiornamenti del presente Regolamento da sottoporre alla DT ENAC per la relativa adozione. La DT ENAC esaminerà le revisioni e gli aggiornamenti dando informativa al Gestore, nei 45 giorni successivi alla ricezione, delle proprie determinazioni in merito.
- 4.2.5 Le Istruzioni Tecniche e gli Allegati potranno essere modificati dal Gestore, ove necessario a fronte di variazioni di natura tecnica, nuove realizzazioni o variazioni organizzative e dei recapiti, con contestuale notifica a DT ENAC.
- 4.2.6 Al fine di assicurare un efficace e tempestivo svolgimento dei propri compiti, il Gestore può emettere, ove giustificato dalla specifica situazione, disposizioni attuative, esplicative e/o integrative della disciplina contenuta nel Regolamento. Tali disposizioni verranno emesse attraverso documenti denominati "Disposizioni operative del Gestore" che saranno portati a conoscenza degli operatori aeroportuali interessati e dalla DT ENAC. Gli operatori sono tenuti al rispetto di dette disposizioni ferma restando la loro facoltà di ricorrere, avverso le stesse, alla DA ENAC. Le "Disposizioni operative del Gestore" costituiranno oggetto di valutazione ed eventuale adozione da parte della DA ENAC in occasione dei periodici aggiornamenti del Regolamento.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 4

4.3 OBBLIGHI DEL VETTORE

- 4.3.1 Il Vettore è il soggetto titolare del contratto di trasporto aereo che beneficia dei servizi di assistenza a terra forniti dall'Handler ed utilizza le infrastrutture aeroportuali; questa parte del Regolamento di Scalo è pertanto dedicata agli impegni del Vettore nei confronti del Gestore aeroportuale rispetto all'utilizzo delle infrastrutture ed alla scelta ed utilizzo dell'Handler.
- 4.3.2 Secondo quanto disposto dall'ENAC, ogni vettore deve nominare un caposcalo che garantisca la tutela dei diritti dei passeggeri. Detta nomina deve avvenire anche negli aeroporti cosiddetti sottosoglia. Deve essere nominato un caposcalo o preposto per ogni singolo aeroporto con compiti di rappresentante legale. Le sanzioni previste in mancanza della nomina del caposcalo o del preposto sono adottate dalla Direzione Territoriale competente ai sensi dell'articolo 1174 del codice della navigazione.
- 4.3.3 Ciascun Vettore operante presso l'aeroporto di Cagliari Elma, di seguito CAG, dovrà avvalersi di prestatori in grado di:
- garantire che tutti i servizi di assistenza a terra ad esso forniti, siano erogati con continuità e regolarità, anche per voli non schedati e/o di emergenza, in tutte le condizioni operative e meteorologiche e per tutto l'orario di apertura dello scalo previsto in AIP-ITALIA e su tutta l'area aeroportuale;
 - fornire un'assistenza qualificata e costante in particolare nei servizi che prevedono un contatto diretto con i passeggeri (es.: check-in, lost&found, informazioni) e nel caso di trasporti speciali (merci deperibili, dangerous goods e animali vivi) anche in adempimento degli obblighi derivanti ai Vettori dal Regolamento (CE) n.261/2004 e dalla Carta dei diritti del Passeggero.
- 4.3.4 Al fine di consentire puntualmente al Gestore la disciplina dei servizi di assistenza, la gestione delle infrastrutture ed il coordinamento delle attività previsto dal Codice della Navigazione, il Vettore aereo che inizia ad operare sullo scalo di CAG ha l'obbligo di:
- dare evidenza, mediante dichiarazione rilasciata al proprio handler, che dovrà fornirne copia al gestore, di avere preso visione del Regolamento di Scalo e di accettarne i contenuti;
 - verificare che i propri Prestatori rispettino gli standard di qualità di competenza (Carta dei Servizi e Minimi di Scalo) stabiliti dall'ENAC o da SOGAER previa autorizzazione dell'ENAC descritti nella Sezione 10 del presente Regolamento, fermo restando l'obbligo del Gestore a provvedere al mantenimento in efficienza degli impianti aeroportuali;
 - accertarsi che, nei casi in cui il proprio Prestatore non sia in grado di rispettare gli standard definiti, provveda a:
 - avvisare il gestore nella figura del COS;
 - avvisare i propri passeggeri che subiranno il disservizio, indicandone ove possibile le motivazioni, tramite il mezzo di comunicazione più efficace (es. richiesta al COS di aggiornamento del display in area riconsegna bagagli, annunci sonori locali o generalizzati);
 - accertarsi che i propri Prestatori nell'erogare i servizi di assistenza rispettino, come minimo, i parametri dell'allegato al presente regolamento;
 - verificare preventivamente e periodicamente che le attrezzature dei propri Prestatori siano compatibili per numero e caratteristiche con la propria tipologia di aeromobili, passeggeri, bagagli e merci trasportate e assicurino i livelli di servizio previsti dal Regolamento di Scalo.
- 4.3.5 Ciascun Vettore dovrà fornire a SOGAER prima di iniziare ad operare su CAG, tutte le informazioni che saranno richieste da SOGAER stessa, in particolare:

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 5

- di quali prestatori si avvarrà per lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato A del d.lgs. 18/99:
- di quali canali informativi e di quali strumenti informatici (ad es. DCS), tra quelli indicati nel Capitolo 8, si avvarrà per la trasmissione delle informazioni di scalo, eventuali eccezioni rispetto alle modalità di pagamento prevista nel paragrafo 5.2, informazioni operative e riferimenti operativi.

- 4.3.6 Tutte le informazioni dovranno essere fornite a SOGAER almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'operatività su CAG del Vettore stesso. Analoga informativa dovrà essere data in tutti i casi di variazione, totale o parziale, dei Prestatori di cui sopra, almeno 30 giorni prima che la variazione avvenga. In caso di Voli non previsti o non prevedibili al momento della programmazione originaria, le suddette informazioni dovranno essere comunicate con un anticipo sufficiente (72 ore dal lunedì al venerdì ed entro il venerdì per i voli previsti nei giorni di sabato, domenica e lunedì) a consentire a SOGAER di predisporre quanto necessario per il trattamento del volo.
- 4.3.7 Ciascun Vettore dovrà fornire alla funzione preposta di SOGAER (all. 5.1 prog.12 e prog.17), se non già inviati precedentemente, gli allegati 7.1 e 7.2, debitamente compilati, indispensabili per una corretta gestione dei flussi informativi relativi all'attività aeroportuale. Tali allegati dovranno essere nuovamente inviati a SOGAER ogni volta che si verificano variazioni del contenuto. Si evidenzia in particolare che ciascun Vettore dovrà indicare il nome di un Responsabile, costantemente reperibile durante i periodi di operatività su CAG dello stesso vettore, che potrà essere contattato da SOGAER per comunicazioni e/o consultazioni relative a situazioni di particolare rilevanza o criticità. Tale figura dovrà avere il necessario potere decisionale per poter ricoprire tale ruolo. In aggiunta ciascun Vettore dovrà comunicare il o i numeri per le emergenze ai sensi delle disposizioni vigenti sullo scalo.
- 4.3.8 Il Vettore si impegna ad aggiornare gli elenchi di cui sopra ed a darne comunicazione con preavviso di almeno 30 giorni al Gestore.
- 4.3.9 Il Vettore dovrà verificare che i propri Prestatori siano certificati e/o dichiarati idonei DT ENAC per ciascuno dei servizi da svolgere, in conformità con quanto disposto dall'edizione vigente del Regolamento "Certificato di Prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra".
- 4.3.10 Gli impegni e verifiche riportate nel presente paragrafo rappresentano presupposto essenziale per lo svolgimento dell'attività sull'aeroporto; l'operatività da parte del Vettore equivale ad accettazione delle medesime.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS REGOLAMENTO DI SCALO	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
		Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 6

4.4 ALLEGATI

4.4.1 Tutti i documenti allegati al presente Regolamento formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 7

4.5 GLOSSARIO

AEROPORTO (AERODROME) Un'area delimitata su terra o acqua, comprendente edifici, installazioni ed impianti destinata, interamente o in parte, all'arrivo, alla partenza ed al movimento a terra di aeromobili.

AIUTI VISIVI LUMINOSI (AVL) (AERONAUTICAL GROUND LIGHT AGL) Qualsiasi luce specificamente adibita quale aiuto alla navigazione aerea. La definizione include le luci aeroportuali di aiuto per il movimento e il controllo degli aeromobili e di quei veicoli che operano sull'area di movimento. Sono escluse le luci poste sugli aeromobili.

AREA DI MANOVRA (MANOEUVRING AREA) La parte di un aeroporto adibita al decollo, all'atterraggio ed al movimento a terra degli aeromobili, con esclusione del piazzale di sosta (APRON) e di qualsiasi parte dell'aeroporto destinata alla manutenzione degli aeromobili.

AREA DI MOVIMENTO (MOVEMENT AREA) La parte di un aeroporto destinata al movimento a terra degli aeromobili comprendente l'area di manovra, i piazzali e qualsiasi parte dell'aeroporto destinata alla manutenzione degli aeromobili.

AREA CRITICA Parte di un aeroporto coincidente o posta all'interno dell'area sterile, rappresentata da qualsiasi area, superficie, locale o manufatto cui hanno accesso i passeggeri in partenza con i rispettivi bagagli a mano già sottoposti a controllo, ovvero in cui possono transitare o sostare i bagagli da stiva in partenza od in transito, anch'essi già sottoposti a controllo, se detti bagagli non vengono specificamente protetti ai fini di sicurezza.

AREA STERILE Quella parte di air side dove vengono applicati controlli volti ad assicurare che nessuna persona o veicolo non autorizzato possa accedere alla stessa.

ASA (Aircraft Safety Area) Area di sicurezza degli aeromobili.

ASSOCLEARANCE L'Associazione costituita con D.M. 44/T del 04/08/97 per l'assegnazione delle clearance sugli scali italiani coordinati e ad orari facilitati.

AUTOPRODUTTORE Qualsiasi Vettore o società da esso controllata che fornisce direttamente a sé stesso una o più categorie di servizi di assistenza a terra, secondo quanto definito dall'art.2 lettera f) del D. Lgs. n.18 del 13/1/1999. All'interno del presente Regolamento, con il termine Autoproduttore si intendono in particolare anche il personale dell'Autoproduttore stesso e qualsiasi soggetto cui l'Autoproduttore abbia subappaltato attività ai sensi del regolamento ENAC "Certificato di prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra".

CAG L'aeroporto di Cagliari Elmas con i relativi impianti e infrastrutture.

COMITATO degli UTENTI (COMITATO UTENTI) è un organismo consultivo costituito dall'Ente di Gestione dell'aeroporto ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 18/99 i cui membri sono i vettori che utilizzano i servizi dello scalo che vi partecipano direttamente o tramite organizzazioni rappresentative.

CUTE (Common User Terminal Equipment) è un'infrastruttura centralizzata che consente agli operatori aeroportuali di effettuare tutte le procedure operative (check-in, transito, imbarco, etc.) utilizzando i DCS (Departure Control System) ad esso collegati.

DCS (Departure Control System) Sistema informativo di Compagnia che gestisce tutte le operazioni necessarie all'Handling dei passeggeri e dei bagagli. (ad es. gestione dei voli, check-in passeggeri, registrazione bagagli, messaggistica pre e post volo ecc.)

ENAC L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

ENAC DT La Direzione Territoriale Sardegna

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 8

ENAV L'Ente Nazionale di Assistenza al Volo.

ERA (Equipment Restriction Area) Area di accesso limitato per i mezzi di rampa.

ESA (Equipment Service Area) Area di attesa per il servizio dei mezzi di rampa.

FIDS (Flight information display system) Sistema Informativo per la diffusione, mediante monitor, di informazioni ai passeggeri e al personale operativo.

FOD (Foreign Object Damage) I danni provocati, per intrusione, ai motori degli aeromobili da materiali vari abbandonati nell'area aeroportuale e messi in movimento dal vento o dai motori stessi.

HANDLER/PRESTATORE Qualsiasi prestatore di una o più categorie di servizi di assistenza a terra, secondo la definizione dell'art.2 lettera g) del D. Lgs. n.18 del 13/1/1999. All'interno del presente Regolamento, con il termine Prestatore si intendono in particolare anche il personale del Prestatore stesso e qualsiasi soggetto cui il Prestatore abbia subappaltato attività ai sensi del regolamento ENAC "Certificato di prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra". In particolare, all'interno del paragrafo 9.6 (MERCÌ E POSTA IN PARTENZA E ARRIVO), per Prestatore si intende il soggetto che effettua, anche in regime di autoproduzione, il servizio di assistenza merci e posta per quanto attiene al trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, partenza e transito tra l'aerostazione e l'aeromobile (cfr. punto 4 dell'Allegato A al D. Lgs. N. 18/99).

INFRASTRUTTURE CENTRALIZZATE si intendono le infrastrutture riservate all'Ente di Gestione ex art. 9 del D. Lgs. 18/1999.

MANUALE DI AEROPORTO Documento redatto in conformità ai requisiti del Reg. (UE) 1139/2018 e corrispondenti Implementing Rules contenute nel Reg. UE 139/14. Esso contiene le procedure da osservare al fine di non cagionare danni agli aeromobili e/o ai suoi occupanti nelle aree contraddistinte dal movimento degli aeromobili o ad esse limitrofe. Il documento contiene, pertanto, tutte le procedure da applicare:

- per l'utilizzo sicuro delle infrastrutture che possono cagionare danni agli aeromobili ed ai suoi occupanti;
- per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni in Airside;
- per lo svolgimento sicuro delle attività di manutenzione delle infrastrutture e sistemi che asservono le infrastrutture di volo.

Il Manuale di Aeroporto e relativi allegati, nella loro versione aggiornata, sono resi disponibili a tutte le unità organizzative del Gestore aeroportuale, alle società subappaltatrici di servizi e in generale a tutti i soggetti pubblici e privati le cui attività hanno impatto sui requisiti di certificazione in materia di mantenimento dei requisiti di sicurezza operativa (safety).

Tutti i soggetti, privati e pubblici, hanno l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni del Manuale di Aeroporto al fine di svolgere la propria attività in conformità alla normativa europea e a quella nazionale vigente.

È fatto, pertanto, obbligo a tutti coloro che operano in airside di applicare gli adempimenti contenuti nelle procedure, istruzioni operative e qualsiasi altro documento contenuto nel Manuale di Aeroporto.

Nel seguito del presente Regolamento di Scalo per alcuni contenuti si rimanda a parti/sezioni specifiche del suddetto Manuale d'Aeroporto, e successive modifiche e/o integrazioni, che contengono le procedure da applicare.

OPERATORE AEROPORTUALE: si intende qualsiasi Vettore, Prestatore e Autoproduttore.

OSTACOLO (OBSTACLE) Tutti gli oggetti fissi (temporanei o permanenti) e mobili, o loro parti, che sono situati su di un'area destinata al movimento in superficie di aeromobili o che si estendono al di sopra di (forano) una superficie specifica destinata a proteggere gli aeromobili in volo.

PIAZZALE (APRON) L'area specifica nell'aeroporto adibita allo stazionamento di aeromobili per l'imbarco e lo sbarco di passeggeri, il carico e lo scarico delle merci e della posta, il rifornimento carburanti, il parcheggio e la manutenzione. Tale area è distinta dall'area di manovra mediante apposita segnaletica.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 9

PIAZZOLA PER AEROMOBILE (AIRCRAFT STAND O STAND) Un'area specifica in un aeroporto adibita al parcheggio di un aeromobile.

PISTA (RUNWAY) Una definita area rettangolare sull'aeroporto predisposta per l'atterraggio e la corsa di decollo degli aeromobili.

PPR - Prior Permission Required L'approdo degli aeromobili di Aviazione Generale è soggetto al rilascio di un permesso preventivo in funzione della disponibilità delle piazzole da parte del Gestore aeroportuale.

RHP Posizione attesa pista (Runway Holding Position) Posizione definita intesa a proteggere una pista, una superficie limitazione ostacoli, o un'area critica/sensibile dell'ILS presso la quale gli aeromobili in rullaggio ed i veicoli devono fermarsi ed attendere, se non diversamente autorizzati dalla torre di controllo dell'aeroporto.

SEDIME AEROPORTUALE Insieme delle aree regolamentate di movimento (air side) e delle aree aperte al pubblico (land side) sulle quali si esercitano le giurisdizioni specifiche della DT ENAC.

SOCIETA' DI GESTIONE – SOGAER – ENTE DI GESTIONE – GESTORE AEROPORTUALE Il soggetto a cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto, secondo la definizione dell'art. 705 del C.d.N.. Nell'ambito del presente Regolamento la Società di Gestione è la SOGAER, che per brevità verrà nel seguito denominata SOGAER, intendendosi con tale termine in particolare anche il personale della stessa SOGAER o qualsiasi soggetto da quest'ultima delegato a svolgere attività in propria vece o rappresentanza.

STD / Scheduled Time of Departure = Tempo di partenza schedato di un aeromobile.

ETD / Estimated Time of Departure = Tempo di partenza stimato di un aeromobile.

ATD / Actual Time of Departure = Tempo di partenza effettivo di un aeromobile.

STA / Scheduled Time of Arrival = Tempo di arrivo schedato di un aeromobile.

ETA / Estimated Time of Arrival = Tempo di arrivo stimato di un aeromobile.

ATA / Actual Time of Arrival = Tempo di arrivo effettivo di un aeromobile.

TERMINAL AVIAZIONE COMMERCIALE: aerostazione a più piani per i passeggeri di aviazione commerciale

TERMINAL AVIAZIONE GENERALE - TAG: aerostazione presso l'edificio polifunzionale per i passeggeri di aviazione generale

VIA DI RULLAGGIO (TAXIWAY) Un percorso definito sull'aeroporto per il rullaggio di aeromobili, destinato a fornire un collegamento tra una parte dell'aeroporto e un'altra; la definizione include:

- Via di accesso alle piazzole (Aircraft Stand Taxi Lane). La porzione di piazzale destinata al rullaggio per permettere agli aeromobili l'accesso alle piazzole di sosta.
- Vie di rullaggio sul piazzale (Apron Taxiway) La porzione del sistema di taxiway posta sul piazzale di sosta e destinata all'attraversamento dello stesso.

VETTORE Qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta, merci da e per l'Aeroporto di Cagliari Elmas, secondo la definizione dell'art. 2 lettera d) del D. Lgs. n. 18 del 13/1/1999. All'interno del presente Regolamento, con il termine Vettore si intendono in particolare anche il personale del Vettore stesso e qualsiasi soggetto dal Vettore stesso delegato a svolgere funzioni in propria vece o rappresentanza (ad esempio l'Handling agent di cui si avvale); l'espressione "esclusivamente il Vettore" viene usata nei casi in cui il Vettore (con il relativo personale) non può farsi rappresentare o sostituire da soggetti diversi da sé stesso.

ZONA AIR SIDE l'area aeroportuale (pista e piazzali aeromobili, viabilità, parti di aerostazioni) caratterizzata da accesso limitato e sottoposto a controlli di sicurezza.

ZONA LAND SIDE l'area aeroportuale (viabilità, parti di aerostazione) diversa dalla ZONA AIR SIDE.

5 PARTE GENERALE



	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 11

5.1 NORME GENERALI

5.1.1 A tutela degli utenti e del decoro dell'aeroporto, nelle aree aperte al pubblico è vietato:

- a) esercitare l'attività di venditore ambulante o procacciatore di affari, ove non autorizzata da SOGAER;
- b) esercitare accattonaggio;
- c) calpestare i prati e le aiuole;
- d) gettare rifiuti di qualsiasi genere fuori dagli appositi contenitori e sporcare o imbrattare muri e infrastrutture aeroportuali;
- e) turbare in qualsiasi modo l'attesa dei passeggeri o lo svolgimento delle operazioni aeroportuali;
- f) circolare esibendo abbigliamento non consono quale: costume da bagno, indumenti intimi, ecc.;
- g) affiggere manifesti di alcun genere nelle infrastrutture aeroportuali;
- h) danneggiare beni, attrezzature ed apparecchiature installate e presenti nelle aree aeroportuali.
- i) Manifestazioni sindacali e no, conferenze stampa di carattere/taglio politico o religioso, all'interno del sedime aeroportuale devono essere preventivamente richieste comunicate ad ENAC DT, alla Polizia di Stato ed a SOGAER. Dovranno inoltre essere concordate con SOGAER la predisposizione di banchi informativi e l'affissione di materiale inerente.
- j) Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico gli animali domestici, in particolare i cani, debbono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola in ottemperanza alla normativa vigente.
- k) Gli animali non domestici o non addomesticati sono sempre tenuti in contenitori a norma e sotto la custodia del proprietario/accompagnatore. Quanto suddetto non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, della Protezione Civile e ai cani guida.
- l) È fatto divieto a chiunque di fumare all'interno degli edifici, negli uffici e nei locali pubblici o aperti al pubblico, in ottemperanza alla normativa generale vigente.
- m) È fatto divieto a chiunque di fumare in zona air side anche se all'aria aperta.
- n) È fatto divieto di abbandonare mezzi ed attrezzature nel sedime aeroportuale.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0</i>
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 12

Norme di comportamento

5.1.2 Ciascun Soggetto operante nello scalo di Cagliari Elmas dovrà:

- a) svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutta la normativa dell'Unione Europea e nazionale vigente e futura, di tutte le Ordinanze e le Disposizioni emanate e da parte dell'ENAC, anche nelle sue articolazioni periferiche e di ogni altra Autorità competente sullo scalo, nonché di tutte le Procedure, Regolamenti e Disposizioni Operative emanati da SOGAER nella sua qualità di Gestore Aeroportuale, in materia di sicurezza sul lavoro, sicurezza operativa delle infrastrutture ed impianti di volo e tutela ambientale, soggiacendo altresì a tutte le limitazioni e vincoli derivanti dal fatto di operare in area aeroportuale;
- b) prendere conoscenza del presente Regolamento prima di iniziare l'attività;
- c) rispettare il presente Regolamento, sia per le attività svolte direttamente sia per le attività svolte avvalendosi di eventuali terzi nei confronti dei quali è obbligato a fornire adeguata informazione circa i contenuti del Regolamento stesso;
- d) rispettare e far rispettare da tutti coloro che lavorano per suo conto i divieti e gli obblighi di comportamento vigenti in aeroporto, contenuti nel presente Regolamento o stabiliti con disposizione specifica emanata da chiunque ne abbia titolo; dovrà inoltre mantenere in ordine e pulite le aree che utilizza;
- e) impiegare personale professionalmente qualificato e formato ed in numero adeguato ad assicurare una costante efficienza dei servizi prestati nello scalo di Cagliari Elmas;
- f) rispondere dell'operato dei propri dipendenti, o comunque delle persone dallo stesso incaricate, anche nei confronti di terzi;
- g) far indossare al proprio personale un abbigliamento che, in modo chiaro e omogeneo, consenta di individuarne immediatamente la Società di appartenenza e tenere ben esposto il tesserino identificativo che abilita all'accesso secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti;
- h) far indossare al proprio personale impegnato in area airside indumenti ad alta visibilità. Tali indumenti ad alta visibilità dovranno essere indossati nell'area di movimento, anche all'interno delle infrastrutture con accesso dal lato aria (es. BHS, merci, ecc.), indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e dalle condizioni di luce. Gli indumenti ad alta visibilità dovranno essere conformi al disciplinare tecnico di cui al D.M. 9.06.1995;
- i) segnalare immediatamente agli Organi competenti (Vigili del Fuoco, Polizia, Pronto Soccorso, ecc.) qualsiasi situazione di pericolo imminente e/o incidenti relativi a persone e cose, informando subito dopo il COS SOGAER;
- j) evitare di circolare con mezzi a motore termico in aree chiuse, particolarmente in quelle di riconsegna e prelievo bagagli, allo scopo di evitare l'accumulo di gas di scarico tossici per gli operatori;
- k) evitare di ingombrare le uscite di emergenza, le aree antistanti gli impianti finalizzati a fronteggiare le emergenze (ad esempio manichette antincendio, estintori) e gli accessi degli impianti che potrebbero costituire pericolo in caso di emergenza (ad esempio cabine elettriche);
- l) rispondere delle proprie azioni e delle conseguenze dalle stesse derivanti, per i danni arrecati a persone o cose in conseguenza di fatti od omissioni connessi alla propria attività. Per coprire tali rischi, provvederà a stipulare una adeguata copertura assicurativa per i rischi connessi allo svolgimento della loro attività in aeroporto con una compagnia di rilevanza nazionale, per un massimale unico sinistro (rapportato all'effettivo danno provocabile dalla loro attività), dovuti anche a colpa grave e fornire al gestore copia della polizza ai fini del "Verbale di accesso e di inizio attività" (vedi cap. 9.1). Pur essendo soggetti al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale essi devono garantire l'esercizio dell'attività secondo l'art. 9 Regolamento ENAC "Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra" – Ed. 8- Rev.1 27/09/24, relativo ai requisiti assicurativi specifici ai fini della certificazione (o successiva edizione/revisione in vigore);

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 13

- m) erogare tutti i servizi di competenza fornendo ai propri clienti un livello di qualità adeguato ed in linea con quello atteso in un aeroporto internazionale; dovrà in particolare: rispettare gli standard di qualità stabiliti dall'ENAC o da SOGAER previa autorizzazione dell'ENAC, relazionarsi con il passeggero con competenza e cordialità, evitando in ogni modo allo stesso disagio di qualsiasi tipo;
- n) evitare di abbandonare rifiuti e/o materiali di qualsiasi genere nell'ambito del sedime aeroportuale ed evitare qualsiasi possibile generazione di FOD;
- o) segnalare al gestore ogni evento che possa avere impatto sull'operatività o comportare riduzioni del livello di servizio, anche in relazione alla circolazione dei mezzi ed alla presenza di impedimenti alle attività di assistenza. In particolare, qualora nell'evento siano coinvolti diversi voli, il Prestatore deve fornire al Gestore, con continuità e per tutta la durata dell'evento, tutte le informazioni relative al singolo volo ed alle criticità di assistenza previste.

5.1.3 I carrelli self-service allocati all'esterno ed all'interno dell'aerostazione sono destinati esclusivamente al servizio dei passeggeri in possesso di titolo di viaggio. È fatto divieto a tutti gli operatori il prelievo e l'utilizzo di tali attrezzature.

5.1.4 Per finalità di security aeroportuale e per assicurare una corretta informazione agli utenti ed al pubblico in genere, è tassativamente vietata l'effettuazione, la diffusione e la pubblicazione, tramite qualunque mezzo e su qualsiasi tipologia di media, di riprese fotografiche e/o video realizzate all'interno dei Terminal e nelle loro immediate adiacenze, nonché in area "airside" dell'aeroporto (Ordinanza ENAC Sardegna n. 3/2015 e ssmmi). È fatta salva la sola realizzazione di riprese fotografiche e/o video, purché necessaria e in stretta correlazione allo svolgimento delle attività operative. Eventuali deroghe al divieto di cui sopra potranno essere valutate, previa richiesta scritta dell'interessato al gestore aeroportuale, che informerà prima dell'effettuazione e conseguentemente si attiverà in merito con le competenti Autorità.

Addestramento

5.1.5 Tutti i soggetti che operano nell'aeroporto di Cagliari Elmas sono obbligati a formare i rispettivi dipendenti o preposti sul contenuto del Regolamento, sulla esigenza del rispetto delle regole in esso stabilite e sulle conseguenze della loro inosservanza.

5.1.6 Le figure professionali interessate alla formazione iniziale avente ad oggetto la conoscenza e consapevolezza sulle disabilità, sono quelle espressamente indicate nell'Annesso 5, Allegato 2 *Panoramica della matrice della formazione*, sezioni 5G-12 e 5G-13 del Documento ECAC 30, Part I, 13TH EDITION.

5.1.7 Per le suddette figure, il rilascio del TIA è subordinato al superamento con esito positivo, oltre ai corsi di formazione in tema di security e di safety, anche ai corsi di conoscenza e consapevolezza sulle disabilità prevista dell'art. 11 del Reg. (CE) 1107/2006.

5.1.8 Per i casi straordinari di impedimento alla frequenza del corso di formazione iniziale di conoscenza e consapevolezza sulle disabilità è consentito il rilascio di un TIA provvisorio con validità non superiore ai 45 giorni, purché le cause ostative siano adeguatamente e tempestivamente comunicate al gestore e a ENAC per conoscenza.

5.1.9 La posizione dell'interessato deve essere comunque regolarizzata entro il predetto periodo di validità; in difetto, il tesserino verrà ritirato e riconsegnato all'operatore aeroportuale solo a condizione del superamento con esito positivo del test finale del corso in argomento.

5.1.10 Le figure professionali interessate ai corsi di aggiornamento sulla formazione avente ad oggetto la conoscenza e consapevolezza delle disabilità sono quelle indicate nell'Annesso 5, Allegato 2 *Panoramica della matrice della formazione*, sezione 5G-14.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 14

- 5.1.11 Vettori ed Prestatori sono obbligati a tenere costantemente aggiornato ed addestrato il personale dipendente, e quello delle eventuali ditte esterne che operano per proprio conto, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento, dalle procedure standard di assistenza a terra degli aeromobili e dalle norme sulla sicurezza e protezione ambientale. Quanto sopra, anche attraverso la frequenza di corsi periodici di addestramento e qualificazione con test finali, tenuti a cura e spese della società di appartenenza. I prestatori di servizi di assistenza a terra e gli utenti che effettuano l'auto-assistenza, anche in coerenza con quanto già dichiarato nel proprio Manuale di Addestramento, oggetto di certificazione da parte di ENAC, dovranno adottare un programma di training che contenga almeno:
- Gli standard di training, inclusi i programmi dei corsi, la frequenza di ciascun tipo di corso e l'area di attività delle persone da formare, nonché la formazione dei formatori e degli esaminatori;
 - Un processo di validazione che misuri l'efficacia della formazione;
 - Formazione iniziale;
 - Formazione on-the-job;
 - Formazione periodica.
- 5.1.12 Il programma di addestramento deve individuare anche le responsabilità di formazione e contenere le procedure:
- per la formazione e il controllo del personale;
 - da applicare nel caso in cui il personale non raggiunga o mantenga il livello richiesto.
- 5.1.13 In particolare, dopo la formazione iniziale, deve prevedersi la seguente frequenza:
- Formazione periodica: scadenze diverse se previste dalle specifiche mansioni;
 - Corsi di aggiornamento: quando una persona non ha svolto alcuna attività per un periodo di 1 anno, prima della scadenza del suo programma di formazione iniziale o periodica, il prestatore deve garantire che tale persona partecipi ad un corso di aggiornamento prima di iniziare la propria attività.
 - Altra formazione: l'Operatore deve garantire che il personale che ha già completato il programma di formazione necessaria, e deve essere assegnato a diverse funzioni, riceva una formazione adeguata che copra le eventuali differenze tra le attività precedenti e quelle future.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 15

- 5.1.14 Deve essere previsto un controllo di professionalità da parte degli esaminatori, ogni 24 mesi dal completamento della formazione iniziale, per stabilire la capacità del personale. Controlli di professionalità possono essere eseguiti in condizioni normali e / o di emergenza, a seconda della situazione e delle specifiche competenze della persona controllata.
- 5.1.15 Il Gestore potrà richiedere in qualsiasi momento la documentazione comprovante l'avvenuto addestramento ed aggiornamento periodico del personale presente in aeroporto nell'ambito di un'attività di controllo delle prestazioni svolte per l'assistenza a terra, effettuata con metodologie standardizzate internazionali (es. IATA-ISAGO).

Richiami pubblicitari in ambito aeroportuale

- 5.1.16 La commercializzazione di qualsiasi spazio pubblicitario nel sedime aeroportuale e facoltà esclusiva di SOGAER. È fatto divieto a chiunque svolga attività in zona air side di apporre pannelli o richiami pubblicitari di qualsiasi genere su mezzi ed attrezzature, ad eccezione dei propri marchi distintivi; eventuali sfruttamenti pubblicitari dei mezzi o delle attrezzature operanti in air side dovranno essere preventivamente concordati con SOGAER e formeranno oggetto di specifico separato accordo commerciale con la stessa.
- 5.1.17 All'interno e all'esterno dei beni sub concessi in uso esclusivo, a qualsiasi soggetto privato che svolga attività all'interno del sedime aeroportuale, non potranno essere installati pannelli o richiami pubblicitari di qualsiasi genere, fatta eccezione per le proprie insegne e per quelle strettamente necessarie per identificare i prodotti alla cui vendita si riferisce la subconcessione. L'eventuale installazione di pannelli o richiami pubblicitari dovrà essere preventivamente concordata con SOGAER e formerà oggetto di specifico separato accordo commerciale con la stessa.
- 5.1.18 È fatto altresì divieto, a chiunque opera all'interno del sedime aeroportuale, di apporre qualsiasi richiamo pubblicitario su divise e/o indumenti di lavoro, ad esclusione dei propri marchi distintivi, previo accordo con SOGAER.

Condizionamento degli spazi subconcessi aperti al pubblico nel Terminal

- 5.1.19 Negli spazi subconcessi aperti al pubblico nel Terminal gli impianti di climatizzazione devono essere configurati secondo le indicazioni comunicate da SOGAER, in modo da mantenere un livello di temperatura atto a garantire il comfort per passeggeri e operatori.

Gestione bagagli e oggetti rinvenuti

- 5.1.20 La presente procedura definisce le modalità operative applicabili alla gestione degli Oggetti Smarriti rinvenuti nel Sedime Aeroportuale e/o a bordo degli Aeromobili nel rispetto delle disposte normative vigenti in materia.
- 5.1.21 La normativa di riferimento è costituita dalla L. 401/67 G.U. n° 150 del 17/06/1967, dal Decreto ministeriale del 01/08/ 1967 e dal Decreto ministeriale del 07/09/ 1967.
- 5.1.22 La gestione degli Oggetti Rinvenuti nel sedime aeroportuale viene effettuata dalla SOGAER tramite l'Ufficio Oggetti Smarriti (U.O.S.), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 15.30.
- 5.1.23 I documenti di identità sono presi in consegna dal posto di Polizia dell'aeroporto che provvede a rintracciare il proprietario.
- 5.1.24 Gli oggetti rinvenuti a bordo degli aeromobili devono essere custoditi per un termine massimo di trenta giorni dall'Ufficio Lost & Found dell'handler che fornisce assistenza alla compagnia aerea sui cui mezzi e avvenuto il rinvenimento. Ciò al fine di espletare le opportune indagini allo scopo di individuare il proprietario del bene rinvenuto.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0</i>
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 16

- 5.1.25 Dovrà essere redatto apposito verbale indicante la data, l'ora e il luogo di rinvenimento oltre alla descrizione dello stesso bene rinvenuto e, decorsi trenta giorni, la compagnia consegnerà gli oggetti rinvenuti all'Ufficio Oggetti Smarriti allegando il verbale appositamente compilato. L'U.O.S. apporrà firma sulla copia del verbale della compagnia/handler attestante la ricezione dei beni.
- 5.1.26 Gli oggetti rinvenuti nel sedime aeroportuale e/o ai controlli di sicurezza vengono consegnati all'Ufficio Capoturno della Sogaer Security e sono preliminarmente trattati da questa. Nel caso in cui sia ravvisato un potenziale pericolo per la sicurezza e l'incolumità delle persone, i beni vengono sottoposti a controllo di sicurezza. I colli sospetti dovranno essere tenuti isolati e dovrà essere dato avviso all'autorità di pubblica sicurezza. In ogni caso l'Ufficio dei Capoturno della Sogaer Security redigerà un verbale di verifica ex art. 2 del D.M. 1° agosto 1967 e, se non fosse possibile risalire al proprietario, il Capoturno Sogaer Security, trasferisce i beni all'Ufficio Oggetti Smarriti Sogaer accompagnandoli dal verbale di cui al precedente punto.
- 5.1.27 Al momento della ricezione, il responsabile dell'Ufficio Oggetti Smarriti identifica i beni, attribuendo a ciascuno un numero di registro progressivo unitamente agli estremi presenti nel verbale della Sogaer Security (incluso il numero di verbale).
- 5.1.28 Il denaro e i beni di maggior valore sono custoditi in cassaforte a disposizione per le eventuali restituzioni adottando le opportune cautele al fine di accertare la legittima proprietà dell'oggetto.
- 5.1.29 Qualora il bene venisse restituito al legittimo proprietario o a persona da esso delegata in possesso di delega, sul registro andranno indicate oltre la data di restituzione, i dati anagrafici e il recapito della persona che ritira l'oggetto, gli estremi di un documento e successiva firma. La consegna al proprietario avviene previo pagamento delle eventuali spese e del premio spettante al rinvenitore ex art. 930 C.C.
- 5.1.30 Se l'utente si presenta per reclamare la restituzione del bene smarrito, l'addetto dell'Ufficio Oggetti Smarriti richiede oltre le generalità, i recapiti, gli estremi di un documento di riconoscimento valido, la data di smarrimento del bene reclamato unitamente alla descrizione dello stesso e trascrive tali dati su un apposito modulo.
- 5.1.31 A norma dell'Art. 930 del C.C. spetta al ritrovatore, qualora questi ne abbia fatto esplicita richiesta, un premio pari a un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata ma, laddove il valore o prezzo eccedesse € 5,16 il premio sarebbe di un ventesimo.
- 5.1.32 Il legittimo proprietario dovrà quindi provvedere sotto la propria responsabilità a pagare al ritrovatore la somma prevista per Legge a titolo di premio.
- 5.1.33 Tali disposizioni non si applicano a Pubblici Ufficiali, ad incaricati di Pubblico Servizio e a dipendenti o collaboratori per cose trovate durante l'esercizio delle loro funzioni.
- 5.1.34 Trascorso un anno dalla data di rinvenimento senza che il bene sia stato reclamato dal legittimo proprietario, l'oggetto sarà destinato alle aste pubbliche per la vendita degli oggetti smarriti.

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi e gestione delle emergenze

- 5.1.35 Tutti gli operatori aeroportuali devono assicurare l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08.
- 5.1.36 Ai sensi della vigente normativa l'aerostazione ed i piazzali aeromobili sono un luogo a rischio di incendio elevato; pertanto, tutti gli Operatori Aeroportuali che esercitano la propria attività nell'ambito dell'aerostazione devono provvedere a fornire evidenza a SOGAER e che i propri addetti antincendio siano in possesso di attestato di formazione antincendio a rischio elevato rilasciato da Corpo Nazionale dei VVF.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 17

- 5.1.37 Tutti gli operatori sub concessionari di beni aeroportuali dovranno effettuare le proprie esercitazioni antincendio come previsto dalla normativa vigente e partecipare attivamente alle esercitazioni periodiche d'emergenza ed evacuazione organizzate da SOGAER.
- 5.1.38 Ferme restando le responsabilità dei singoli operatori, SOGAER ha piena facoltà di effettuare verifiche ed ispezioni finalizzate ad accertare l'ottemperanza degli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Security aeroportuale

- 5.1.39 Presso l'aeroporto di Cagliari-Elmas il servizio di security aeroportuale è affidato alla Società Sogaer Security S.p.A. del Gruppo SOGAER.
- 5.1.40 Le disposizioni riguardanti la security aeroportuale sono contenute nel Programma di Sicurezza Aeroportuale aggiornato in conformità al Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile vigente.
- 5.1.41 I gestori e gli operatori che espletano i servizi di controllo di cui agli articoli 2 e 3 del DM 29 gennaio 1999, n. 85 sono tenuti a adottare sistemi e procedure rispondenti a tali disposizioni. L'organizzazione e i compiti dei soggetti aeroportuali che svolgono un ruolo al fine della security sono riportati nel Programma di Sicurezza Aeroportuale.
- 5.1.42 È fatto divieto a chiunque, sia pure in possesso di regolare licenza di porto d'armi, di avere al seguito l'arma nello svolgimento di attività lavorative, sia nell'aerostazione che nell'area interna delimitata dai varchi doganali salvo specifica autorizzazione.
- 5.1.43 Eventuali comunicazioni di security, riferite all'operativo quotidiano, su processi / attività di competenza della Sicurezza Aeroportuale, dovranno essere indirizzate alla Sogaer spa.
- 5.1.44 Posta, merci e beni commerciali che accedono in area sterile/critica devono essere sottoposti ai previsti controlli di sicurezza secondo le previsioni del PNS. Qualunque soggetto tratti i predetti articoli è tenuto ad applicare la normativa di riferimento.

Porte Allarmate

- 5.1.45 Le porte allarmate esistenti in area aeroportuale, dovranno essere usate solo nei casi previsti dalle procedure di emergenza / evacuazione (rif. Ordinanza DT ENAC 06/2013). Chiunque individui anomalie di qualsiasi genere su una porta allarmata dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio Polizia di Frontiera dello Scalo o alla Security aeroportuale. È fatto divieto per chiunque di fare uso indebito delle uscite di sicurezza presenti in tutta l'aerostazione.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0</i>
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 18

Tutela ambientale

- 5.1.46 Tutti gli Operatori aeroportuali sono tenuti ad operare nel pieno rispetto della legislazione ambientale vigente, di carattere europeo, nazionale, locale e derivante da specifiche ordinanze delle autorità aeroportuali. In particolare, si richiede che il personale degli operatori aeroportuali che svolgono attività che possono avere impatti sull'ambiente, sia adeguatamente formato circa il corretto svolgimento delle proprie attività lavorative. La formazione/informazione deve essere tesa a:
- assicurare l'effettuazione delle attività nel rispetto dei requisiti legislativi applicabili;
 - garantire che le attività siano conformi alle disposizioni operative ambientali di scalo;
 - prevenire e, quando possibile, ridurre gli impatti sull'ambiente derivanti dalle attività svolte.
- 5.1.47 L'Operatore aeroportuale è l'unico responsabile, in sede civile e penale, dell'attuazione delle norme vigenti in materia di tutela ambientale ed antinquinamento, impegnandosi ad ottenere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività.
- 5.1.48 L'Operatore aeroportuale sarà altresì responsabile per eventuali episodi di inquinamento derivanti dalla propria attività, dalle attività di terzi da Lui coordinati, o dalla gestione degli spazi assegnati e delle relative pertinenze, rispetto ai quali si impegna ad eseguire tutti i necessari interventi di bonifica e ripristino. Questi saranno sempre preventivamente concordati con il Gestore Aeroportuale e con gli eventuali Enti di controllo competenti.
- 5.1.49 L'Operatore aeroportuale s'impegna a tenere indenne il Gestore Aeroportuale da pretese o richieste da chiunque formulate e a risarcire il Gestore Aeroportuale e/o eventuali terzi per tutti i danni subiti. Gli spazi e le relative pertinenze dovranno essere restituiti al Gestore Aeroportuale privi di ogni forma di inquinamento, fornendo eventuale idonea documentazione. Tutti gli operatori aeroportuali dovranno seguire le indicazioni / procedure in materia ambientale predisposte dal Gestore Aeroportuale; attività di monitoraggio vengono eseguite dal Gestore Aeroportuale, in ottemperanza alle normative di gestione ambientale.
- 5.1.50 Oltre al rispetto di tutti gli obblighi di legge per quanto riguarda la gestione ambientale e di eventuale inquinamento del sito aeroportuale connessi con la propria attività, l'Operatore aeroportuale provvederà ad identificare tutte le attività che possono avere significativi impatti nei confronti dell'ambiente, determinando effetti quali:
- inquinamento del territorio;
 - uso delle risorse idriche;
 - scarichi fognari;
 - emissioni in atmosfera;
 - produzione e gestione dei rifiuti;
 - produzione e gestione di sostanze tossico nocive;
 - rumore;
 - radiazioni.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 19

5.1.51 Per tutti i casi citati, l'Operatore aeroportuale, in accordo con il Gestore Aeroportuale, dovrà redigere procedure operative atte a rendere minimi i danni ecologici causati dalla propria attività. Copia dei documenti predisposti, limitatamente a quelli che vengono considerati critici sotto il profilo della tutela del territorio, dovrà essere trasmesso al Gestore Aeroportuale. Sarà inoltre cura dell'Operatore fornire al Gestore Aeroportuale, su base periodica, i dati relativi agli elementi critici della propria gestione ambientale, ad esempio, misure di emissione in aria, quantità e tipologia degli scarichi, quantità e modalità di smaltimento dei rifiuti (normali, speciali e tossici).

5.1.52 L'Operatore aeroportuale comunicherà al Gestore Aeroportuale, trasmettendo copia del succitato report periodico, riepilogo degli eventi che determinano aspetti di possibili o potenziale inquinamento ed ulteriori provvedimenti di conseguenza adottati. In caso di esistenza di significative non conformità nella gestione ambientale, anche segnalate dai clienti e dagli utenti, il Gestore Aeroportuale potrà effettuare ulteriori ispezioni in qualsiasi momento, anche senza preavviso, e suggerire conseguentemente le azioni correttive più opportune. Il mancato ripristino del livello di protezione e rispetto dell'ambiente costituirà inadempimento contrattuale.

Rifiuti

5.1.53 Ogni Società/Ente in riferimento alla gestione dei rifiuti deve assicurare:

- la pulizia delle aree/locali ad essi affidate per la gestione dei rifiuti;
- la pulizia delle aree/locali comuni da essi utilizzate per il conferimento dei rifiuti;
- la corretta gestione dei rifiuti prodotti;
- il conferimento dei rifiuti provenienti dall'attività di pulizia locali e di Terminal nelle aree predisposte; la raccolta differenziata, conferendo e suddividendo negli appositi contenitori i propri rifiuti secondo le diverse tipologie di raccolta.
- La comunicazione annuale a SOGAER dei rifiuti prodotti dalla propria attività

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 20

- 5.1.54 SOGAER assicura la gestione delle aree comuni per la raccolta e il successivo conferimento dei rifiuti presso gli impianti autorizzati.
- 5.1.55 È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere all'interno delle aree comuni ed in generale all'interno del sedime aeroportuale.

Acque

- 5.1.56 È vietato scaricare nella rete fognaria (bianca o nera) né nelle caditoie aeroportuali rifiuti allo stato liquido o altre sostanze pericolose per l'ambiente.
- 5.1.57 Coloro i quali svolgono attività che generano scarichi di acque reflue diverse da quelle civili (ad es. autolavaggio, etc.), dovranno provvedere alla gestione di tali scarichi secondo i disposti del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. curando le pratiche relative all'ottenimento di ogni necessaria autorizzazione che, dietro semplice richiesta scritta, dovrà essere esibita al Personale Incaricato di SOGAER.
- 5.1.58 Ogni Operatore che abbia una immissione nella rete fognaria del Gestore dovrà assicurare l'immissione in tali scarichi di acque conformi alle normative vigenti. Eventuali variazioni di attività che possano comportare modifiche delle caratteristiche di immissione dovranno essere preventivamente autorizzate dal Gestore, che si riserva di richiedere le eventuali modifiche e/o la realizzazione di opportuni impianti di abbattimento
- 5.1.59 Ogni operatore che abbia una immissione nella rete fognaria del Gestore dovrà darne comunicazione a quest'ultimo ed effettuare un'analisi annuale delle acque di scarico con prelievo immediatamente a monte del punto di immissione nella rete aeroportuale per verificare il rispetto dei limiti di legge. Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare prelievi a campione presso i punti di immissione nella rete aeroportuale degli operatori. Se l'analisi del campione prelevato non rispetta i limiti individuati dalla norma in materia, sarà responsabilità e onere dell'operatore provvedere agli interventi di risanamento e/o riqualificazione dello scarico.

Emissioni in atmosfera

- 5.1.60 Coloro i quali svolgono attività che generano emissioni in atmosfera (ad es. esercizi di ristorazione collettiva, autolavaggio, autorimesse ed officine meccaniche, etc.) dovranno provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) curando le pratiche relative all'ottenimento di ogni necessaria autorizzazione che, dietro semplice richiesta scritta, dovrà essere esibita al Personale Incaricato di SOGAER.

Inquinamento acustico

- 5.1.61 Essendo quello generato dall'esercizio degli aeromobili l'elemento predominante di inquinamento acustico, il Gestore per garantire il rispetto del DM 31/10/97 e la relativa zonizzazione acustica ha realizzato apposito sistema di monitoraggio certificato collegato alla traccia radar. La gestione del sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale è regolata da un'apposita procedura interna. È compito e responsabilità del Gestore:
- Eseguire una post-elaborazione dei dati del sistema per verificarne l'esattezza e redigere appositi report tra i quali quello di verifica del rispetto della procedura antirumore vigente;
 - Verificare il rispetto della zonizzazione acustica aeroportuale approvata in sede di riunione ai sensi dell'Art. 5 del DM 31/10/97;
 - Segnalare a ENAC DT le presunte violazioni alla procedura antirumore;
 - Mantenere in efficienza il sistema di monitoraggio.

È compito e responsabilità della DT ENAC richiamare le compagnie aeree al rispetto delle procedure antirumore in essere presso l'aeroporto ed emettere le eventuali sanzioni.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 21

Inquinamento elettromagnetico

- 5.1.62 SOGAER in qualità di gestore, ha la responsabilità di garantire la tenuta della documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica con i segnali TLC di interesse aeronautico e con le vigenti disposizioni a tutela della salute umana.
- 5.1.63 Ciascun Operatore o Azienda che voglia installare apparecchiature a radiofrequenza operanti in qualsiasi spettro elettromagnetico deve comunicare a SOGAER con comunicazione scritta le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto anche ai fini della valutazione degli ostacoli aeroportuali, nonché la frequenza o il range di frequenze che si intende occupare.
- 5.1.64 Sarà a carico del richiedente predisporre le pratiche per l'ottenimento dell'autorizzazione ENAV e ARPA. Gli esiti di predetta verifica di compatibilità dovranno essere comunicati a SOGAER con una copia del progetto esecutivo dell'impianto da installare almeno 5 giorni prima dell'installazione dell'impianto.

Area Airside

- 5.1.65 È fatto divieto, da parte delle società che effettuano servizi tecnici e di assistenza agli aeromobili, di accantonare o abbandonare ai bordi dei piazzali di sosta degli aerei o all'esterno dei manufatti posti in prossimità delle aree di movimento aeromobili, materiali o attrezzature destinate ai servizi in parola (sacchi, zavorra, tacchi, utensili, attrezzature, lattine di olio, ecc..).
- 5.1.66 È fatto obbligo per ogni società che effettua servizi tecnici e di assistenza agli aeromobili di dotarsi di adeguati contenitori per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti nell'esercizio della loro attività, differenziati per tipologia e codice CER del rifiuto. È altresì obbligatorio che siano costantemente in possesso di un contratto con società specializzata nel ritiro e smaltimento dei rifiuti da loro prodotti qualora la loro attività richieda lo stoccaggio di olii o altri liquidi in generale, è necessario che si dotino di adeguati contenitori ombreggiati e dotati di bacino di contenimento. Le bombole di gas devono essere conservate in locali idonei allo scopo.
- 5.1.67 È fatto obbligo per ogni società di navigazione aerea che opera sull'aeroporto di Cagliari Elmas di garantire che i rifiuti derivanti dalla consumazione dei pasti di bordo non siano abbandonati sui piazzali, ma affidati a soggetti autorizzati allo smaltimento; in alternativa, i rifiuti in parola dovranno essere mantenuti a bordo.
- 5.1.68 È fatto obbligo per le società di comunicare al gestore le modalità con cui adempiranno agli obblighi di cui al precedente comma.
- 5.1.69 È fatto obbligo alle società che effettuano i relativi servizi di assistenza di garantire che il servizio di pulizie di bordo e di catering venga svolto in modo da evitare l'abbandono anche solo temporaneo del materiale prodotto da tali pulizie.
- 5.1.70 Le società di cui al comma precedente dovranno utilizzare materiale che consenta l'immediata identificazione della società medesima, in particolare materiale utilizzato per la raccolta dei rifiuti (sacchi, buste, ecc..).
- 5.1.71 Nell'ipotesi di abbandono di rifiuti riferibili ad un preciso Operatore, il Gestore chiederà alla DT ENAC l'accertamento della violazione alle prescrizioni della RdS, e metterà a disposizione la documentazione relativa alla violazione medesima.
- 5.1.72 Il Gestore si riserva di avvalersi nei confronti dell'Operatore per le spese sostenute nel provvedere alla mancanza dello stesso Operatore.
- 5.1.73 È fatto divieto, per gli operatori interessati, di abbandonare e/o depositare materiale tipo cartoni, pedane, ecc, in qualsiasi zona all'interno dell'airside.
- 5.1.74 Tutti gli operatori aeroportuali sono tenuti, direttamente o per il tramite della società di gestione, a collocare e mantenere, nelle aree di loro pertinenza, un numero di recipienti sufficienti a coprire le rispettive esigenze.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 22

5.1.75 La società di gestione garantisce un sistema organico e programmatico di pulizia delle aree di movimento che comprende un numero sufficiente di contenitori per il F.O.D (Foreign object damage); un sistema di contenimento adeguato; un servizio di raccolta ordinaria del F.O.D., sia con spazzatrici motorizzate che con mezzi manuali, svolto con frequenza fissa ed adeguata all'operatività dell'aeroporto, disponibile anche su chiamata immediata per interventi urgenti ed indifferibili.

Sversamenti accidentali

5.1.76 Il sistema fognario aeroportuale è dotato di impianti di trattamento (disoleazione e decantazione) delle acque di dilavamento delle superfici impermeabilizzate, in grado di trattenerne il carico inquinante in caso di versamento accidentale di sostanze potenzialmente pericolose per l'ambiente, che dovesse interessare le caditoie. Ai fini della tutela dell'ambiente idrico superficiale e sotterraneo, Sogaer garantisce l'accurata pulizia e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei suddetti impianti di trattamento (Oil Trap).

5.1.77 Le procedure per la gestione degli sversamenti accidentali di sostanze e preparati pericolosi e di idrocarburi riferite alle attività svolte da tutti gli operatori aeroportuali sono descritte nel Manuale di Aeroporto

5.1.78 Per quanto riguarda lo sversamento di carburanti e altre sostanze inquinanti l'evento deve essere prontamente segnalato al COS. Se lo sversamento avviene durante le operazioni di rifornimento agli aeromobili si attua la relativa procedura riportata nel Manuale di Aeroporto. Le procedure per la gestione degli sversamenti accidentali di sostanze e preparati pericolosi e di idrocarburi riferite alle attività svolte da tutti gli operatori aeroportuali sono descritte nel Manuale di Aeroporto.

Pronto intervento a manutenzione mezzi

5.1.79 È vietato il lavaggio e la manutenzione mezzi e attrezzature in tutte le strade, ed i piazzali nell'ambito aeroportuale, è anche vietato spazzare l'interno di aeromobili e veicoli gettando all'esterno quanto rimosso.

5.1.80 È tuttavia consentita la riparazione in pronto intervento su un veicolo in airside esclusivamente in caso di guasto improvviso allo stesso, nel luogo in cui il guasto sia avvenuto. Se il guasto è avvenuto in piazzola, durante le attività di assistenza, ne è consentita la riparazione per un tempo stimato di riparazione che non superi un'ora dall'inizio del guasto stesso e mai oltre il ETD, a meno che il veicolo o la sua posizione non costituiscano un pericolo per la sicurezza delle persone e/o degli aeromobili potenziale intralcio per la movimentazione degli aeromobili, ovvero una possibile fonte di generazione di FOD. In tal caso il veicolo deve essere prontamente rimosso ad onere dell'Operatore proprietario o utilizzatore del mezzo. Trascorso il tempo consentito o in caso di stima di riparazione superiore a questo tempo il veicolo deve essere prontamente rimosso ad onere dell'Operatore proprietario o utilizzatore del mezzo. Infatti, come stabilito nel seguito del presente Regolamento al termine dell'utilizzo, ciascun Prestatore / Autoprodotto dovrà lasciare la piazzola, comprese le aree contigue, completamente sgombra da materiali, carrelli e automezzi di qualsiasi genere, e in condizioni tali da poter essere immediatamente utilizzata per il volo successivo.

5.1.81 Nel caso in cui il guasto sia avvenuto in apron, in area diversa dalle piazzole, il tempo di riparazione consentito è pari a due ore a meno che il veicolo o la sua posizione non costituiscano un pericolo per la sicurezza delle persone e/o degli aeromobili, potenziale intralcio per la movimentazione degli aeromobili ovvero una possibile fonte di generazione di FOD. In tal caso il veicolo deve essere prontamente rimosso ad onere dell'Operatore proprietario o utilizzatore del mezzo. Trascorso il tempo consentito o in caso di stima di riparazione superiore a questo tempo il veicolo deve essere prontamente rimosso ad onere dell'Operatore proprietario o utilizzatore del mezzo.

5.1.82 Nel caso in cui il veicolo è marciante e l'intervento su questo non sia completato entro un'ora dall'inizio del guasto oppure entro l'ETD, se in piazzola, è consentito spostare il mezzo in un'area adiacente al luogo in cui sia avvenuto il guasto e/o alla piazzola e che sia adatta all'intervento di manutenzione, a meno che il veicolo o la sua posizione non costituiscano un pericolo per la sicurezza delle persone e/o degli aeromobili, ovvero una possibile fonte di generazione di FOD. In quest'ultimo caso il tempo di riparazione massimo consentito è pari a due ore dall'inizio del guasto del veicolo.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 23

- 5.1.83 Non è mai possibile eseguire alcun tipo di intervento in piazzola ovvero in area adiacente nel caso in cui esista il rischio di:
- possibili sversamenti a seguito dell'intervento;
 - possibili danni ad aeromobili e/o alle infrastrutture aeroportuali;
 - inadeguatezza dell'area adiacente ovvero dei dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti per l'intervento stesso.
- 5.1.84 Si riportano, a titolo esemplificativo, le attività che sono ammesse in piazzola ovvero in un'area adiacente e adatta alla manutenzione. Lista attività consentite:
- Pulizia e ingrassaggio morsetti batteria
 - Sostituzione batteria
 - Gonfiaggio pneumatici
 - Sostituzione ruote con pneumatico
 - Riparazione pneumatici
 - Sostituzione spie, luci e fanaleria
 - Sostituzione strumenti e segnalatori acustici
 - Riparazioni minime di carrozzeria per messa in sicurezza del mezzo (senza verniciatura / uso di solventi)
 - Rabbocco acqua
 - Sostituzione vetri di piccola dimensione
 - Riparazione vetri per messa in sicurezza del mezzo
 - Sostituzione componenti di sicurezza
 - Sostituzione componenti parti di comando (pulsantiera, leve)
 - Sostituzione interruttori, relais, sensori, telecamere di manovra
 - Serraggio dei bulloni delle ruote
 - Fissaggio elementi di protezione
 - Serraggio viti serrature e cerniere porte
 - Lubrificazione cerniere porte e serrature
 - Serraggio connessioni elettriche
- 5.1.85 Non è mai ammessa l'esecuzione, in piazzola ovvero in un'area adiacente, di attività riferite a:
- Manutenzione programmata
 - Lavaggio e pulizia mezzi (diverso da quanto descritto nel precedente elenco)
 - Verniciatura
 - Manutenzioni per le quali è necessario l'uso di solventi o attrezzature di notevole ingombro.
- 5.1.86 Per tutti gli altri casi non contemplati ai precedenti punti, in caso di guasto deve essere tempestivamente autorizzata e coordinata dalla SOGAER l'attività di manutenzione.

Verifiche e Controlli

- 5.1.87 SOGAER si riserva la facoltà di effettuare specifiche verifiche e/o controlli al fine di rilevare la conformità alle succitate disposizioni.
- 5.1.88 Il controllo sull'osservanza delle suddette disposizioni sarà effettuato dal personale incaricato da SOGAER che, qualora riscontri violazioni o inadempimenti alle disposizioni previste, procede ad individuare l'autore della violazione.
- 5.1.89 Se individuato:
- Comunica telefonicamente o con e-mail al soggetto produttore del rifiuto la violazione/omissione riscontrata e contestualmente richiede al soggetto interessato l'immediata cessazione della inosservanza/violazione, con ripristino dei luoghi;
 - Redige apposita relazione scritta;
 - Attiva le azioni di competenza;

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 24

- In caso di grave violazione, informa DT ENAC ed eventuali altre Autorità competenti dell'accaduto.

5.1.90 Se non individuato:

- Dispone le operazioni necessarie alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi e delle attrezzature;
- In caso di grave violazione, informa DT ENAC ed eventuali altre Autorità competenti, dell'accaduto mediante apposita relazione scritta.

Attività di audit

5.1.91 Il gestore effettua verifiche ed ispezioni per constatare il rispetto ed il mantenimento della conformità legislativa ambientale da parte dei soggetti terzi.

5.1.92 Al termine delle suddette verifiche ed ispezioni invierà per iscritto un rapporto finale di audit segnalando le anomalie riscontrate indicando un termine per la risoluzione di tali anomalie.

Nel caso di mancata ottemperanza di quanto previsto, l'ente gestore applicherà i rimedi previsti dal contratto e/o quelli consentiti dalla legge (applicazione di penali, risoluzione contrattuale, risarcimento del danno etc.).

Lavaggio esterno aa/mm

5.1.93 Il Vettore, anche attraverso il suo Prestatore, dovrà comunicare l'esigenza di effettuare il lavaggio esterno dei propri aeromobili con un anticipo non inferiore alle 72 ore. La richiesta dovrà essere indirizzata dal lunedì al venerdì al COS, ai seguenti riferimenti: All. 5.1 prog. 3, specificando tipologia di aa/mm e orario di inizio e fine previsti delle operazioni. L'attività dovrà essere eseguita da Operatore certificato ai sensi del D.lgs. 18/99 alla Cat. 6.1, con esplicita autorizzazione alla pulizia esterna dell'aereo.

5.1.94 Il COS assegnerà la piazzola 02 per l'effettuazione dell'attività.

5.1.95 L'Operatore dovrà effettuare l'attività in assenza di condizioni climatiche avverse, esclusivamente nella piazzola assegnata, adottando la procedura e i prodotti dichiarati nel corso della Procedura di Inizio attività. In particolare, dovrà essere evitato lo spandimento del refluo derivante dall'attività sul piazzale e ogni contaminazione ambientale. Il refluo dovrà essere raccolto e smaltito a carico dell'Operatore in ottemperanza della normativa vigente.

5.1.96 L'inizio e il termine delle operazioni dovranno essere comunicati al COS (rif. All.5.1 prog. 3). La tempistica delle operazioni dovrà essere rispettata.

5.1.97 Trimestralmente l'Operatore dovrà inviare a SOGAER, all'indirizzo e-mail riportato in All. 5.1 prog. 24, copia della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei reflui prodotti dalle attività in esame.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 25

Convocazione Comitato Utenti

5.1.98 Entro la fine del mese di ottobre di ciascun anno il gestore provvederà alla convocazione del Comitato Utenti estendendone l'invito ai Prestatori e Autoproduttori presenti sullo Scalo indicando la data, la sede e l'oggetto della riunione con riferimento all'articolo 8 comma 2 del D.L. 18/99. Della riunione verrà redatto verbale, corredato di Foglio Firme attestante la presenza, a cura del Gestore che sarà trasmesso ai partecipanti e alla DT.

Attività di assistenza a passeggeri a ridotta mobilità (PRM)

Sono trattate in questo paragrafo le modalità di assistenza relative a quanto previsto dal Regolamento EU 1107/2006. La procedura completa per il servizio è descritta in allegato al presente RdS.

- 5.1.99 In accordo con quanto previsto nel Regolamento EU indicato, ai fini dell'applicazione dei diversi livelli di qualità previsti, i Vettori dovranno far pervenire le prenotazioni dell'assistenza con 36 ore di anticipo rispetto all'orario schedulato del volo, attraverso i messaggi CAL e PAL inviati all'indirizzo telex.
- 5.1.100 Le persone a ridotta mobilità, per chiedere l'assistenza, potranno utilizzare i citofoni posizionati davanti ad ogni ingresso al Terminal a quota partenze e al parcheggio multipiano in corrispondenza delle aree di parcheggio PRM, come indicato nella planimetria allegata alla Carta di Servizi dell'aeroporto. Sarà inoltre possibile chiedere assistenza direttamente ai banchi check-in.
- 5.1.101 Il passeggero in partenza sarà assistito dal momento dell'accoglienza, durante le procedure di: accettazione, controlli di sicurezza e documentali, fino all'imbarco che potrebbe avvenire in anticipo rispetto alla salita a bordo degli altri passeggeri. L'assistenza sarà considerata completata all'arrivo al posto assegnato nell'aeromobile, per tutti i tipi di assistenze.
- 5.1.102 Il passeggero in arrivo sarà assistito dallo sbarco, che dovrà avvenire dopo quello degli altri passeggeri, fino all'accompagnamento al punto in cui il passeggero potrà proseguire da solo (taxi, auto o accompagnatori), avendo effettuato gli eventuali controlli documentali o doganali previsti e aver recuperato il proprio bagaglio.
- 5.1.103 SOGAER gestisce una sala in area land-side, a livello partenze del Terminal, ove ospitare i passeggeri a ridotta mobilità nel caso che l'accettazione non fosse ancora iniziata. Nelle stesse sale potranno essere ospitati i passeggeri in arrivo nel caso dovessero attendere i propri accompagnatori per lasciare l'aeroporto.
- 5.1.104 L'eventuale sedia a ruote personale è considerata bagaglio da stiva del passeggero e, in quanto tale, la sua gestione è sotto la completa responsabilità del Vettore e dei suoi handler.
- 5.1.105 I livelli di servizio, nel pieno rispetto degli standard previsti dal documento ECAC/30 e recepiti dal Regolamento (CE) n.1107/2006 del 5 Luglio 2006 relativi ai diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo, sono stati integrati all'interno della Carta dei Servizi del Gestore.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 26

Informativa sul trattamento dei dati personali

5.1.106 Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento Europeo 2016/679 "GDPR" - e D.lgs. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni) viene fornita la seguente informativa.

1. Titolare del trattamento e dati di contatto

SOGAER S.p.A. (di seguito denominata SOGAER, o "Titolare"), con sede legale in Elmas, presso l'aeroporto "Mario Mamei" via dei Trasvolatori s.n., nella sua qualità di Titolare del trattamento (Data Controller) le comunica, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche "GDPR") con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali, che la suddetta normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi ivi previsti. I dati di contatto del titolare sono i seguenti: SOGAER S.p.A. – Società Gestione Aeroporto Mario Mamei Indirizzo: via dei trasvolatori, sn, 09067 Elmas (CA) Indirizzo e-mail: info@cagliariairport.it; Tel: +39 070 211211 – Fax: +39 070 241013

2. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD/DPO)

La SOGAER ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati personali, o data protection officer, che può essere contattato alla e-mail dpo@sogaer.it, o all'indirizzo via dei trasvolatori sn, 09067 Elmas (CA). Il Responsabile per la protezione dei dati personali, che ha, tra l'altro, la funzione di controllare l'osservanza di norme e policy in tema di trattamento di dati personali, può essere da lei contattato per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei suoi diritti.

3. Finalità del trattamento

I Suoi dati personali sono trattati al fine di:

- *Gestione e amministrazione dei contratti dei fornitori e consulenti, (ivi incluso la gestione del rapporto precontrattuale e/o l'inserimento presso l'albo fornitori della Società);*
- *Soddisfacimento degli adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;*
- *Adempimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti, in particolare quelli di cui al D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), e della Legge anticorruzione (L. 190/2012), e relativi decreti legislativi;*
- *Gestione degli adempimenti connessi al D.lgs. 231/2001 – Responsabilità amministrativa degli enti da reato - e al relativo modello organizzativo, di cui SOGAER è dotata;*
- *Gestione dell'eventuale contenzioso, esecuzione di controlli interni (sicurezza, produttività, qualità dei servizi, integrità e solidità patrimoniale), certificazione;*
- *Valutazione della sussistenza dei requisiti etici e giuridici individuati dalla Società nel Codice Etico e nell'ambito di audit;*
- *Invio di newsletter e comunicazioni informative.*

Le policy interne di SOGAER prevedono che tali dati personali – gestiti dai dipendenti della Società - siano raccolti in archivi cartacei e informatici e trattati con le modalità strettamente necessarie alle indicate finalità.

4. Base giuridica del trattamento

SOGAER tratta i Suoi dati personali lecitamente, ovvero laddove:

- 1. il trattamento sia necessario all'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta;*
- 2. il trattamento sia necessario per adempiere un obbligo legale di SOGAER.;*
- 3. il trattamento sia basato sull'interesse legittimo del titolare, ad esempio per la verifica dei requisiti etici e della solidità patrimoniale;*
- 4. il trattamento sia basato sul suo consenso espresso, per l'invio di newsletter e comunicazioni informative.*

5. Categorie di dati personali

I dati personali trattati per le finalità suindicate, e durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, sono: nome, indirizzo e altri dati di contatto (numero telefonico, indirizzo e-mail e PEC);

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 27

*data/luogo di nascita, nazionalità, attività professionale, dati del documento d'identità, dati di sottoscrizione, codice fiscale, partita IVA;
dati bancari e di pagamento, dati assicurativi;
dati relativi alle esperienze formative, lavorative e professionali. La Società potrà effettuare trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati esclusivamente nei casi previsti dalla legge o dall'Autorità pubblica (ad esempio, per la verifica delle condizioni ostative alla partecipazione a gare e bandi ai sensi del Codice dei contratti e per la verifica dei requisiti di onorabilità).*

6. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a

- 1. professionisti, consulenti esterni e loro incaricati che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;*
- 2. società di servizi, società e studi di consulenza o di elaborazione dati;*
- 3. istituti bancari e assicurazioni che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;*
- 4. organismi di controllo e certificazione contabile;*
- 5. società del gruppo, partecipate, controllate, controllanti o collegate alla nostra società;*
- 6. enti e amministrazioni pubbliche.*
- 7. Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge.*
- 8. Dipendenti e collaboratori della SOGAER, espressamente designati e autorizzati a cui sono state fornite istruzioni specifiche. Gli autorizzati hanno livelli differenziati di accesso, a seconda delle specifiche mansioni.*

I Suoi dati, esclusivamente per quanto previsto dagli obblighi in tema di pubblicità legale e di trasparenza, e nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati stessi, potranno essere soggetti a diffusione.

7. La fonte da cui hanno origine i dati personali

I dati personali che la società tratta sono raccolti presso l'interessato, oppure possono essere ottenuti anche attraverso altri canali tra cui, per esempio:

- siti web e social network, in ordine a cui la invitiamo a consultare le informative specifiche, pubblicate sul sito della Società, e sui siti dei terzi gestori delle piattaforme;*
- elenchi pubblici e fonti accessibili al pubblico (ad esempio registri commerciali e di categoria, organi di stampa, media);*
- altri Titolari/Contitolari del trattamento, comprese le società del Gruppo.*

8. Trasferimento dei dati a un paese terzo

I suoi dati non verranno trasferiti al di fuori dell'Unione europea

9. Periodo di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui la Società sia soggetta a obblighi di conservazione prevista, anche per finalità contabili e fiscali (ad esempio l'obbligo di conservare le fatture e la documentazione per 10 anni). o per altre finalità, da legge o regolamento.

10. Diritti dell'interessato

Di seguito vengono indicati i Suoi diritti:

- ha il diritto di chiedere a SOGAER l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi, la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti, la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo, ad esempio se i Suoi dati sono trattati illecitamente), la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR, ad esempio i Suoi dati sono trattati illecitamente).*
- ha il diritto, qualora la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia automatizzato, alla portabilità dei dati personali, ovvero può richiedere ed ottenere da SOGAER i Suoi dati personali in formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico e può fornire tali dati ad un altro titolare del trattamento, anche in maniera automatizzata, ove tecnicamente possibile*

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 28

- *ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano.*
- *ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, se il trattamento è basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguarda dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento effettuato prima della revoca rimane comunque lecito.*
- *ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).*

Per l'esercizio dei suddetti diritti, o per richiedere informazioni o chiarimenti, Lei può rivolgersi al Titolare o al Data Protection Officer, ai contatti suindicati.

11. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

Per quanto riguarda le comunicazioni di dati personali per un obbligo contrattuale (ad esempio la stipula o l'esecuzione del contratto) o legale (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.

12. Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

I suoi dati personali non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 29

Divieto di Fumo

- 5.1.107 Ai sensi della normativa vigente in materia, del Manuale d'Aeroporto e del presente Paragrafo del Regolamento di Scalo, è vietato fumare, anche sigarette di tipo elettronico, all'interno di tutte le aree del Terminal ed in airside.
- 5.1.108 Con riferimento ai rispettivi ambiti di applicazione, ogni violazione al divieto di fumo sarà punita ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 584/1975 (come modificato dalla Legge n. 448/2001 e dalla Legge n.311/2004) ovvero ai sensi del presente Regolamento di Scalo.
- 5.1.109 Il gestore aeroportuale cura l'osservanza del divieto, esponendo, ove previsto dalla legge, in posizione visibile, cartelli riproducenti il divieto, la norma e l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.
- 5.1.110 Tutti gli Operatori sono tenuti ad informare e formare il proprio personale in merito a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di tutela del diritto alla salute dei soggetti "non fumatori" ed in merito alle sanzioni applicabili ai trasgressori.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 30

5.2 MODALITA' DI GESTIONE DEGLI ADDEBITI E DEL CREDITO

Parte generale

- 5.2.1 Tutti gli Operatori sono tenuti al pagamento dei corrispettivi per beni, infrastrutture e servizi messi a disposizione o resi dal Gestore.
- 5.2.2 Il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità e i termini previsti dai contratti e dagli accordi sottoscritti tra le parti e comunque, anche in assenza di specifico contratto o accordo scritto, entro e non oltre la data di scadenza riportata sulle fatture emesse da SOGAER.
- 5.2.3 I prestatori devono fornire idonea cauzione in coerenza con quanto previsto dal Gestore, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte nei confronti di SOGAER collegate e/o connesse all'esercizio delle attività previste dal Contratto e dell'uso dei beni necessari o strumentali all'esercizio delle stesse nonché al pagamento di eventuali penali.
- 5.2.4 Qualsiasi contestazione relativa alla fatturazione dovrà essere formulata per iscritto, completa di motivazioni ed importi, e trasmessa al Gestore entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura.
- 5.2.5 Il Gestore sarà tenuto a fornire risposta a dette contestazioni entro 60 giorni dalla loro ricezione. Qualora le verifiche, in ragione della loro complessità, comportino tempi più lunghi e/o la necessità di una analisi congiunta tra le parti, il Gestore ne darà comunicazione all'operatore entro i termini indicati provvedendo contestualmente a fornire i nuovi tempi per la risposta o a indire un incontro con l'operatore stesso.
- 5.2.6 Nel caso in cui vengano riconosciute valide (interamente o in parte) le contestazioni formulate dall'operatore, la relativa nota di credito sarà emessa dal Gestore entro 30 giorni dalla risposta.

Diritti aeroportuali e tasse aeroportuali

- 5.2.7 Ogni Vettore, in assenza di specifico accordo con il Gestore, è tenuto al pagamento di diritti e tasse aeroportuali (come stabilito dall'art. 802 del Codice della Navigazione, dalla L. 324/76 e, secondo quanto previsto dall'art. 15 del DPR 1085/82), nonché dei corrispettivi previsti dal Gestore per i servizi e le infrastrutture utilizzati dal Vettore o dall'aeromobile, prima della partenza dell'aeromobile stesso.
- 5.2.8 Al fine di agevolare l'operatività dello scalo e semplificare le operazioni complessive di predisposizione alla partenza degli aeromobili, il Vettore ed il Gestore potranno concordare specifiche modalità di gestione del pagamento anticipato che garantiscano comunque l'effettivo adempimento all'obbligo di pagamento prima del decollo per singolo volo o gruppi di voli.
- 5.2.9 Il pagamento posticipato potrà essere accordato esclusivamente a Vettori che abbiano raggiunto specifici accordi in tal senso con il Gestore.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 31

Corrispettivi per servizi di assistenza a terra

- 5.2.10 I corrispettivi per i servizi di assistenza a terra, ove non prestati dal Gestore, sono determinati direttamente tra il Vettore ed i suoi fornitori. Il Gestore è pertanto estraneo a qualsiasi contenzioso e/o richiesta che dovesse sorgere tra le suddette parti contraenti in relazione all'addebito, alla erogazione ed al pagamento di tali servizi.
- 5.2.11 Il Vettore è tenuto al pagamento dei servizi secondo le modalità concordate con i suoi fornitori, inoltre dovrà assicurare che gli accordi in essere prevedano corrispettivi e modalità di erogazione degli stessi idonei a garantire i livelli di qualità e di sicurezza previsti sullo scalo.
- 5.2.12 Qualora, in caso di mancato pagamento, il prestatore intenda procedere all'interruzione parziale dei servizi forniti, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Gestore ed all'ENAC DT, fermo restando l'obbligo da parte del prestatore stesso di garantire i servizi di assistenza a terra minimi inerenti alla sicurezza ed il trattamento di persone/animali/beni in arrivo. In particolare, dovranno essere garantiti:
- in arrivo, l'assistenza a passeggeri, animali e beni trasportati (es. sbarco passeggeri, sbarco e riconsegna bagagli e animali, inoltre bagagli in transito, sbarco e trasporto alle strutture di trattamento delle merci e della posta);
 - in partenza, eventuali servizi di assistenza all'aeromobile e all'equipaggio (es. controlli di sicurezza sull'aeromobile, centraggio/piano di carico, trasporto equipaggio, push back).
- 5.2.13 L'adozione di detti provvedimenti potrà essere attuata dal singolo prestatore in relazione ai servizi dallo stesso erogati, all'entità ed alla natura delle inadempienze del Vettore interessato. Il prestatore ed il Gestore non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili di qualsivoglia conseguenza nei confronti di qualsiasi soggetto (Vettore, suoi fornitori, suoi clienti, altri terzi, etc.) derivante dalle azioni di cui trattasi.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 32

5.3 GESTIONE INFRASTRUTTURE

Parte generale

- 5.3.1 Le infrastrutture a gestione centralizzata dell'aeroporto di Cagliari Elmas, individuate dall'ENAC ai sensi dell'art.9 del D.lgs. 18/99, sono attualmente quelle di seguito elencate:
- sistema di smistamento e riconsegna bagagli.
 - pontili per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri o altri sistemi non frazionabili di trasporto dei passeggeri.
 - impianti centralizzati di alimentazione, condizionamento e riscaldamento aeromobili.
 - sistemi centralizzati di sghiacciamento aeromobili.
 - sistemi informatici centralizzati (informativa al pubblico, sala annunci, sistema di scalo cute, etc.).
- 5.3.2 Ciascun Operatore dovrà ottenere per il proprio personale, ove previste, le autorizzazioni e le abilitazioni nominative stabilite da SOGAER per l'uso o la manovra di determinate apparecchiature o impianti. SOGAER si riserva comunque la facoltà di richiedere in qualsiasi momento a ciascun Operatore documentazione comprovante l'avvenuto addestramento del personale per l'utilizzo delle apparecchiature ed impianti presenti in aeroporto ed oggetto del presente Regolamento.
- 5.3.3 Sarà facoltà di SOGAER rendere utilizzabili infrastrutture, impianti e attrezzature solo previa identificazione dell'utilizzatore mediante tessere magnetiche o altro mezzo idoneo.
- 5.3.4 La manutenzione delle infrastrutture e degli impianti gestiti da SOGAER, ove non diversamente specificato ed ove non diversamente regolato da accordi, anche contrattuali, è a cura e a carico di SOGAER, che garantisce il mantenimento in efficienza delle suddette infrastrutture ed impianti attraverso le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ciascun utilizzatore dovrà comunque, prima dell'utilizzo, verificare che gli impianti funzionino correttamente, nell'interesse della sicurezza delle persone e del regolare svolgimento delle attività aeroportuali, segnalando tempestivamente a SOGAER eventuali malfunzionamenti di infrastrutture, impianti ed attrezzature per consentire un rapido ripristino della funzionalità, un'analisi delle problematiche riscontrate e stabilire le cause e responsabilità del malfunzionamento anche ai fini del calcolo di livelli di servizio eventualmente stabiliti.
- 5.3.5 Qualunque malfunzionamento di impianti e infrastrutture rilevato durante l'utilizzo da parte di un Operatore dovrà essere prontamente segnalato da quest'ultimo ai riferimenti di SOGAER indicati in allegato al presente Regolamento, senza effettuare tentativi di riparazione o ripristino.
- 5.3.6 In caso di malfunzioni di sistemi informatici e di telecomunicazione, la segnalazione dovrà essere inoltrata alla SUPERVISIONE SOGAER.
- 5.3.7 Qualunque malfunzionamento di impianti e infrastrutture comunque rilevata o di cui un Operatore venga a conoscenza dovrà essere, nell'interesse comune e nello spirito di reciproca collaborazione, segnalata al COS SOGAER.
- 5.3.8 Qualsiasi danneggiamento di infrastrutture o impianti causato da personale di un Operatore o di cui lo stesso venga a conoscenza, dovrà essere immediatamente segnalato al COS SOGAER. Inoltre, deve essere inviata una e-mail al seguente indirizzo cos@sogaer.it indicando, qualora possibile e/o disponibili, le informazioni relative all'evento, quali a titolo esemplificativo: data, ora, luogo, descrizione evento, infrastruttura oggetto del danneggiamento, documentazione fotografica, dati di eventuali mezzi coinvolti e del responsabile del danneggiamento.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 33

- 5.3.9 Le infrastrutture e gli impianti aeroportuali dovranno essere usati in modo proprio, secondo le istruzioni del presente Regolamento, esclusivamente per gli scopi a cui sono destinati, tenendo conto delle relative specificità e rischi e delle limitazioni derivanti dal fatto di operare in area aeroportuale, e senza provocare incidenti o danneggiamenti di qualsiasi tipo. Ciascun Operatore dovrà in particolare utilizzare le infrastrutture e gli impianti nel rispetto della normativa vigente e non ostacolando le attività di qualsiasi altro operatore presente nell'area al momento dell'utilizzo, particolarmente in aree, come ad esempio quelle prossime agli impianti di smistamento bagagli, caratterizzate dalla presenza di più operatori contemporaneamente.
- 5.3.10 SOGAER effettuerà controlli sul corretto utilizzo degli impianti da parte degli Operatori e sui conseguenti adempimenti amministrativi, nell'interesse di tutti i soggetti operanti in aeroporto oltre che di sé stessa in qualità di Gestore Aeroportuale. Usi non corretti che abbiano provocato anomalie di funzionamento e/o richieste di intervento a SOGAER per guasti inesistenti potranno dar luogo ad addebiti da parte di SOGAER all'Operatore interessato. In caso di gravi o ripetuti inadempimenti operativi o amministrativi, potrà essere prevista la limitazione o la sospensione dell'utilizzo delle infrastrutture, fatta salva la continuità di assistenza a terra nella loro configurazione minima (ad esempio non concessione di banchi check-in e assegnazione dei voli a piazzola remota anziché al loading bridge), nonché il ricorso all'applicazione delle garanzie contrattuali, e successiva segnalazione all'ENAC per l'applicazione di sanzioni (vedi cap. 11).
- 5.3.11 Istruzioni o regole specifiche, anche temporanee, riguardanti la circolazione in determinate aree e/o per l'utilizzo di particolari attrezzature, infrastrutture o impianti, anche non contenute nel presente Regolamento, potranno essere esposte in maniera visibile presso gli stessi in qualsiasi momento, anche senza comunicazione agli Operatori interessati. Il personale addetto alle operazioni sarà tenuto a prenderne conoscenza e ad attenersi alle istruzioni stesse.
- 5.3.12 L'Operatore non ha facoltà di concedere ad altri gli spazi e le infrastrutture a qualsiasi titolo assegnate, né di svolgervi attività diverse da quelle previste, né di effettuare modifiche senza esplicita autorizzazione da parte di SOGAER.
- 5.3.13 L'Operatore dovrà utilizzare le infrastrutture aeroportuali nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni, vigenti e future, a carattere generale, emanate dal gestore per il loro corretto utilizzo ed altresì secondo le disposizioni emanate e future dalla DT ENAC e da ogni altra Autorità competente, tese alla tutela della sicurezza e della operatività dello scalo.
- 5.3.14 L'Operatore assume ogni responsabilità per danni a persone e cose connessi direttamente o indirettamente all'utilizzo delle infrastrutture aeroportuali, manlevando SOGAER da qualsiasi richiesta o pretesa da chiunque avanzata in relazione al già menzionato utilizzo.
- 5.3.15 L'Operatore garantisce che i propri mezzi ed attrezzature siano compatibili con le interfacce delle infrastrutture aeroportuali e si assume ogni responsabilità per eventuali danni alle stesse derivanti e/o comunque connessi all'utilizzo di propri mezzi ed attrezzature eventualmente non compatibili.
- 5.3.16 Qualora sia accertato da SOGAER un uso delle infrastrutture aeroportuali non conforme alle prescrizioni che sono contenute nei già menzionati regolamenti e procedure, l'Operatore potrà incorrere nell'applicazione degli addebiti e/o sanzioni previsti.
- 5.3.17 L'Operatore dovrà utilizzare i beni di uso comune in modo da garantire la piena e continuativa operatività dello scalo e consentire il contestuale uso di detti beni da parte di tutti gli operatori aeroportuali e dei passeggeri.
- 5.3.18 L'Operatore prende atto ed accetta che la progettazione, realizzazione, allestimento e gestione di tutte le infrastrutture ed impianti di uso comune e centralizzati per l'assistenza a terra nell'aeroporto di Cagliari Elmas sono di esclusiva competenza di SOGAER.
- 5.3.19 Eventuali trasformazioni, ampliamenti, riduzioni e ristrutturazioni delle infrastrutture aeroportuali, e comunque l'esecuzione di lavori sulle stesse, che possano ridurre l'operatività degli Operatori, non costituiranno, per gli stessi, titolo per avanzare alcuna pretesa di indennizzo alcuno.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 34

5.3.20 È fatto obbligo agli operatori turistici, agenti di viaggio e loro similari di svolgere qualsiasi tipo di attività di assistenza (quali ad. es. convocazioni, identificazioni e consegna materiale di viaggio) esclusivamente nelle aree prospicienti ai banchi / locali a loro subconcessi da SOGAER. È fatto espressamente divieto di svolgere le suddette attività presso i banchi check-in.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 35

Assegnazione piazzole di sosta aa/mm

Sono trattati nel presente paragrafo i flussi informativi e le modalità relative al processo di assegnazione e utilizzo di piazzole remote e piazzole dotate di pontili d'imbarco per gli aeromobili in arrivo e partenza su CAG, con l'esclusione delle modalità di utilizzo delle infrastrutture ed impianti di piazzola (pontili, climatizzazione, 400 Hz, guide ottiche).

- 5.3.21 Per tutti i voli autorizzati, SOGAER definisce una programmazione che ha l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture.
- 5.3.22 La programmazione e l'assegnazione delle posizioni di sosta viene effettuata dal COS SOGAER, sotto la propria responsabilità, tenuto conto delle condizioni generali e contingenti di agibilità delle singole piazzole, in relazione alle caratteristiche tecnico-operative dei singoli aeromobili e sulla base dei seguenti criteri:
- Routing e ambito volo;
 - Capacità piazzola;
 - Eventuali limitazioni programmate nell'utilizzo delle piazzole per motivi tecnici ed operativi;
 - Altri criteri di fondamento regolamentare (criteri doganali, voli sensibili, ecc.) o di natura economico/commerciale.
- 5.3.23 Al momento della programmazione dei voli, viene definita l'area e la piazzola assegnata a ciascun volo. Tale pianificazione viene aggiornata in funzione delle successive variazioni operative ed è da intendersi indicativa e non vincolante.
- 5.3.24 Questa programmazione viene comunicata sia ai Vettori che agli Handler per consentire loro di predisporre le azioni di competenza. La stessa programmazione viene aggiornata da SOGAER a meno di 24h dall'operativo alla situazione reale, tenendo conto di:
- Capacità ricettiva della piazzola, in termini di tipologia di aeromobile, utilizzando le piazzole al massimo della capacità.
 - Aggiornamento degli orari operativi dei voli.
 - Inserimento dei voli non programmati e cancellazione di voli programmati.
 - Variazioni di tipologia di aeromobili.
 - Vincoli e restrizioni operative.
 - Specifiche disposizioni degli Enti di Stato per ragioni di sicurezza o altre fondate esigenze.
 - Massimizzazione loading bridge.
 - Fermi dei loading bridge per avaria e altre limitazioni di utilizzo delle infrastrutture airside per manutenzioni ordinarie o straordinarie.
- 5.3.25 L'aggiornamento della pianificazione viene comunicato dal COS SOGAER a tutti gli stakeholder previsti, interni ed esterni tramite apposita mailing list agli uffici operativi preposti ed in tempo reale, anche mediante sistemi informatici.

Capacità piazzole di sosta aeromobili

- 5.3.26 La capacità di ciascuna piazzola viene costantemente tenuta aggiornata a cura del COS SOGAER, e trasmessa agli operatori interessati, in occasione di ogni variazione.

Gestione piazzole di sosta aeromobili

- 5.3.27 Per i voli in arrivo, l'assegnazione della piazzola effettuata da COS SOGAER (confermata o variata rispetto alla pianificazione) avverrà contestualmente all'avvicinamento del volo comunicato dai sistemi informativi di scalo.
- 5.3.28 Qualora possano avvenire eventuali cambi di aa/mm, il vettore/handler comunica tempestivamente al COS SOGAER le variazioni in modo da attuare una gestione tattica della programmazione.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 36

- 5.3.29 A circa 5 minuti dall'orario previsto di atterraggio del singolo volo, COS SOGAER conferma la disponibilità della piazzola assegnata imputando l'avvicinamento dell'aeromobile nel sistema operativo di scalo BOP consultabile nelle interfacce per gli handler e per la TWR ENAV, che a sua volta lo comunica al Comandante del volo.
- 5.3.30 In caso di indisponibilità del sistema menzionato, viene utilizzata l'avviso via messaggio e-mail / telex per gli handler e via telefono registrato per ENAV.
- 5.3.31 Eventuali richieste di variazione piazzola rispetto al pianificato sono effettuate dal Vettore o dall'Handler delegato dal Vettore al COS SOGAER.
- 5.3.32 Successivamente all'avvenuta assegnazione della piazzola di cui al punto precedente, COS SOGAER potrà comunque modificare l'assegnazione stessa in qualsiasi momento, per esigenze tecniche o operative.
- 5.3.33 Dal momento in cui la piazzola assegnata è confermata, la stessa diventa di utilizzo esclusivo del Vettore. Di conseguenza, vi possono accedere ed operare esclusivamente personale e mezzi di società che forniscano servizi al Vettore stesso, del Gestore aeroportuale e/o Enti di Stato. L'utilizzo esclusivo cessa al termine delle procedure coordinate di rilascio della piazzola stessa.
- 5.3.34 Successivamente all'avvenuta assegnazione della piazzola, il Vettore/Prestatore/Autoproduttore dovrà predisporre, in tempo utile rispetto all'orario del blocco (STA o ultimo ETA comunicato dal Vettore), le risorse (uomini, mezzi e attrezzature) adeguate all'erogazione del servizio di assistenza.
- 5.3.35 In caso di esigenza di trasferimento di un aeromobile ad una nuova piazzola, il Vettore interessato dovrà inviare un telex/mail a COS SOGAER indicando la registrazione dell'aeromobile, il volo previsto di destinazione ed eventuali ulteriori esigenze. COS SOGAER, sulla base della situazione operativa e delle eventuali esigenze espresse dal Vettore, designerà la piazzola per la partenza e la comunicherà via telex/mail, con il relativo orario di inizio disponibilità, in tempo utile per consentire le operazioni di traino dell'aeromobile e di allestimento del volo.
- 5.3.36 La disponibilità della piazzola cessa 5 minuti dopo l'STD o l'ultimo ETD comunicato dal Vettore/Prestatore/Autoproduttore al momento dell'impegno della piazzola. Ogni eventuale impegno aggiuntivo dovrà essere, non appena noto, richiesto dal Vettore a COS SOGAER, che valuterà, sulla base delle esigenze operative generali, se consentire il prolungamento d'uso della piazzola o se richiedere lo spostamento dell'aeromobile.
- 5.3.37 Qualora per esigenze operative sia ritenuto necessario il traino verso altra piazzola, COS SOGAER lo comunicherà al Vettore/Prestatore/Autoproduttore, indicando il momento in cui è necessario che la piazzola sia resa libera e l'indicazione della nuova piazzola di destinazione. Il traino dovrà essere attivato dal Vettore/Prestatore/Autoproduttore nei tempi richiesti da COS SOGAER.
- 5.3.38 Nei casi eccezionali di saturazione delle posizioni regolamentari di sosta, COS SOGAER potrà destinare delle aree di manovra preventivamente identificate, ove non ostino condizioni tali da pregiudicare la sicurezza, alla sosta di quegli aeromobili che, terminate le operazioni di imbarco e/o a causa di problemi di traffico aereo, siano in attesa di proseguire per le fasi di decollo. Tali operazioni avverranno sotto la supervisione del SERVIZIO TECNICO PISTA SOGAER.
- 5.3.39 Nei casi in cui la capacità aeroportuale sia temporaneamente limitata, con preavviso breve o nullo, a seguito di incidenti aeronautici, gravi emergenze in atto, penalizzazioni infrastrutturali, impiantistiche e/o operative, condizioni meteo estreme, fenomeni naturali di grave entità, si pone la necessità di procedere ad una limitazione del flusso del traffico aeroportuale al fine di garantire una pianificazione "deliverable" per tutte le compagnie aeree. A tale scopo si applica la "Procedura per la limitazione temporanea della capacità aeroportuale a seguito di irregolarità operative" riportata in allegato al presente RdS.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0</i>
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 37

Utilizzo delle piazzole di sosta da parte degli handler

- 5.3.40 Non appena nota l'assegnazione della piazzola, il Vettore/Prestatore/Autoproduttore deve accertarsi che la piazzola stessa, nelle aree delimitate di manovra dell'aeromobile e del pontile e in corrispondenza dei pozzetti degli impianti e degli accessi agli estintori, sia completamente libera da automezzi e materiali di qualsiasi genere. Eventuali problemi che impediscano l'utilizzo della piazzola di sosta vanno gestiti come riportato al paragrafo successivo.
- 5.3.41 Al termine dell'utilizzo, ciascun Vettore/Prestatore/Autoproduttore deve lasciare la piazzola, comprese le aree contigue, completamente libera da materiali, carrelli ed automezzi di qualsiasi genere e in condizioni tali da poter essere immediatamente utilizzata per il volo successivo. Quanto sopra a tutela della sicurezza delle persone, dell'integrità di aeromobili e automezzi, del regolare funzionamento dello scalo.
- 5.3.42 SOGAER può effettuare ispezioni per verificare il rispetto delle regole riguardanti lo sgombero delle piazzole dopo l'utilizzo, attuando, in caso di inadempienza, i provvedimenti operativi più opportuni, per ragioni di sicurezza e per consentire il regolare svolgimento delle attività aeroportuali.
- 5.3.43 La conferma di effettivo inizio e termine dell'impiego di ciascuna piazzola, sarà nel breve termine confermata dal sistema di rilevazione AIS a disposizione degli handler. Nelle more della suddetta implementazione e comunque in caso di anomalia, verranno utilizzate le informazioni inviate tramite telex standard MVT inviate secondo le modalità previste al paragrafo 8.1 (Informazioni Operative sui Voli). In caso di aeromobile proveniente da o diretto verso altra piazzola tale informazioni saranno rilevate da altro messaggio inviato al COS SOGAER.

Gestione anomalie, malfunzioni e situazioni operative critiche

- 5.3.44 Qualsiasi anomalia riscontrata dal Vettore/Prestatore/Autoproduttore in relazione all'utilizzo delle piazzole dovrà essere immediatamente comunicata al COS SOGAER (utenza registrata 070 21 12 15 30). In caso di indisponibilità degli impianti di piazzola (400Hz, pre-condizionamento aeromobile, ecc.), il Vettore/Prestatore/Autoproduttore dovrà garantire la disponibilità di mezzi alternativi per il normale svolgimento dell'attività nei tempi di rotazione aeromobile previsti.
- 5.3.45 COS SOGAER, nel caso in cui venga segnalato o rilevato direttamente la difficoltà di utilizzo dei piazzali in sicurezza o l'impedimento nello svolgimento delle attività di assistenza per la presenza di materiali e/o automezzi lasciati dal precedente Vettore/Prestatore/Autoproduttore, inviterà quest'ultimo allo sgombero immediato della piazzola o dell'area, riservandosi la facoltà di provvedere direttamente in caso di inadempienza, per ragioni di sicurezza e per consentire il regolare svolgimento delle attività aeroportuali, addebitando al soggetto inadempiente i costi sostenuti e i danni subiti.
- 5.3.46 Qualsiasi comunicazione o richiesta di informazione operativa riguardante i processi regolamentati nel presente paragrafo sarà indirizzata da SOGAER al riferimento del Vettore / Prestatore / Autoproduttore.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 38

5.4 AVIAZIONE GENERALE

Operatività terminal

- 5.4.1 L'operatività del Terminal di Aviazione Generale, per brevità T.A.G, è garantita dalla presenza del personale SOGAER che gestisce la struttura, dalla contestuale presenza delle Forze dell'Ordine (Polizia e Guardia di Finanza), degli operatori della SOGAER Security e dell'Agenzia delle Dogane.
- 5.4.2 I controlli in materia di security e doganali sono disponibili secondo il programma voli distribuito giornalmente e settimanalmente dal COS.
- 5.4.3 Gli Operatori Aerei e/o gli Handlers, che intendono programmare voli in orari oltre la normale apertura del Terminal di Aviazione Generale, dovranno inoltrare richiesta all'indirizzo e-mail general.aviation@cagliariairport.it, con un preavviso di almeno 24 h, il Gestore farà il possibile per assicurare il servizio anche con preavvisi inferiori alle 24 h e compatibilmente con la disponibilità degli enti preposti.
- 5.4.4 Qualora gli Operatori Aerei e/o gli Handler volessero usufruire del Terminal Aviazione Generale in orari oltre la normale apertura, potranno fare richiesta al COS che provvederà ad informare il personale SOGAER reperibile incaricato. Tale chiamata in servizio verrà addebitata per l'importo totale previsto dalle condizioni stabilite dalla extension fee, pubblicate sul sito del gestore, anche in caso di successiva cancellazione della richiesta.

Aree e servizi terminal

- 5.4.5 Gli operatori aerei che avessero l'esigenza di usufruire delle aree o dei servizi disponibili nella struttura del T.A.G, a seguito di prenotazione commerciale, possono usufruire di:
- Sale VIP (bar, TV, internet);
 - Sale business (PC, internet, linea telefonica);
 - Sala riunioni;
 - Crew rest (ufficio operativo, angolo relax).
- 5.4.6 Agli operatori sub-concessionari di un ufficio operativo presso il Terminal di Aviazione Generale, qualora il loro personale addetto dovesse lavorare presso il T.A.G. senza la presenza degli addetti della reception del Terminal Sogaer, in nessun momento la struttura potrà rimanere senza presidio. Si precisa inoltre che l'abilitazione degli operatori ad accedere al proprio ufficio operativo presso il Terminal è consentita per il solo spazio in sub-concessione.
- 5.4.7 L'utilizzo del T.A.G. per il transito di passeggeri, equipaggi o handler è garantita dalla presenza del personale SOGAER e dalla contestuale presenza delle Forze dell'Ordine, degli operatori della Sogaer Security e dell'Agenzia delle Dogane. L'utilizzo del Terminal da parte di passeggeri e crew non può avvenire senza la presenza del personale Sogaer.

Assistenza ai voli non programmati

- 5.4.8 Sono da considerarsi NON PROGRAMMATI tutti i voli General Aviation, Ambulanza/trasporto organi, voli di Stato, voli dirottati e/o privi di PPR, per i quali i singoli servizi di competenza degli Handler non siano stati precedentemente concordati.
- 5.4.9 SOGAER, per mezzo del COS, garantisce l'applicazione dell'Ordinanza ENAC 04/2006, individuando l'Handler cui affidare l'assistenza per le operazioni a terra, in relazione a:
- tipologia dell'aeromobile;
 - disponibilità delle attrezzature di rampa necessarie per l'assistenza;
 - presenza sul campo dell'Handler;
 - concomitanza di assistenze in atto da parte degli Handlers;
 - rintracciabilità dell'Handler.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 39

- 5.4.10 L'Handler incaricato dal COS attraverso comunicazione via telefono registrato, telex e/o fax, non può rifiutarsi di prestare la sua assistenza all'aeromobile "non programmato".
- 5.4.11 Il COS informerà immediatamente la DT ENAC e Polizia di Frontiera Aerea, del diniego opposto da un qualsiasi Prestatore di servizi chiamato a fornire i servizi di assistenza resi obbligatori dall'Ordinanza DA in vigore.

Accesso all'airside di passeggeri dei voli non programmati

- 5.4.12 Tutte le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri degli aeromobili "NON PROGRAMMATI" che dovessero operare negli orari di apertura del Terminal di Aviazione Generale, a seguito di coordinamento con gli Enti preposti ai controlli in materia di security e dogana, verranno gestite nel Terminal Aviazione Generale.
- 5.4.13 Le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri degli aeromobili "NON PROGRAMMATI" che dovessero operare negli orari di chiusura del Terminal di Aviazione Generale, verranno effettuate dal varco passeggeri del Terminal Commerciale.

5.5 VOLI TURISTICI E LAVORO AEREO

- 5.5.1 L'ingresso dei passeggeri di voli turistici e di lavoro aereo alle aree sterili deve obbligatoriamente essere effettuato dai varchi per il controllo delle persone dell'aerostazione aviazione commerciale.
- 5.5.2 L'Esercente/Società provvederà a presentare alla Polizia di Frontiera, l'elenco nominativo delle persone munite di tessera aeroportuale deputate ad effettuare la scorta per l'ingresso in area sterile dei passeggeri, in osservanza della normativa vigente.
- 5.5.3 I passeggeri dovranno essere scortati dal pilota dell'Esercente/Società operante il volo, che presenterà il MODULO DI ACCESSO nel quale dichiara di assumersi la responsabilità ed il controllo in area critica dei passeggeri riportati nel modulo, indicando contestualmente l'orario di ingresso e di uscita dall'aeroporto al termine del volo.
- 5.5.4 Il passeggero che si presenta ai varchi di controllo dovrà essere provvisto di un documento di riconoscimento per l'accertamento dell'identità, che verrà effettuato ai varchi di controllo.
- 5.5.5 L'accesso all'area volo dei passeggeri scortati avverrà dalla porta operatori della sala partenze nazionali al piano terra, con l'apertura della porta che verrà effettuata dall'operatore dell'Handler di riferimento per il successivo trasporto dei passeggeri dal terminal al piazzale aeromobili.
- 5.5.6 L'Esercente/Società per ogni volo avrà cura di comunicare al COS mediante linea telefonica registrata, al fine della riscossione dei diritti di imbarco, le informazioni prevolesse relative a:
- destinazione;
 - numero dei passeggeri;
 - nome del comandante;
 - orario previsto di partenza.
- 5.5.7 In occasione di voli con scalo di destinazione internazionale (extra Schengen) l'Esercente/Società operante il volo dovrà effettuare i controlli previsti dalla normativa, informando gli Enti di controllo preposti.
- 5.5.8 Per i voli in arrivo, terminato il volo, l'Esercente/Società accompagnerà i passeggeri a bordo del veicolo dall'aeromobile alla sala arrivi nazionali, per scortarli fino all'uscita dall'area sterile.
- 5.5.9 In occasione di voli con scalo di provenienza internazionale (extra Schengen) l'Esercente/Società operante il volo dovrà provvedere a recarsi in area doganale per effettuare i controlli previsti dalla normativa, informando gli Enti di controllo preposti.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 40

5.6 VOLI AMBULANZA E TRASPORTO ORGANI

- 5.6.1 Per i voli che trasportano organi da trapianto e per tutti i voli ambulanza che effettuano il trasporto di passeggeri che necessitano di assistenza sanitaria, gli Handlers di riferimento avranno cura di informare con congruo anticipo il COS, il quale provvederà, compatibilmente al programma voli, ad assegnare una piazzola di sosta aeromobili in prossimità del varco sud, al fine di favorire le operazioni d'accesso dei mezzi di soccorso.
- 5.6.2 L'accesso dal varco doganale (sud) dei mezzi di soccorso e dell'eventuale personale medico a bordo, è garantito dalla presenza della Polizia di Frontiera.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 41

5.7 ACCESSO AGLI SPAZI COMMERCIALI

- 5.7.1 In questo capitolo vengono descritti i criteri e le modalità con le quali SOGAER affida attraverso subconcessioni gli spazi commerciali ubicati all'interno dell'aerostazione di aviazione commerciale e dell'aerostazione di aviazione generale, o comunque interni al sedime aeroportuale.
- 5.7.2 Tali spazi sono individuati all'interno del piano per la destinazione d'uso degli spazi aeroportuali.
- 5.7.3 SOGAER procede all'affidamento degli spazi commerciali selezionando i sub concessionari nel rispetto dei principi di trasparenza, favorendo la più ampia concorrenza tra gli operatori e la maggior apertura possibile al mercato. La selezione dei sub concessionari viene effettuata con modalità diverse in funzione della tipologia degli spazi che vengono assegnati nel rispetto delle procedure e del Modello Organizzativo Gestionale Sogaer.

Consegna spazi

- 5.7.4 Lo spazio sub concesso sarà consegnato dalla SOGAER al sub concessionario. Della consegna sarà redatto apposito "verbale di accesso e inizio attività". La sottoscrizione del preaccordo o del contratto costituisce condizione essenziale per la consegna dello spazio.

Allestimento nuovi punti di vendita

- 5.7.5 Qualora il sub concessionario entrante, necessitasse di modificare lo stato del locale o allestire il nuovo spazio dovrà presentare il Progetto esecutivo a firma di un tecnico che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere approvato dal PH Progettazione.
- 5.7.6 Tale progetto dovrà tener conto di:
- Calcolo del carico di incendio specifico
 - DiCo 37/08 Impianto elettrico con CCIAA installatore
 - DiCo 37/08 Impianto di condizionamento con CCIAA Installatore
 - Dichiarazione di corretto montaggio allestimento.
 - Certificato Vetri stratificati utilizzati.
 - Asseverazione D.L.

Inoltre, l'esecuzione dei lavori dovrà tener conto che:

1. Le lavorazioni verranno eseguite in una struttura in esercizio, pertanto, è necessario che vengano programmate, in maniera tale da creare il minor disagio possibile all'operatività aeroportuale;
2. I passeggeri, gli autonoleggiatori, tutti gli operatori aeroportuali e i veicoli non devono in alcun modo essere messi a rischio;
3. Non devono essere MAI bloccate le corsie di transito veicolare che devono essere lasciate libere per i mezzi di soccorso;
4. I cantieri stradali (ingombro della gru, etc) devono essere individuabili, visibili e segnalati e deve essere garantita la corretta gestione del traffico;
5. Le operazioni di carico e scarico, oltre che preautorizzate per l'aspetto legato alla sicurezza sul lavoro e al rilascio dei PASS aeroportuali, devono essere concordate con la Direzione Tecnica (cronoprogramma), fornendo (almeno 7 giorni prima) la data dei lavori;
6. Il quadro elettrico, qualora non sufficiente quello garantito da Sogaer, deve essere realizzato e certificato nel rispetto della normativa vigente in materia (Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37);
7. Devono essere fornite alla Direzione Tecnica le certificazioni EI dei materiali scelti e dichiarazione di corretta posa in opera degli stessi;
8. Poiché l'aeroporto è classificato come attività a rischio alto di incendio, le attività che lo richiedono per specificità e categorie merceologiche trattate devono essere dotate di estintore CO2 da 5 Kg e i dipendenti devono essere formati come addetti antincendio (almeno 1 per turno);

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 42

5.7.7 Il sub concessionario si impegna a utilizzare gli spazi per immagazzinaggio delle merci presenti nello spazio adibito alla vendita o in altri locali all'uso subconcessi, limitando le quantità e le tipologie di merce stoccata in funzione dei valori che verranno forniti dai tecnici del Gestore sulla base del rispetto del carico di incendio.

Personale operante all'interno dell'esercizio commerciale

5.7.8 L'accesso in ambito aeroportuale per lo svolgimento di attività è subordinato al rilascio, da parte della SOGAER di apposito TIA. Il ritiro e/o la revoca di esso costituisce impedimento assoluto alla permanenza nelle aree aeroportuali.

5.7.9 Il sub concessionario si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni generali e particolari relative all'accesso all'aerostazione e alle zone aeroportuali, riferite sia alle persone che agli automezzi, che la DT ENAC e la SOGAER hanno emanato o emaneranno relativamente al personale operante in ambito aeroportuale, in particolare, si obbliga a curare che il personale tenga esposto il TIA rilasciato dalla SOGAER.

5.7.10 Il sub concessionario dovrà avvalersi di personale specializzato in possesso dei requisiti minimi per la mansione specifica a cui è dedicato.

5.7.11 Il personale è tenuto a mantenere un aspetto decoroso e consono al ruolo svolto nell'ambito dell'attività assegnatagli.

5.7.12 Il sub concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro, prevenzione infortuni ed assicurazioni sociali obbligatorie. In nessun modo o momento potranno essere coinvolti il nome e/o la responsabilità della SOGAER.

5.7.13 In particolare, il sub concessionario nella sua qualità di datore di lavoro è pienamente e unicamente responsabile degli obblighi a garanzia della salute e sicurezza dei propri dipendenti sul luogo di lavoro di cui alla normativa vigente.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 43

Orario di apertura dell'esercizio

- 5.7.14 L'orario di esercizio dell'attività commerciale dovrà essere tale da assicurarne la continuità nell'arco di funzionamento dell'Aerostazione, secondo il piano voli e in relazione a quanto previsto dal contratto con SOGAER, soprattutto nel caso di voli ritardati, o su richiesta del Gestore, per garantire l'assistenza ai passeggeri. Le attività commerciali, al fine di garantire l'apertura al pubblico in maniera adeguata, devono essere operative 365 giorni l'anno.
- 5.7.15 L'orario al pubblico dovrà essere preventivamente approvato dalla SOGAER e deve essere permanentemente esposto al pubblico all'ingresso del locale.

Qualità del servizio

- 5.7.16 La SOGAER ed il sub concessionario riconoscono che è necessario un impegno costante al fine di assicurare un adeguato livello di qualità dei prodotti e/o servizi erogati.
- 5.7.17 È fatto obbligo al sub concessionario consentire ed agevolare le verifiche ispettive della qualità ai sensi della Circolare GEN 06 del 31 ottobre 2014 e ssmmi.

Garanzie

- 5.7.18 Contestualmente alla stipula del contratto, il sub concessionario deve produrre una fidejussione bancaria o assicurativa a favore della SOGAER secondo gli importi previsti nel relativo contratto di subconcessione.
- 5.7.19 Il sub concessionario dovrà provvedere a stipulare con compagnie di primaria importanza, per tutta la durata dell'affidamento, idonee polizze assicurative secondo quanto indicato nel presente regolamento.

Accesso agli spazi espositivi

- 5.7.20 SOGAER procede all'affidamento degli spazi espositivi individuati all'interno dell'aerostazione in funzione delle disponibilità e nel rispetto dei principi di massima trasparenza, applicando condizioni economiche parametrizzate alla durata, alla estensione delle superfici, alla ubicazione degli spazi (maggiore o minore visibilità rispetto al flusso dei passeggeri).
- 5.7.21 All'interno degli spazi sub concessi si possono svolgere solo attività di promozione di prodotti o di servizi o attività di promozione preventivamente concordate con SOGAER.
- 5.7.22 Per le attività di promozione del territorio della Sardegna effettuate da Enti Pubblici o da Enti non aventi finalità di lucro potranno essere praticate tariffe dedicate.
- 5.7.23 Negli spazi espositivi è vietata la vendita di qualsiasi prodotto o servizio, se non preventivamente autorizzata da SOGAER.
- 5.7.24 Il personale che sarà eventualmente addetto alla promozione dei prodotti, dei servizi, o dei territori oggetto della esposizione, potrà operare, solo se munito delle necessarie autorizzazioni da parte della SOGAER, esclusivamente all'interno degli spazi sub concessi e, comunque, senza recare alcun disturbo ai passeggeri.

Accesso agli spazi pubblicitari

- 5.7.25 SOGAER gestisce direttamente gli spazi pubblicitari ubicati nell'ambito del sedime aeroportuale, avvalendosi, eventualmente, della collaborazione di agenti e consulenti.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 44

5.7.26 SOGAER procede all'affidamento degli spazi in funzione delle disponibilità e nel rispetto dei principi di trasparenza, applicando condizioni economiche paramtrate alla durata, alla estensione delle superfici, alla ubicazione (maggiore o minore visibilità rispetto al flusso dei passeggeri) degli spazi ed al periodo interessato (alta stagione, media stagione, bassa stagione).

Accesso agli spazi welcome desk

5.7.27 La Società di Gestione gestisce direttamente gli spazi destinati alla ubicazione dei welcome desk e procede all'affidamento degli spazi in funzione delle disponibilità e nel rispetto dei principi di trasparenza, applicando condizioni economiche paramtrate alla durata, alla estensione delle superfici ed al periodo interessato.

Accesso al Business Center

5.7.28 SOGAER gestisce direttamente gli spazi del Business Center e degli uffici a tempo connessi e procede all'affidamento degli spazi in funzione delle disponibilità e nel rispetto dei principi di trasparenza, applicando uguali condizioni economiche paramtrate alla durata, alla estensione delle superfici ed al periodo interessato.

5.7.29 Per le attività di promozione del territorio della Sardegna effettuate da Enti Pubblici o da Enti non aventi finalità di lucro potranno essere praticate tariffe dedicate.

Modalità di richiesta di installazione impianti o apparati

5.7.30 Gli impianti o apparati elettronici, che rientrano nelle categorie sottoelencate, sono soggetti al rispetto di specifica normativa tecnica:

- 1) Impianti di trasmissione dati che coinvolgono le strutture del gestore
- 2) Impianti telefonici che coinvolgono le strutture del gestore
- 3) Impianti o apparati ricetrasmittenti di qualsiasi natura
- 4) Collegamenti dati con DCS di compagnia
- 5) Collegamenti dati a sistemi per servizi vari in cui sono coinvolti impianti o apparati del gestore.

Per tutti i casi relativi ai punti 1) e 2), il Prestatore/Vettore/Autoprodotto/Subconcessionario deve presentare richiesta scritta alla SOGAER possibilmente accompagnata da documentazione tecnica.

5.7.31 SOGAER risponderà entro 15 giorni accettando o meno la richiesta con le opportune motivazioni. In caso positivo, la realizzazione degli impianti potrà essere eseguita dalla SOGAER la quale provvederà a fornire un preventivo di spesa che dovrà essere debitamente timbrato e firmato per accettazione. In alternativa, il Prestatore/Vettore/Autoprodotto/Sub concessionario potrà procedere con propri installatori di fiducia previa presentazione e approvazione SOGAER di:

- un progetto esecutivo sviluppato su CAD (AutoCAD)
- dei documenti e delle specifiche dei materiali utilizzati
- dei dettagli sulle modalità di installazione, collaudo e messa in servizio.

5.7.32 Il progetto, che dovrà essere firmato da un progettista iscritto all'Albo secondo le normative vigenti, dovrà essere realizzato secondo le specifiche della DT. Alla conclusione dei lavori, l'installatore del Prestatore/Vettore/Autoprodotto/Subconcessionario dovrà presentare la documentazione definitiva con tutte le certificazioni previste dalla legge italiana e dalle normative vigenti per gli impianti realizzati.

5.7.33 Per tutti i casi relativi al punto 3), il Prestatore/Vettore/Autoprodotto/Subconcessionario deve:

- motivare le richieste per l'utilizzo di dispositivi radio
- presentare richiesta scritta completa della documentazione tecnica alla DT degli apparati che intende utilizzare.
- indicare tutte le relative frequenze radio che intende utilizzare e, ove necessario, copia della concessione per l'utilizzo delle frequenze rilasciata dal Ministro delle Comunicazioni.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 45

- 5.7.34 SOGAER risponderà accettando o meno la richiesta entro 15 giorni con le opportune motivazioni. In caso positivo, la realizzazione degli impianti necessari (cavi, antenne, tralicci, ecc.) potrà essere eseguita da SOGAER la quale provvederà a fornire un preventivo di spesa che dovrà essere debitamente timbrato e firmato per accettazione. In alternativa, il Prestatore/Vettore/Autoproduttore/Subconcessionario potrà procedere con propri installatori di fiducia previa presentazione e approvazione SOGAER di:
- un progetto esecutivo sviluppato su CAD (AutoCAD)
 - dei documenti e delle specifiche dei materiali utilizzati
 - dei dettagli sulle modalità di installazione, collaudo e messa in servizio.
- 5.7.35 Il progetto che dovrà essere firmato da un progettista iscritto all'Albo secondo le normative vigenti. Alla conclusione dei lavori, l'installatore del Prestatore/Vettore/Autoproduttore/Subconcessionario dovrà presentare la documentazione definitiva con tutte le certificazioni previste dalla legge italiana e dalle normative vigenti per gli impianti realizzati.
- 5.7.36 Per tutti i casi relativi ai punti 4) e 5), il Prestatore/Vettore/Autoproduttore/Subconcessionario deve presentare richiesta scritta alla Direzione Commerciale che dato il suo benestare, trasmetterà la richiesta alla SOGAER che verificherà la fattibilità tecnica.
- 5.7.37 In caso positivo, gli eventuali costi che l'operazione dovesse comportare verranno addebitati o meno al Prestatore/Vettore/Autoproduttore/Subconcessionario in base agli accordi commerciali.
- 5.7.38 Nel caso i costi siano a carico del Prestatore/Vettore/Autoproduttore/Subconcessionario la SOGAER provvederà a fornire un preventivo di spesa che dovrà essere debitamente timbrato e firmato per accettazione del Prestatore / Vettore / Autoproduttore / Subconcessionario. La risposta al richiedente sarà comunicata entro 15 giorni.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 46

5.8 MODALITÀ DI UTILIZZO DEI PARCHEGGI LAND SIDE

5.8.1 Le aree di sosta per automobili sono distinte in aree dedicate ai passeggeri ed ai clienti, ed aree dedicate al personale aeroportuale.

Aree dedicate ai passeggeri e clienti

5.8.2 Si definiscono aree dedicate ai passeggeri ed ai clienti tutti gli spazi destinati alla sosta a pagamento di veicoli per breve, medio, lungo periodo. Tali aree sono gestite direttamente da SOGAER con impianti automatici a sbarre del tipo assistito da sistema di gestione e controllo computerizzato.

5.8.3 L'ingresso nel sedime aeroportuale avviene dai gate di accesso, che introducono all'area di pertinenza della viabilità aeroportuale costituita dalle corsie di scorrimento e dalle aree di parcheggio delimitate da barriere, secondo tre possibili modalità:

- a) ritirando il ticket di ingresso dalla colonnina del gate di accesso e introducendolo successivamente nella colonnina di ingresso al parcheggio scelto per la sosta;
- b) inserendo la tessera di abbonamento al parcheggio (in corso di validità) nella bocchetta di emissione dei biglietti;
- c) mediante la lettura automatica della targa del veicolo associato all'abbonamento al parcheggio (in corso di validità).

5.8.4 Il pagamento dovrà essere effettuato, prima del ritiro del veicolo, presso la cassa presidiata ubicata al piano terra del parcheggio Multipiano o nelle casse automatiche. L'importo dovuto sarà quello risultante dalle tariffe esposte nel parcheggio

5.8.5 SOGAER si riserva la facoltà di emettere tessere di abbonamento per l'utenza abituale.

5.8.6 SOGAER è responsabile della manutenzione e della sicurezza delle aree di sosta e viabilità.

5.8.7 Il passeggero/cliente è tenuto a rispettare il regolamento del parcheggio esposto all'ingresso e all'interno del parcheggio stesso.

Aree dedicate al personale aeroportuale

5.8.8 Si definiscono aree dedicate agli operatori aeroportuali, tutti gli spazi destinati alla sosta di autovetture, durante l'orario di lavoro, del personale addetto o incaricato, dei diversi soggetti aeroportuali.

5.8.9 Per operatore aeroportuale si intende un soggetto che svolga in modo continuativo un'attività lavorativa presso l'Aeroporto di Cagliari Elmas in qualità di lavoratore dipendente o autonomo, in possesso dell'apposito/i titolo/i di accesso alle aree aeroportuali, regolarmente rilasciato dall'ufficio tesseramento SOGAER.

5.8.10 L'accesso nei parcheggi riservati agli operatori aeroportuali potrà avvenire solo tramite l'utilizzo del loro PASS aeroportuale, precedentemente abilitato, presso la cassa con operatore al parcheggio multipiano

5.8.11 L'abilitazione del Pass dovrà essere richiesta a SOGAER, tramite la compilazione di apposita modulistica, rilasciata dall'ufficio Tesseramento o alla cassa parcheggi.

5.8.12 L'utilizzo del parcheggio è disciplinato da apposito regolamento esposto all'ingresso del parcheggio che il personale è tenuto a rispettare pena l'inibizione dell'accesso

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 47

Circolazione land side e parcheggi

- 5.8.13 La circolazione sulle strade aperte all'uso pubblico, delimitate da apposita segnaletica, è disciplinata in conformità a quanto riportato nell' Ordinanza del Direttore di Aeroporto ENAC. I relativi segnali di obbligo, di divieto e di indicazione sono conformi al Regolamento del Codice della Strada.
- 5.8.14 Il divieto di sosta, laddove prescritto, ha validità permanente nell'intero arco delle 24 ore.
- 5.8.15 Riguardo alla rimozione dei veicoli parcheggiati in divieto di sosta o all'interno di parcheggi riservati senza la prevista autorizzazione, questi saranno trattati secondo quanto specificato nelle succitate ordinanze.
- 5.8.16 I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione vengono svolti dagli organi competenti a norma dell'art. 12 del Codice della Strada.
- 5.8.17 Per tutto quanto non specificamente regolamentato nel presente paragrafo, si rimanda alle norme del Codice della Strada.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 48

5.9 CHIUSURA DELL'AEROPORTO

5.9.1 SOGAER, come disposto dall'art. 705 C.d.N., applica in casi di necessità ed urgenza e salva ratifica successiva dell'ENAC le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal Regolamento di Scalo e dal Manuale di Aeroporto.

Dovrà, inoltre, fornire tempestivamente notizia all'ENAC DT, alla società ENAV, ai Vettori ed agli Enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio ed a interventi sull'Area di Movimento dell'aeroporto, nonché alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'ambito del sedime di concessione.

5.9.2 La riapertura dell'aeroporto o di aree penalizzate è analogamente predisposta da Sogaer previa autorizzazione della DT ENAC; SOGAER dovrà dare immediata informazione ad ENAV e comunicazione a tutti gli Enti precedentemente informati in merito alla chiusura o alle penalizzazioni parziali.

5.10 PROCEDURA GESTIONE EVENTI CRITICI AEROPORTUALI

5.10.1 La presente procedura, (allegata al presente RdS, è concepita per assolvere gli obblighi derivanti dall'articolo 10.2 del Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione Europea recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo – Obblighi relativi ad eventi critici.

5.10.2 Lo scopo della presente procedura è quello di definire le modalità, nel rispetto di un equo criterio, per procedere al bilanciamento tra la domanda di traffico sull'aeroporto e la capacità disponibile, a fronte del verificarsi di un evento critico, e con la finalità di ripristinare il normale funzionamento non appena le condizioni lo permettano.

5.10.3 L'obiettivo è quello di definire le azioni necessarie alla riduzione della capacità aeroportuale e al conseguente bilanciamento tra voli in arrivo e partenza secondo criteri di garanzia della sicurezza operativa e del volo, contenendo, per quanto possibile e attuabile, disservizi per i passeggeri e perdite economiche per i vettori.

5.10.4 La procedura è condivisa dal Gestore Aeroportuale e Fornitore dei Servizi di Navigazione Aerea ed è recepita dall'ENAC tramite la sua pubblicazione sul Manuale di aeroporto e sul Regolamento di Scalo.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 49

5.11 RILEVAZIONE E VERIFICA CODICI DI RITARDO

- 5.11.1 L'attribuzione di un codice ritardo ai voli in partenza dall'aeroporto di Cagliari Elmas può essere effettuata esclusivamente dai Prestatori / Autoproduttori certificati per operare sullo scalo di Cagliari Elmas, utilizzando esclusivamente i codici delle Causali di ritardo IATA, con esclusione dei sottocodici di compagnia.
- 5.11.2 Il Prestatore / Autoproduttore che attribuisca ai voli in partenza codici di ritardo che imputino responsabilità al Gestore, deve informare COS SOGAER entro 15' dal decollo.
- 5.11.3 I codici di ritardo IATA attribuibili alla responsabilità del Gestore sono i seguenti:
- 87: Infrastrutture aeroportuali, Security SOGAER, e Caduta dei sistemi informativi di scalo,
 - 19: Assistenza Passeggeri a Ridotta Mobilità (PRM).
- 5.11.4 SOGAER effettuerà un'analisi dell'attività presso i settori coinvolti e, laddove l'attribuzione del codice non trovasse riscontri, provvederà a contestare l'attribuzione del codice nel proprio sistema informatico, informando l'handler e il vettore coinvolto tramite invio di telex SITA oppure via e-mail.
- 5.11.5 Il Prestatore / Autoproduttore riceverà informazione circa la contestazione del ritardo con codice 87 o codice 19 tramite invio di e-mail secondo lo schema seguente:
- *Att. ne (Prestatore/ Autoproduttore)*
 - *Comunicazione di contestazione codice di ritardo*
 - *Volo XYZ*
 - *Data Operativa dd/mm/aaaa*
 - *Codice assegnato da SOGAER: XX.*
 - *Restiamo in attesa di codice definitivo entro 8H.*
- 5.11.6 Il prestatore/ Autoproduttore dovrà successivamente riassegnare il ritardo del volo soggetto a contestazione.
- 5.11.7 Le attribuzioni di ritardo definitive saranno riportate nel Giornale di Scalo che costituirà fonte d'informazione ufficiale per tutti gli enti e gli operatori.
- 5.11.8 Anche avvalendosi dei dati riportati nel Giornale di Scalo, il gestore aeroportuale elaborerà mensilmente report statistici sui ritardi, suddivisi in base alla causale, che saranno inviati alla Direzione Territoriale dell'ENAC e saranno utilizzati come fonte ufficiale del gestore nella valutazione della puntualità di scalo.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	REGOLAMENTO DI SCALO	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 50

5.12 RILASCIO PERMESSI VOLI UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM (UAS) SU SEDIME AEROPORTUALE

5.12.1 Un drone pilotato all'interno del sedime aeroportuale o nelle vicinanze degli aeroporti può costituire un rischio per la sicurezza dei passeggeri e degli aeromobili stessi ed è per questo motivo generalmente vietato il suo utilizzo in queste zone. Tuttavia, esclusivamente per permettere l'attività professionale e l'utilizzo di tecniche avanzate di rilevamento connesse all'utilizzo del drone, serve regolare il suo accesso alle zone del sedime aeroportuale e individuare delle procedure di utilizzo sicuro che rispetti la normativa internazionale, europea e di ENAC vigente, tra cui il paragrafo 7.2 della circolare ENAC ATM-09A.

Operazioni sul sedime aeroportuale - zona air side

5.12.2 All'interno degli spazi aerei sovrastanti i sedimi aeroportuali, le operazioni UAS possono essere condotte soltanto in categoria "specifica" o "certificata" e sono soggette ad autorizzazione operativa rilasciata dall'ENAC (Direzione mobilità innovativa - mobilita.innovativa@enac.gov.it) in accordo a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (UE) 2019/947. Non è prevista emissione di NOTAM.

5.12.3 I soggetti aventi causa (operatore/pilota remoto, Gestore aeroportuale ed Ente ATS), prima di effettuare il volo con UAS, stipulano una Lettera di Operazioni che stabilisce i coordinamenti e le relative responsabilità dei soggetti coinvolti, ENAC DT è in copia in ogni comunicazione.

5.12.4 Le operazioni UAS sul sedime aeroportuale - zona air side - sono condotte in coordinamento con Il COS SOGAER che garantirà l'eventuale contatto con l'Ente ATS dell'aeroporto (TWR).

Operazioni sul sedime aeroportuale - zona land side

5.12.5 I soggetti aventi causa (operatore/pilota remoto e Gestore aeroportuale ed Ente ATS), prima di effettuare il volo con UAS, stipulano una Lettera di Operazioni che stabilisce i coordinamenti e le relative responsabilità dei soggetti coinvolti, ENAC DT è in copia in ogni comunicazione.

5.12.6 Le operazioni UAS sul sedime aeroportuale - zona land side - sono condotte in coordinamento con il COS SOGAER.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	PERMESSI AEROPORTUALI	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 1

6 PERMESSI AEROPORTUALI



	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS REGOLAMENTO DI SCALO	PERMESSI AEROPORTUALI	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
		Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 2

RILASCIO PERMESSI ACCESSO PERSONE

- 6.1.1 In ottemperanza al Programma Nazionale di Sicurezza dell'Aviazione Civile (rif. Reg UE 1998/2015), per ottenere il rilascio del Tesserino di Ingresso in Aeroporto (T.I.A.) alle varie aree regolamentate dell'aeroporto di Cagliari Elmas per il proprio personale dipendente, qualunque soggetto sia pubblico che privato dovrà attenersi a quanto stabilito nella procedura in allegato al presente RdS.
- 6.1.2 Il rilascio del TIA è subordinato al superamento con esito positivo di corsi di formazione in tema di security e di safety.
- 6.1.3 La procedura per il rilascio del TIA alle figure professionali interessate alla formazione iniziale avente ad oggetto la conoscenza e consapevolezza sulle disabilità, è contemplato nel paragrafo *Addestramento* del capitolo 5 del presente regolamento.
- 6.1.4 L'istruttoria, la predisposizione e la consegna dei permessi saranno a cura della Società di Gestione per il tramite dell'Ufficio Tesseramento.
- 6.1.5 In particolare, si evidenzia che il requisito per il rilascio dei permessi di accesso, è il possesso di un contratto che regoli l'attività lavorativa e/o di collaborazione alle dipendenze del soggetto richiedente sullo scalo di Cagliari Elmas.
- 6.1.6 In particolare, i Prestatori o Autoproduttori idonei alle categorie di Servizi di assistenza a terra ex art. 13 del D.lgs. 18/99 secondo il Regolamento ENAC "Certificato di prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra", oltreché gli Operatori che svolgono esclusivamente attività di controllo della qualità dei servizi di cui al D.Lgs 18/99 forniti da prestatori o auto produttori, dovranno aver sottoscritto con il Gestore un contratto che regoli l'attività specifica svolta e consegnato la polizza di assicurazione per RCT, che dovrà coprire tutti i rischi connessi all'espletamento dell'attività certificata ed essere estesa a coprire i danni derivanti dalla circolazione di veicoli entro la cinta doganale. Il massimale della suddetta polizza assicurativa potrà essere superiore a quello indicato dal Regolamento "Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra". La vigenza di un contratto è condizione essenziale per il mantenimento dei tesserini aeroportuali.
- 6.1.7 L'attività non potrà proseguire nel caso in cui sia cessato il contratto.
- 6.1.8 L'eventuale cessazione per qualsiasi motivo del contratto comporterà l'obbligo di restituzione dei tesserini aeroportuali. In quest'ultimo caso il gestore ne darà immediata comunicazione all'ENAC. In caso di mancata restituzione dei tesserini entro tre giorni lavorativi dalla data di cessazione dell'efficacia del contratto, il Gestore è autorizzato a disabilitare i tesserini stessi dandone contestuale comunicazione a ENAC e Polizia.
- 6.1.9 La suddetta prescrizione concerne anche i lavoratori ed i collaboratori di imprese appaltatrici o fornitrici degli operatori aeroportuali di cui al punto precedente.

6.2 RILASCIO PERMESSI A VEICOLI E MEZZI

- 6.2.1 In ottemperanza al Programma Nazionale di Sicurezza dell'Aviazione Civile ed.3 del 7 settembre 2020, per ottenere il rilascio del lasciapassare alle varie aree regolamentate dell'aeroporto di Cagliari Elmas per gli automezzi e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività di competenza, qualunque soggetto sia pubblico che privato dovrà attenersi a quanto stabilito nella procedura in allegato al presente RdS.
- 6.2.2 L'istruttoria, la predisposizione e la consegna del lasciapassare saranno a cura della Società di Gestione per il tramite dell'Ufficio Tesseramento.
- 6.2.3 Il rilascio del lasciapassare è subordinato al possesso di copertura assicurativa R.C. per la circolazione in ambito aeroportuale e la comprovata stipula di un contratto che regoli l'attività specifica svolta dal soggetto richiedente sullo scalo.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS REGOLAMENTO DI SCALO	PERMESSI AEROPORTUALI	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
		Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 3

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	CIRCOLAZIONE AIRSDE	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 1

7 CIRCOLAZIONE AIRSIDE



	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	CIRCOLAZIONE AIRSDE	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 2

7.1 RILASCIO ABILITAZIONE ALLA GUIDA AEROPORTUALE

7.1.1 La materia è regolamentata nel Manuale di Aeroporto (Procedura "Controllo dei veicoli operanti in area di movimento, regole di circolazione e rilascio patenti" MdA Parte E Sez. 16).

7.2 MOVIMENTAZIONE MEZZI E PERSONE SUI PIAZZALI (CIRCOLAZIONE)

7.2.1 La materia è regolamentata nel Manuale di Aeroporto (Procedura "Controllo dei veicoli operanti in area di movimento, regole di circolazione e rilascio patenti" MdA Parte E Sez. 16).

7.3 NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE IN AIRSIDE

7.3.1 La circolazione dei mezzi e persone in Airside è consentita esclusivamente previo possesso dei permessi di accesso previsti dalla procedura di richiesta, ottenimento e rilascio dei Tesserini di ingresso in aeroporto.

7.3.2 La conduzione di mezzi, attrezzature e veicoli è consentita previo possesso della specifica abilitazione alla guida.

7.3.3 Gli obblighi del conducente che guida un veicolo in Airside, i diritti di precedenza, le regole di circolazione ed i limiti di velocità sono dettagliatamente regolati nel Manuale di Aeroporto Parte E Sez. Sezione 16 - Controllo dei veicoli operanti in area di movimento, regole di circolazione e rilascio delle patenti aeroportuali e programmi di manutenzione.

7.3.4 Tutti i veicoli circolanti in Air Side sono tenuti al rispetto delle norme del Codice della Strada.

7.3.5 È fatto obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza durante la guida dei veicoli che ne sono provvisti, fatte salve le eccezioni previste dalla norma.

7.3.6 È fatto divieto di utilizzo del telefono cellulare personale o aziendale durante la guida del veicolo.

7.3.7 All'interno dei veicoli che circolano in Airside è VIETATO FUMARE.

7.3.8 I conducenti di veicoli dovranno rispettare i limiti di velocità di 30 Km orari valido in tutto l'Air side e in Area di Movimento e di 10 Km orari in prossimità degli aeromobili e/o di aree dove transitano i passeggeri, su tutta la "Veicolare Est" e dove opportunamente segnalato.,

7.3.9 I limiti di velocità sono normalmente indicati da apposita segnaletica di tipo stradale. La velocità inoltre deve essere sempre adeguata tenendo anche in considerazione le condizioni atmosferiche ed ambientali in atto.

7.3.10 A tale riguardo si evidenzia inoltre che dovranno essere in ogni caso rispettate le disposizioni di circolazione, il divieto di transitare sotto le ali di qualunque aeromobile ed abbandonare qualsiasi mezzo non sicuramente frenato. È altresì vietato lasciare i mezzi in posizione tale da ostacolare altre operazioni, l'utilizzo delle vie di fuga e dei presidi antincendio, l'accesso ai locali tecnici.

7.3.11 Tutti gli automezzi, mezzi speciali e veicoli in genere, ammessi a circolare sui piazzali sosta aeromobili, devono seguire la viabilità predisposta e dotata di apposita segnaletica e possono essere lasciati in sosta solo negli spazi allo scopo riservati.

7.3.12 È rigorosamente vietato lasciare incustoditi veicoli di ogni tipo sul piazzale in posizione tale da costituire pericolo o intralcio per il movimento e il rullaggio degli aeromobili e/o in prossimità delle uscite dei veicoli d'emergenza e Pronto Soccorso.

7.3.13 È vietato ingombrare le vie di scorrimento con attrezzature o materiali di qualsiasi genere.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	CIRCOLAZIONE AIRSDE	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 3

- 7.3.14 I mezzi non targati, dovranno essere costantemente e correttamente mantenuti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e di quanto previsto dal libretto d'uso e manutenzione a salvaguardia delle necessarie condizioni di sicurezza, efficienza e decoro delle attività aeroportuali. Tutti i mezzi circolanti nel sedime aeroportuale dovranno possedere le coperture assicurative di legge.
- 7.3.15 È vietata la circolazione di mezzi a motore termico in tutte le aree chiuse, allo scopo di evitare l'accumulo di gas di scarico tossici per gli operatori. È altresì vietato posizionare caricabatteria e ricaricare veicoli elettrici all'interno di aree chiuse o appositamente previste.
- 7.3.16 I mezzi autorizzati dovranno accedere e sostare solo ed esclusivamente nelle zone di propria pertinenza, specificate nel tesserino aeroportuale, il tempo strettamente necessario per l'adempimento delle esigenze alla base della stessa autorizzazione.
- 7.3.17 Il conducente alla guida di un veicolo in area di Movimento deve scrupolosamente rispettare seguenti diritti di precedenza riportati in ordine di priorità:
- i veicoli di emergenza in attività di soccorso ad un aeromobile hanno la precedenza su tutto il traffico dell'area di movimento;
 - tutti i veicoli compresi quelli che trainano un aeromobile devono dare precedenza agli aeromobili in decollo, atterraggio e rullaggio;
 - i veicoli che non hanno un aeromobile al traino devono dare la precedenza ai veicoli che hanno un aeromobile al traino;
 - i veicoli che non hanno un aeromobile al traino devono dare la precedenza ai passeggeri in Apron che a piedi sbarcano e imbarcano dagli aeromobili da/per il terminal;
 - i veicoli che non hanno un aeromobile al traino, tra di loro hanno precedenza secondo le regole di circolazione previste dalla viabilità della Via perimetrale, dell'Apron, dell'area di manovra oltreché da quelle previste dal Codice della strada.
- 7.3.18 In area di manovra, inoltre, il conducente deve attenersi tassativamente alle istruzioni ed alle autorizzazioni rilasciate dalla Torre di controllo.
- 7.3.19 I mezzi autorizzati a circolare in Area di Manovra dovranno essere iscritti nel "Registro circolazione veicoli in Area di Manovra" ed essere muniti del contrassegno di identificazione recante la sigla alfanumerica di registrazione. L'iscrizione andrà richiesta presentando al Post Holder Movimento SOGAER il modulo Iscrizione al Registro dei veicoli ammessi alla circolazione in area di Manovra".

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	CIRCOLAZIONE AIRSDE	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 4

7.4 Dotazione dei mezzi

- 7.4.1 Tutti i mezzi circolanti, in particolare i mezzi circolanti in area Airside, dovranno possedere una copertura assicurativa con un massimale non inferiore a quanto previsto dalle procedure di richiesta, ottenimento e rilascio dei Tesserini di ingresso in aeroporto.
- 7.4.2 Dovranno essere inoltre rispettate le disposizioni in materia di dotazioni di bordo, ovvero tutti i mezzi circolanti in zona Airside dovranno recare, in maniera chiara e inequivocabile, il logo identificativo della Società di appartenenza.
- 7.4.3 I veicoli di servizio, se appartenenti a Enti di Stato dovranno recare ben visibile il logo dell'Amministrazione di appartenenza.
- 7.4.4 I requisiti e le caratteristiche di un veicolo che circola in Airside sono dettagliatamente regolati nel Manuale di Aeroporto Parte E Sez. Sezione 16 - Controllo dei veicoli operanti in area di movimento, regole di circolazione e rilascio delle patenti aeroportuali e programmi di manutenzione.
- 7.4.5 Se appartenenti a Compagnie Aeree, Handler, Enti o Società private, i veicoli dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- dispositivo parafiamma se impiegati in attività di rampa in prossimità degli aeromobili, qualora non dotati di marmitta catalitica;
 - logo della società o Ente di appartenenza ben visibile su carrozzeria;
 - bandiera a scacchi bianco/rossa su entrambi i lati della carrozzeria.
- 7.4.6 Tutti i mezzi GSE (Ground Support Equipment) in uso da parte dei prestatori dovranno rispettare i requisiti previsti dal IATA AHM 910, 911, 912 e 913 e quanto previsto dai manuali d'uso e di manutenzione rilasciati dalla casa costruttrice.
- 7.4.7 Tutti i veicoli circolanti in Airside e circolanti di notte o in condizioni di visibilità 2 e 3 devono essere dotati di idonei sistemi di illuminazione notturna che consentano una chiara individuazione notturna del veicolo oltre che una guida sicura del conducente:
- fari anabbaglianti anteriori;
 - fari di posizione anteriori.
- 7.4.8 Tutti i veicoli circolanti in Area di Manovra dovranno inoltre avere installata una luce ostacolo a bassa intensità lampeggiante e di colore giallo, ad esclusione dei mezzi di emergenza o di sicurezza per i quali la luce ostacolo deve essere lampeggiante blu.
- 7.4.9 La luce ostacolo dovrà essere posizionata nel punto più alto possibile del veicolo e visibile da ogni angolo di osservazione.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	INFORMAZIONI DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 1

8 SISTEMI E INFORMAZIONI DI SCALO



	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	INFORMAZIONI DI SCALO	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 2

8.1 SISTEMI E INFORMAZIONI DI SCALO AVIAZIONE COMMERCIALE

È trattato in questo paragrafo il complesso delle informazioni relative alla gestione operativa dei voli su CAG (orari di partenza e di arrivo aeromobili, ritardi, cancellazioni, informazioni varie per il pubblico e per il personale operativo, dati per la fatturazione, ecc.). Tali informazioni sono generalmente trattate su sistemi informatici e, a seconda della tipologia e della finalità, sono fornite da soggetti diversi (Vettore, Autoproduttore, Prestatore, Società di Gestione).

Generalità

- 8.1.1 Le informazioni di scalo dovranno essere inviate, inserite nei sistemi e gestite a cura ed onere da Vettori, Prestatori e Autoproduttori secondo quanto stabilito nel presente paragrafo 8.1, secondo gli standard IATA, ovunque previsti e se non diversamente specificato, e comunque nel rispetto di tutte le normative e disposizioni vigenti. I Vettori, Prestatori e Autoproduttori a tale scopo devono dotarsi di sistemi interfacciati con i sistemi informatici SOGAER per l'invio automatico delle informazioni, anche adeguando a propria cura ed onere i propri sistemi informativi. I Vettori, Prestatori e Autoproduttori dovranno inoltre dotarsi di sistemi per l'acquisizione automatica delle informazioni di scalo dal sistema informativo aeroportuale.
- 8.1.2 Ferme restando le verifiche sui dati di Scalo e/o le segnalazioni di eventuali anomalie ai soggetti responsabili dell'inserimento dei dati, SOGAER sarà tenuta indenne da ogni responsabilità, addebito e/o richiesta di risarcimento e/o indennizzo da chiunque avanzato, relativamente alla presenza, correttezza e completezza delle informazioni la cui responsabilità di inserimento è del Prestatore/Autoproduttore/Vettore.
- 8.1.3 SOGAER potrà autorizzare, su richiesta dei Vettori / Prestatori / Autoproduttori interessati, in presenza di situazioni tecniche (ad esempio relative ai sistemi informatici) e/o operative particolari, per periodi di tempo limitati, la comunicazione di informazioni con modalità parzialmente diverse da quanto stabilito nel presente paragrafo 8.1.
- 8.1.4 Con l'eccezione di quanto previsto al precedente punto 8.1.3, non saranno prese in considerazione, se non in casi eccezionali e a salvaguardia della sicurezza e dell'operatività dell'attività aeroportuale, informazioni pervenute attraverso canali diversi da quelli stabiliti nel presente paragrafo 8.1.
- 8.1.5 Ferme restando le modalità di trasmissione delle informazioni stabilite nel presente paragrafo, SOGAER è disponibile a concordare ed implementare, congiuntamente con i Vettori interessati, collegamenti automatici per la trasmissione dei dati tra il DCS (Departure Control System) di ciascun Vettore e il Sistema Informativo SOGAER.
- 8.1.6 Ciascun Prestatore/Autoproduttore dovrà fornire all'ente SOGAER preposto (all. 5.1 prog.12 e prog.17), se non già inviati precedentemente, gli allegati 9.1 e 9.2, debitamente compilati, indispensabili per una corretta gestione dei flussi informativi relativi all'attività aeroportuale. Tali allegati dovranno essere nuovamente inviati a SOGAER ogni volta che si verifichino variazioni del contenuto.
- 8.1.7 Qualsiasi comunicazione o richiesta di informazione operativa riguardante quanto regolamentato nel presente paragrafo sarà da SOGAER indirizzata al riferimento indicato dal Vettore / Prestatore / Autoproduttore.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	INFORMAZIONI DI SCALO	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 3

Clearance

- 8.1.8 Ogni volo deve essere autorizzato da ASSOCLEARANCE. Durante i giorni e gli orari di chiusura di ASSOCLEARANCE, il Vettore dovrà richiedere ed ottenere la clearance, comunque prima della partenza dallo Scalo di origine, a SOGAER. A tale scopo, il vettore dovrà contattare il COS SOGAER comunicandogli lo SLOT che intende richiedere e di quali Prestatori si avvarrà per lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato A del D. Lgs. 18/99. Il COS SOGAER in coordinamento con ENAV adotterà le decisioni ed azioni di competenza.
- 8.1.9 Durante i giorni e gli orari di chiusura di ASSOCLEARANCE, il Vettore dovrà inoltre comunicare a SOGAER eventuali cancellazioni o richieste di modifica di clearance già assegnate, contattando a tale scopo il COS SOGAER, che provvederà in coordinamento con ENAV a adottare le successive decisioni ed azioni di competenza.
- 8.1.10 Si ricorda che, per disposizione degli organi competenti, tutti i voli, e pertanto anche quelli che arrivano e partono da CAG esclusivamente per effettuare operazioni di manutenzione all'aeromobile, devono essere dotati di clearance.
- 8.1.11 Il COS SOGAER, in coordinamento con ENAV, in caso di volo non autorizzato effettuerà segnalazione della violazione ad ENAC DT.
- 8.1.12 In caso di fenomeni meteorologici rilevanti (nebbia, temporale, vento) i voli verranno gestiti su base tattica in coordinamento tra ENAV e SOGAER.

Rotazione dei voli

- 8.1.13 La rotazione dei voli, quando non presente sul messaggio SCR (Slot Clearance Request) o quando variata rispetto allo stesso, dovrà essere comunicata dall'Operatore aereo al COS SOGAER (all. 5.1 prog. 17) in tempo utile per consentire un'adeguata pianificazione delle attività di assegnazione delle piazzole e del gate. La trasmissione dell'informazione dovrà avvenire preferibilmente via e-mail secondo il modello da concordare con SOGAER (all. 5.1 prog. 17); in alternativa potrà avvenire via fax. Eventuali variazioni delle rotazioni di cui sopra, conseguenti a variazioni di aeromobile, riferite all'operativo quotidiano dovranno essere comunicate dall'Operatore al Sistema Informativo SOGAER, preferibilmente 60 minuti, e comunque non oltre 50 minuti prima dell'ETD (o STD) del volo interessato, attraverso uno dei seguenti canali informativi:
- per coloro che utilizzano un DCS proprietario, direttamente interfacciato ai sistemi informativi SOGAER, dotato di funzione di tipo "pass through" verso il Sistema Informativo SOGAER, mediante inserimento nei DCS stessi;
 - per coloro che utilizzano CUTE (Common User Terminal Equipment), mediante le funzioni semplificate disponibili per l'accesso al Sistema Informativo SOGAER, previa abilitazione (password) da richiedere a SOGAER.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	INFORMAZIONI DI SCALO	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 4

Messaggio MVT

- 8.1.14 Per ogni volo in partenza da CAG il Vettore dovrà garantire l'invio al Sistema Informativo SOGAER (all. 5.1 prog. 16) del telex standard IATA MVT (Movement), subito dopo il decollo e comunque non oltre 10 minuti dal decollo stesso.
- 8.1.15 Per ogni volo in arrivo a CAG il Vettore dovrà garantire l'invio del telex MVT, allo stesso indirizzo di cui sopra, due volte, in particolare:
- subito dopo il decollo dallo Scalo di origine
 - subito dopo il blocco, e comunque non oltre 5 minuti dal blocco stesso.
- 8.1.16 Mediante il telex MVT il Vettore dovrà inoltre assicurare la comunicazione, non appena nota, di qualsiasi variazione relativa agli orari stimati di arrivo / partenza di ciascun volo.

Messaggio DUV

- 8.1.17 Il Vettore/Handler, qualsiasi sistema DCS utilizzi, dovrà garantire l'invio del messaggio DUV in partenza, contestualmente alla partenza dell'aeromobile.
- 8.1.18 Il Vettore/Handler, qualsiasi sistema DCS utilizzi, dovrà garantire l'invio del messaggio DUV in arrivo, contestualmente all'arrivo dell'aeromobile, con le modalità previste nell'allegato al presente Regolamento.
- 8.1.19 Il mancato invio, nei tempi stabiliti, dei messaggi DUV, sia in arrivo che in partenza, l'inesattezza o la mancata correzione dei dati, richiesta dal Gestore, costituisce una violazione grave a quanto previsto dal presente Regolamento e comporta le misure interdittive previste nella successiva Sezione 11 (VERIFICA, MISURE INTERDITTIVE E SANZIONI).

Piani di carico

- 8.1.20 Per tutti i voli in servizio di trasporto pubblico di linea, charter e comunque per i quali la normativa vigente lo richieda, in partenza dall'aeroporto di Cagliari Elmas, è confermata l'obbligatorietà della elaborazione del piano di carico (load-sheet), alternativamente da parte:
- del comandante dell'aeromobile;
 - del vettore in autoassistenza a terra o autoproduzione (anche tramite cargo-master);
 - dell'handler specificatamente incaricato dal vettore e dallo stesso ritenuto idoneo;
 - che vi provvederanno mediante personale adeguatamente addestrato ed abilitato per tale compito.
- 8.1.21 In applicazione di quanto disposto nel precedente comma, l'agente di rampa o altro personale formalmente incaricato dal vettore in autoassistenza a terra o autoproduzione, o dall'handler provvederà a ritirare copia del piano di carico (load-sheet) approvato e firmato dal comandante del volo.
- 8.1.22 In ogni caso all'agente di rampa o ad altro personale formalmente incaricato dal vettore, sempre presente sottobordo a tutti i voli in servizio di trasporto commerciale, è demandato l'obbligo dell'accertamento della effettiva compilazione del piano di carico (load-sheet) del quale, prima della chiusura delle porte dell'aeromobile, dovrà acquisire una copia firmata dal Comandante del volo per approvazione.
- 8.1.23 Qualora l'agente di rampa o altro personale formalmente incaricato del vettore in autoassistenza o autoproduzione, dell'Handler, per qualsiasi motivo, non accerti l'elaborazione del piano di carico (load-sheet) e, quindi, non ne abbia potuto acquisire una copia firmata dal comandante del volo per approvazione, ovvero accerti eventuali difformità o anomalie, dovrà immediatamente avvertire via telefono il COS SOGAER, il quale a sua volta preavvertirà la TWR per il blocco dell'aeromobile e segnalerà tale circostanza al reperibile dell'ENAC DT il quale confermerà alla TWR il temporaneo diniego alla partenza; il COS SOGAER segnalerà poi l'avvenuto completamento della compilazione del piano di carico al reperibile dell'ENAC DT, e provvederà ad autorizzare la partenza tramite la TWR. Le linee telefoniche utilizzate ai fini del presente articolo devono essere registrate.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	INFORMAZIONI DI SCALO	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 5

- 8.1.24 La società di gestione dovrà in ogni caso acquisire la certezza della conservazione obbligatoria per almeno tre mesi, da parte del vettore in autoassistenza a terra o autoproduzione, ovvero dall'handler, del piano di carico (load-sheet), firmato dal comandante insieme alla rimanente documentazione di carico di ogni volo operato sull'aeroporto di Cagliari Elmas.
- 8.1.25 La società di gestione aeroportuale dovrà formalmente comunicare alla DT ENAC il luogo dove la documentazione di carico verrà conservata al fine di permettere alla medesima, con il sistema della campionatura, verifiche a posteriori per accertare l'avvenuta compilazione dei piani di carico e della rimanente documentazione.
- 8.1.26 L'esito di tali controlli sarà riportato in un apposito registro, anche con modalità informatizzate.

Giornale di Scalo

- 8.1.27 Attraverso le informazioni inviate da parte di Vettori/Prestatori/Autoproduttori tramite procedure di trasmissione dati DUV e MVT, COS SOGAER redige giornalmente il Giornale di Scalo.
- 8.1.28 Il Giornale di Scalo certificato contiene, tra l'altro, l'elenco dei movimenti sullo scalo (atterraggi e decolli) relativi alla giornata operativa precedente. Viene prodotto a valle del consolidamento della giornata operativa, quindi, entro le ore 12:00 della giornata successiva, previo controllo e/o correzione dei dati presenti nei sistemi di scalo, sulla base della documentazione ufficiale del volo (Load sheet/Load message/MVT).
- 8.1.29 Il Giornale di Scalo viene archiviato da SOGAER e reso prontamente disponibile per le eventuali necessità della DT ENAC.

Voli in cooperazione (Code Sharing)

- 8.1.30 Ad ogni inizio stagione operativa ciascun Vettore dovrà informare preventivamente, con almeno 15 giorni di anticipo, tramite fax o telex, SOGAER (all. 5.1 prog. 17) su tutti i voli gestiti in cooperazione con altri Vettori, fornendo una lista, comune con ciascuno degli altri Vettori, contenente i voli dotati di clearance e i corrispondenti voli commerciali preventivamente autorizzati DT ENAC. Analoga informativa dovrà essere data in caso di variazioni e/o cessazioni dei suddetti accordi di cooperazione, sempre almeno 15 giorni prima che la variazione avvenga. La trasmissione delle informazioni deve avvenire all'indirizzo cos@sogaer.it. Per ogni eventuale aggiornamento e/o variazione, il vettore è tenuto a re-inoltrare il file completo comprensivo delle modifiche apportate.
- 8.1.31 In caso contrario o di mancato invio SOGAER non potrà garantire la corretta visualizzazione dei voli in code share sui monitor aeroportuali.
- 8.1.32 Nei casi di voli in cooperazione, allo scopo di individuare un unico responsabile delle operazioni di assistenza a terra ai passeggeri e agli aeromobili, per garantire il regolare svolgimento delle operazioni stesse, il diritto all'assistenza può essere esercitato esclusivamente dal vettore responsabile delle operazioni connesse all'esercizio dell'aeromobile, titolare dell'aeromobile e dello slot, avente inoltre il controllo dell'equipaggio di condotta e di cabina. (Reg. UE 261)

Altri messaggi operativi

- 8.1.33 Altri messaggi, relativi a informazioni operative non contenute nei messaggi di cui ai precedenti paragrafi (ad esempio traino aeromobili da piazzola a piazzola) dovranno essere inviati dall'Operatore, non appena nota l'informazione, al COS SOGAER (all.5.1 prog. 3). Dovranno essere precisati il Vettore, la macchina di riferimento, la piazzola/e interessata/e, l'ora di inizio e fine spostamento.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	INFORMAZIONI DI SCALO	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 6

Invio dati identificativi aeromobili

8.1.34 Ciascun Vettore dovrà fornire a COS SOGAER una tabella identificativa di ogni aeromobile della flotta che può transitare su CAG, contenente i seguenti dati:

- Registrazione aeromobile.
- Tipo aeromobile (secondo codifica IATA).
- Numero max di posti disponibili per passeggeri a bordo.
- MTOW (Maximum Take-Off Weight)
- Capacità totale delle stive espressa in kg.
- Noise Certificate.

8.1.35 La tabella di cui sopra dovrà essere aggiornata in caso di presenza di nuovi aeromobili e/o variazioni dei dati contenuti. Le variazioni dei dati saranno effettive a partire dalla data di ricezione da parte di SOGAER. Si precisa che gli aeromobili di cui dovranno essere inviati i dati sopra esposti sono tutti quelli che possono transitare su CAG, compresi quindi quelli provenienti da altri scali esclusivamente per operazioni di manutenzione.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	INFORMAZIONI DI SCALO	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 7

Informazioni per gli utenti

- 8.1.36 Si riportano di seguito le informazioni relative a “gate”, “Orario di Imbarco”, “Inizio Imbarco”, “Fine Imbarco”, “annullamento Imbarco”, “Apertura / Chiusura Banco”, “Note Pubbliche”.
- 8.1.37 L’assegnazione del gate d’imbarco è assegnata 90 minuti prima dell’orario schedulato di partenza.
- 8.1.38 Le informazioni “Orario di Imbarco”, “Inizio Imbarco”, “Fine Imbarco”, “Annullamento Imbarco”, “Apertura / Chiusura Banco” e le Note Pubbliche necessarie per una corretta divulgazione delle informazioni tramite sistema FIDS, dovranno essere comunicate dal Prestatore / Autoproduttore / Vettore, non appena disponibili, mediante uno dei seguenti canali informativi:
- per coloro che utilizzano un DCS proprietario, direttamente interfacciato ai sistemi informativi SOGAER, dotato di funzione di tipo “pass through” verso il Sistema Informativo SOGAER, mediante inserimento nei DCS stessi.
 - per coloro che utilizzano CUTE (Common User Terminal Equipment), mediante le funzioni semplificate disponibili per l’accesso al Sistema Informativo SOGAER, previa abilitazione (password) da richiedere a SOGAER.
- 8.1.39 Per limitare i disagi ai passeggeri in caso di negato imbarco, ritardi e cancellazioni di voli il Vettore, anche tramite i propri Prestatori, è tenuto a fornire tempestivamente tutte le adeguate informazioni ed assistenze ai passeggeri stessi.
- 8.1.40 Essendo SOGAER responsabile dell’informativa al pubblico sullo scalo di CAG, le note pubbliche dovranno essere concordate preventivamente con COS SOGAER, relativamente al contenuto, alla forma, ai tempi di divulgazione e alle condizioni che devono verificarsi affinché ciascuna nota possa essere pubblicata. I codici da digitare sui sistemi informativi, quando non esistenti, saranno assegnati da SOGAER.

Banco di accettazione

- 8.1.41 L’informazione sul numero del banco di accettazione, per ciascun volo in partenza, sarà mostrata automaticamente sui FIDS in funzione della pianificazione effettuata da SOGAER. Il banco mostrato sui FIDS sarà quello concordato con gli Operatori. SOGAER effettuerà le verifiche e segnalerà la eventuale mancanza del numero di banco invitando l’Operatore aereo al suo inserimento in tempo utile per garantire al passeggero che giunga anche in anticipo, una corretta informativa.

Altre informazioni necessarie per gli addebiti

- 8.1.42 Ciascun Vettore dovrà garantire, in aggiunta alle informazioni trattate nel presente paragrafo, l’invio di tutti gli ulteriori dati richiesti da SOGAER ai fini di una corretta determinazione degli importi da fatturare come corrispettivo per le attività svolte in ambito aeroportuale.

Gestione anomalie, malfunzioni e situazioni operative critiche

- 8.1.43 Qualsiasi anomalia rilevata da Vettori, Prestatori e Autoproduttori riferita all’operativo quotidiano e relativa a quanto regolamentato nel presente paragrafo, dovrà essere immediatamente segnalata al COS SOGAER.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	INFORMAZIONI DI SCALO	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 8

8.2 SISTEMI E INFORMAZIONI DI SCALO PER AVIAZIONE GENERALE

- 8.2.1 Per operare sull'aeroporto di Cagliari Elmas, gli Operatori di aviazione generale, lavoro aereo e commerciali (aerotaxi) operati con aeromobili aventi capacità inferiore o uguale a 19 posti, ad eccezione dei voli di Stato, dei voli ambulanza, umanitari e di emergenza, devono richiedere la preventiva autorizzazione PPR (Prior Permission Required) al COS con almeno 3 ore di anticipo rispetto all'orario stimato di arrivo. I voli VFR (che non hanno l'obbligo di presentare il piano di volo) dovranno inviare la richiesta PPR almeno prima della partenza dallo scalo di origine (rif. Ordinanza Enac 06/2008 e AIP AD 2 LIEE 1-9 "Disposizioni per aeromobili dell'aviazione generale").
- 8.2.2 La richiesta del codice PPR è effettuata dal vettore/handler al COS attraverso un'apposita piattaforma informatica della SOGAER. Il COS a seguito di una valutazione della disponibilità di piazzole o posizioni di sosta, utilizzando uno schema informatico riassuntivo delle richieste ricevute, decide se autorizzare o negare l'autorizzazione preventiva alla sosta:
- in caso positivo il PPR viene generato in automatico dal sistema informatico in uso;
 - in caso negativo il COS comunica il rifiuto dell'autorizzazione.
- 8.2.3 Lo schema succitato è stato implementato con lo scopo di rendere trasparente la strategia di programmazione e, insieme alla logica di attribuzione cronologica delle autorizzazioni preventive alla sosta, è stato introdotto come strumento ufficiale per la gestione delle posizioni di sosta per i voli di Aviazione Generale.
- 8.2.4 Il codice PPR è composto da un numero progressivo di autorizzazione attribuito in base alla sequenza cronologica del gruppo data/orario di ricezione della richiesta presso il COS.
- 8.2.5 Il COS autorizza o nega l'autorizzazione preventiva alla sosta sulla base delle richieste ricevute e a seguito di una valutazione della disponibilità di piazzole o posizioni di sosta.
- 8.2.6 Sarà cura dei Vettori che utilizzano l'Aviazione Generale, servirsi degli automezzi forniti dagli Handlers per il trasporto degli utenti da e per le piazzole di parcheggio.
- 8.2.7 I voli di Stato, ambulanza/umanitari, soccorso ed emergenza hanno priorità sul restante traffico di Aviazione Generale.
- 8.2.8 La richiesta di PPR deve essere completa dei seguenti dati, in quanto la mancanza delle informazioni sopra elencate potrà comportare il diniego preventivo:
- data di arrivo e partenza del volo;
 - tipo di volo (commerciale, privato);
 - la matricola ed il tipo d'aeromobile;
 - la data e l'orario dello schedato d'arrivo e partenza;
 - Maximum Take Off Weight;
 - lo scalo di provenienza e destinazione;
 - n. passeggeri previsti in arrivo e partenza;
 - call sign in/out (se si tratta di un volo Taxi o ambulanza);
 - Nome Operatore Aereo/Vettore richiedente il servizio;
 - compagnia di handling alla quale si richiede il servizio;
 - Indirizzo e contatti telefonici, mail, sito;
 - partita iva (o codice fiscale);
 - conferma della lettura e accettazione esplicita delle condizioni previste sul presente regolamento di scalo.
- 8.2.9 Potranno altresì essere trasmesse all'Handler richiesto informazioni aggiuntive quali ad esempio previsioni di carichi particolari (es. stima del n. bagagli, presenza di colli pesanti), eventuale tipologia di carta carburante disponibile, eventuale compagnia petrolifera richiesta.
- 8.2.10 Il Vettore, anche per il tramite dell'Handler, qualora non possa più operare il volo, ha l'obbligo di notificare per scritto la cancellazione tempestivamente entro e non oltre 3 ore dallo stimato arrivo.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	INFORMAZIONI DI SCALO	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 9

- 8.2.11 Qualora il Vettore non usufruisca ripetutamente del PPR già assegnato, senza aver comunicato la rinuncia nei termini stabiliti e/o non rispetti l'orario di arrivo e/o partenza, per cause a lui riconducibili e ciò abbia comportato uno stato di saturazione dei movimenti non previsto, il Gestore procederà all'immediata segnalazione ad ENAC DA per concordare le appropriate misure da adottare al fine di limitare i disservizi agli altri utenti di AG.
- 8.2.12 L'estensione della sosta è consentita esclusivamente salvo verifica da parte del COS degli spazi e dei movimenti disponibili, e comunque dovrà pervenire richiesta scritta di prolungamento del ground time.
- 8.2.13 Il rilascio del PPR da parte del COS implica una accettazione incondizionata da parte del Vettore/Handler delle condizioni previste nel presente Regolamento di Scalo relativamente alla sezione Aviazione Generale, nonché dell'impegno a notificare al Gestore eventuali variazioni rispetto a quanto richiesto ed espressamente autorizzato (es. cambio aeromobile).
- 8.2.14 Il COS quotidianamente predispone e trasmette agli Enti e Operatori preposti, il report riepilogativo del programma di Aviazione Generale, secondo le richieste ricevute dagli Operatori Aerei e/o dagli handler di riferimento, riportando l'attività del giorno successivo relativamente a:
- data e ora di arrivo e partenza dei voli;
 - provenienza e destinazione dei voli;
 - indicazione dei voli Schengen ed extra-Schengen.
- 8.2.15 Gli Handler in caso di discrepanze riscontrate nel programma voli ricevuto dovranno contattare il COS per gli opportuni provvedimenti.
- 8.2.16 Considerata la presenza non continuativa delle Forze dell'Ordine e degli operatori per i controlli di security e doganali, al fine di garantire un servizio soddisfacente all'utenza, l'Handler di riferimento, con congruo anticipo rispetto al volo da assistere, avrà cura di verificare con il personale del Terminal di Aviazione Generale che l'operatività non subisca contrattempi.
- 8.2.17 A fronte di variazioni importanti quali cancellazione e variazione dell'orario di arrivo/partenza, l'Handler di riferimento comunica immediatamente l'informazione al COS e al personale del Terminal di Aviazione Generale via telex/o e-mail, verificandone la ricezione con una telefonata.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 1

9 ATTIVITA' DI ASSISTENZA



	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 2

9.1 OBBLIGHI DELL'OPERATORE

Procedura di accesso dei Prestatori e Auto-produttori

- 9.1.1 Il Prestatore che intenda effettuare uno o più servizi di assistenza a terra di cui all'allegato "A" del D. Lgs. 18/99, per i quali sia prevista la certificazione in coerenza con quanto disciplinato dal vigente Regolamento ENAC di certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra (di seguito nel presente RDS anche 'Regolamento ENAC'), deve presentare:
- istanza alla Direzione Territoriale ENAC corredata di tutta la documentazione necessaria attestante il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento ENAC;
 - il Manuale delle Operazioni al gestore aeroportuale ai fini della valutazione di competenza dello stesso gestore.
- 9.1.2 Il Manuale delle Operazioni, di cui al precedente punto 9.1.1 b), deve essere redatto secondo le previsioni di cui all'Allegato 5 del Regolamento ENAC. Nello stesso Manuale deve essere descritta la struttura organizzativa; le risorse umane e strumentali disponibili; le procedure operative, ordinarie e di contingency, conformi a quelle vigenti negli aeroporti, compreso il riporto degli eventi aeronautici; il sistema di addestramento del personale; i parametri di qualità dei servizi svolti nonché la politica di tutela ambientale che l'impresa intende perseguire nello svolgimento delle proprie attività in aeroporto. Deve inoltre essere presente la garanzia del rispetto del Manuale anche da parte di eventuali affidatari del servizio.
- 9.1.3 Tale Manuale delle Operazioni viene valutato dal Gestore in relazione alla sua coerenza rispetto ai contenuti del Regolamento di Scalo e del Manuale dell'aeroporto, secondo quanto disciplinato dal Regolamento ENAC. L'esito positivo di tale valutazione è propedeutico al rilascio da parte della Direzione Territoriale ENAC del "certificato di prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra".
- 9.1.4 L'Autoproduttore di servizi di assistenza a terra rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento ENAC deve presentare alla Direzione Territoriale ENAC richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di tali servizi sullo scalo, informando contestualmente il Gestore circa la richiesta di svolgere i servizi in autoproduzione. In particolare, l'Autoproduttore deve dimostrare l'adozione di procedure operative, sia ordinarie sia di contingency, armonizzate con quelle vigenti in aeroporto, compreso il riporto degli eventi aeronautici, fermo restando il parere del Gestore reso con le modalità di cui al suddetto punto 9.1.3.
- 9.1.5 Completato l'iter di certificazione di cui ai precedenti punti 9.1.1-9.1.3, il Prestatore/Vettore certificato che intenda effettuare uno o più servizi di assistenza a terra di cui all'allegato "A" del D. Lgs. 18/99, non sottoposti DT ENAC a provvedimento di limitazione, deve presentare al Gestore domanda di accesso e svolgimento delle attività di assistenza a terra, allegando il "certificato di prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra" rilasciato dall'ENAC ed indicando le attività che intende svolgere sullo scalo.
- 9.1.6 Acquisita l'autorizzazione di cui al precedente punto 9.1.4 l'Autoproduttore, deve presentare al Gestore domanda di accesso e svolgimento delle attività di assistenza a terra, allegando la nota di autorizzazione dell'ENAC per lo svolgimento di tali attività sullo scalo.
- 9.1.7 L'elenco (check-list) della documentazione da produrre e degli adempimenti propedeutici all'inizio delle attività stesse è riportato sullo schema tipo in allegato. Nella check-list sono indicati anche i tempi da considerare come anticipo degli adempimenti rispetto alla data di inizio attività.
- 9.1.8 Successivamente alla ricezione della domanda di cui ai precedenti punti 9.1.5 e 9.1.6, verrà convocato un incontro tra Gestore e Prestatore/Vettore certificato/Autoproduttore (che potrà svolgersi anche online o telefonicamente) per l'analisi e la definizione di tutti gli aspetti inerenti all'inizio dell'attività. Ove necessario potranno inoltre essere fissati ulteriori incontri per l'analisi di singoli aspetti specifici con particolare riferimento alle richieste di beni/spazi ed agli adempimenti normativi.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 3

- 9.1.9 L'attività del Prestatore/Vettore certificato/Autoproduttore non potrà aver inizio senza la sottoscrizione di un contratto con il Gestore che regoli l'attività specifica svolta. Tale contratto conterrà, tra l'altro, l'elenco delle attività regolate, le eventuali garanzie da presentare a copertura degli obblighi contrattuali, la definizione della polizza di assicurazione RCT a copertura dei rischi, le penali per le violazioni alle norme vigenti, al Regolamento e al contratto stesso. La sottoscrizione del contratto è peraltro condizione necessaria per l'eventuale sottoscrizione della/e Convenzione/i di subconcessione e/o del/i comodato/i d'uso di beni aeroportuali. L'oggetto del contratto, le garanzie ed il massimale della polizza RCT sono soggetti a variazione in funzione delle categorie certificate dalla DT ENAC. Entro trenta giorni dal rilascio del certificato o della relativa estensione ovvero dell'autorizzazione per l'autoproduzione, il Gestore garantisce al prestatore/autoproduttore l'accesso agli impianti aeroportuali, rendendo disponibili spazi e locali per l'effettuazione dei servizi di assistenza a terra, secondo quanto previsto dal Regolamento ENAC.
- 9.1.10 Il rispetto del presente Regolamento non esonera l'Operatore dal rispetto degli obblighi assunti nell'ambito di eventuali rapporti contrattuali con SOGAER. Le violazioni gravi al presente Regolamento potranno essere considerate quali cause di risoluzione dei rapporti contrattuali in essere tra il Gestore e l'Operatore.
- 9.1.11 Per il Prestatore/Vettore certificato e l'Autoproduttore autorizzato dalla Direzione Territoriale ENAC, la procedura si conclude con la sottoscrizione congiunta del Verbale di inizio attività, da parte di un rappresentante del Prestatore/Vettore certificato o dell'Autoproduttore autorizzato e del Gestore, muniti dei poteri previsti, da effettuarsi entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, in presenza del Direttore Territoriale ENAC o di suo delegato.
- 9.1.12 La circolare ENAC APT 19 prevede che nel verbale sia riportato che il gestore aeroportuale, nell'ambito della propria attività di coordinamento, garantisca adeguata informativa al prestatore di servizi sulle misure di sicurezza (safety e security) adottate presso l'aeroporto. Inoltre, è previsto che il gestore e l'handler rilascino al Direttore Territoriale l'elenco dei mezzi ed attrezzature, sottoscritto da entrambi i rappresentanti legali, che saranno utilizzati nelle attività di assistenza a terra, identificati per targa, telaio e quantità. Ogni operatore sarà responsabile delle caratteristiche operative dei mezzi utilizzati in termini di sicurezza del mezzo stesso e delle relative modalità di utilizzo; sia presentata una dichiarazione congiunta del gestore e del prestatore che attesti che gli edifici, i locali, gli impianti o le aree consegnate dal gestore siano idonei allo svolgimento delle attività ed al previsto utilizzo.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 4

9.1.13 Il verbale dovrà riportare/includere:

- L'elenco dei servizi di assistenza a terra che verranno svolti sullo scalo e indicazione della data di inizio delle attività.
- Un allegato contenente l'indicazione delle Compagnie Aeree e dei voli serviti.
- Un allegato contenente l'elenco e la descrizione dei beni in uso esclusivo subconcessi e/o in comodato d'uso per lo svolgimento dei suddetti servizi.
- L'indicazione che il Prestatore/Vettore certificato o l'Autoproduttore autorizzato abbia consegnato al Gestore copia della polizza assicurativa sottoscritta con una compagnia di rilevanza nazionale a copertura dei rischi rapportati alle attività specifiche che saranno svolte sullo scalo.
- La dichiarazione da parte del Prestatore/Vettore certificato o dell'Autoproduttore autorizzato di aver ricevuto, letto, sottoscritto per accettazione, diffuso nell'ambito della propria organizzazione e aver accertato la comprensione da parte dei propri dipendenti del Regolamento di Scalo.

L'indicazione che il Prestatore/Vettore certificato o l'Autoproduttore autorizzato abbia:

- Il richiamo alla procedura per la scelta del Prestatore qualora un Vettore non l'abbia preventivamente individuato (non applicabile per l'autoproduzione).
- Un allegato contenente l'elenco, completo di quantità, modello, numero identificativo, dei mezzi/attrezzature che saranno utilizzati nello svolgimento delle attività.
- L'attestazione che il verbale di accesso non avrà validità in caso di risoluzione del contratto con il Gestore e/o revoca o decadenza del certificato di idoneità (o dell'autorizzazione nel caso dell'Autoproduttori) rilasciato DT ENAC.
- L'impegno del Prestatore/Vettore o Autoproduttore a comunicare tempestivamente al Gestore ogni successiva variazione intervenuta relativamente ai voli serviti, al personale impiegato, ai nominativi dei responsabili, ai mezzi e macchinari introdotti/usciti dallo scalo ed alle assicurazioni.

9.1.14 Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, non si giunga alla sottoscrizione del Verbale, il Gestore ne darà comunicazione, specificandone le motivazioni, al Prestatore/Vettore certificato o all'Autoproduttore autorizzato e alla Direzione Territoriale per il seguito di competenza.

9.1.15 Il Gestore provvederà alla tenuta ed aggiornamento, sulla base delle informazioni comunicate dai Prestatori e Vettori certificati, del "Registro dei prestatori certificati sullo scalo", nel quale dovranno essere annotate le attività da ciascuno effettuate, i responsabili di scalo ed i loro recapiti aeroportuali di servizio e di emergenza. Copia di detto Registro sarà trasmessa alla Direzione Territoriale entro il 31 gennaio di ogni anno e mantenuto aggiornato nel caso siano comunicate dagli Operatori intervenute variazioni.

Procedura di accesso di altri Prestatori

9.1.16 La presente procedura è relativa all'accesso di Prestatori che svolgono servizi di assistenza a terra non certificati oppure di Operatori che svolgono attività di controllo della qualità dei servizi di cui al D.L.gs 18/99 forniti da prestatori o Autoproduttori.

9.1.17 Il Prestatore che intenda effettuare uno o più servizi di assistenza a terra di cui all'allegato "A" del D. Lgs. 18/99 per i quali non sia prevista la certificazione, in coerenza con quanto disciplinato dal Regolamento ENAC, oppure la Società che svolga esclusivamente attività di controllo della qualità dei servizi di cui al D.L.gs 18/99 forniti da prestatori o Autoproduttori, deve presentare istanza di ingresso al Gestore Aeroportuale, inserendo per conoscenza la Direzione Territoriale ENAC per gli eventuali accertamenti di competenza, dichiarando lo svolgimento delle suddette attività ed allegando almeno un contratto in corso di validità con un vettore aereo operante sullo scalo.

9.1.18 Successivamente alla ricezione della domanda verrà convocato un incontro tra il Gestore e l'Operatore (che potrà svolgersi anche online o telefonicamente) per l'analisi e la definizione di tutti gli aspetti inerenti all'inizio dell'attività. Ove necessario potranno inoltre essere fissati ulteriori incontri per l'analisi di singoli aspetti specifici con particolare riferimento alle richieste di beni/spazi ed agli adempimenti normativi.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 5

- 9.1.19 L'attività dell'Operatore non potrà aver inizio senza la sottoscrizione di un contratto che regoli l'attività specifica svolta. Tale contratto conterrà la descrizione dell'attività svolta, le eventuali garanzie da presentare a copertura degli obblighi contrattuali, la definizione della polizza di assicurazione RCT a copertura dei rischi, le penali per le violazioni alle norme vigenti, al Regolamento e al contratto stesso e le clausole risolutive del contratto stesso.
- 9.1.20 Il rispetto del presente Regolamento non esonera l'Operatore da obblighi assunti nell'ambito di eventuali rapporti contrattuali con SOGAER. Le violazioni gravi al presente Regolamento potranno essere considerate quali cause di risoluzione dei rapporti contrattuali in essere tra il Gestore e l'Operatore.

Sospensione, decadenza o revoca del Certificato di prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra

- 9.1.21 In caso di sospensione, decadenza o revoca del Certificato di prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra da parte dell'ENAC per il verificarsi delle condizioni previste nel relativo Regolamento, l'Operatore è tenuto alla riconsegna immediata dei TIA rilasciati per l'esercizio della propria attività e previa richiesta da parte del Gestore, al rilascio dei beni e delle aree occupate e funzionali allo svolgimento dei servizi per i quali sia venuta meno l'idoneità. Il Gestore darà opportuna informativa della circostanza ai Vettori (rif. Circolare Enac Apt 19).

Esercizio dei servizi di assistenza a terra

- 9.1.22 Ciascun Prestatore (per i vettori assistiti) / Autoprodotto operante a CAG dovrà erogare tutti i servizi per i quali è certificato / autorizzato con continuità e regolarità, anche per voli non schedati e/o di emergenza, in tutte le condizioni operative e meteorologiche e per tutto l'orario di apertura dello scalo previsto in AIP-ITALIA e su tutta l'area aeroportuale, garantendo un'assistenza qualificata e costante in particolare nei servizi che prevedono un contatto diretto con i passeggeri (es. check-in, lost&found, informazioni) e nel caso di trasporti speciali (merci deperibili, dangerous goods e animali vivi). Fermi restando i criteri di accettabilità della struttura organizzativa indicati nell'All. 5 del Regolamento ENAC, il personale operativo degli Operatori dovrà essere costantemente dimensionato sulla base della propria quota di mercato stagionale con riferimento alla dotazione minima prevista negli allegati al presente RdS, e adeguato in caso di variazioni (in aumento o diminuzione) della stessa che superino il 5%. Il Gestore effettua delle verifiche sul corretto dimensionamento del personale e in caso di non conformità applica le contromisure previste nel cap. 11.
- 9.1.23 In riferimento ai servizi di assistenza a terra, per aviazione commerciale e generale, si riporta in allegato il fabbisogno minimo stagionale raccomandato al fine del regolare svolgimento delle operazioni. Ciascun prestatore potrà operare sulla base di un affidamento di servizi o di un accordo operativo con altro prestatore dello scalo. Tali affidamenti e accordi operativi sono disciplinati dal vigente Regolamento ENAC "*Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*" e devono essere, rispettivamente, autorizzati preventivamente o comunicati tempestivamente alla Direzione Territoriale ENAC. È altresì necessario il coordinamento con il gestore, a seconda della specificità di traffico interessato.
- 9.1.24 Ciascun Prestatore/Autoprodotto operante a CAG dovrà fornire ai propri clienti (passeggeri e altri operatori aeroportuali) un livello di qualità adeguato ed in linea con quello atteso in un aeroporto internazionale (rif. Normativa ENAC, Carta dei Servizi e Minimi di Scalo); le procedure e standard descritte nel Manuale delle Operazioni approvato dall'ENAC e valutate conformi dal Gestore.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 6

- 9.1.25 Tali procedure e standard dovranno descrivere tra l'altro le modalità e gli obiettivi per rispettare:
- obbligo di tenere un abbigliamento che consenta la chiara ed univoca identificazione della Società, in regola con le norme che disciplinano i dispositivi di protezione individuali (D.P.I.), che sia pulito e indossato dal personale in modo conforme a quanto stabilito dalla Società stessa
 - obbligo di tenere ben esposto il tesserino identificativo che abilita all'accesso secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti
 - obbligo di relazionarsi con il passeggero con competenza e cordialità, evitando in ogni modo allo stesso disagi di qualsiasi tipo.
 - obbligo di rispettare standard definiti di comunicazione verbale e scritta.
- 9.1.26 Ciascun Prestatore /Autoprodotto deve rispettare gli standard di qualità di propria competenza (Carta dei Servizi e Minimi di Scalo) stabiliti dall'ENAC o da SOGAER previa autorizzazione dell'ENAC descritti nella sezione 10 del presente Regolamento, fermo restando l'obbligo del gestore a provvedere al mantenimento in efficienza degli impianti aeroportuali. Qualora l'Operatore non sia in grado di rispettare gli standard definiti ha l'obbligo di:
- avvisare il gestore nella figura del COS;
 - avvisare la clientela che subirà il disservizio, tramite il mezzo di comunicazione più efficace (es. aggiornamento del display in area riconsegna bagagli, annunci sonori locali o generalizzati).
- 9.1.27 Ciascun Vettore dovrà comunicare di quali Prestatori si avvarrà per lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato A del D. Lgs. 18/99; tale comunicazione dovrà essere data almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'operatività su CAG del Vettore stesso; analoga informativa dovrà essere data in tutti i casi di variazione, totale o parziale, dei Prestatori di cui sopra, almeno 10 giorni prima che la variazione avvenga. Anche il Prestatore che acquisisce come cliente il Vettore dovrà fornire a SOGAER, con anticipo di almeno 10 giorni, l'informazione relativa all'inizio delle attività di assistenza, quali servizi di cui all'Allegato A del D.lgs. 18/99 fornirà e di quali strumenti informatici (ad es. DCS) si avvarrà per la trasmissione delle informazioni di Scalo. Possono verificarsi casi in cui il Vettore per ragioni del tutto contingenti ed imprevedibili non abbia preso accordi con un Prestatore per lo svolgimento di una o più attività di assistenza a terra in situazioni particolari. In quest'ultima evenienza, la scelta dell'handler avverrà secondo criteri di trasparenza, equità e non discriminazione.
- A titolo esemplificativo in caso di:
- Ritardo in arrivo/partenza o agitazioni sindacali:
- qualora per ragioni contingenti il Prestatore non sia presente sull'aeroporto o comunque non possa erogare i servizi al Vettore Cliente, il Vettore comunicherà al Gestore da quale Prestatore si farà assistere; nel caso non effettui tale comunicazione, accetta che il Gestore assicuri l'effettuazione dei servizi essenziali di discesa passeggeri e scarico bottini di bordo tramite i Prestatori presenti disponibili a rendere il servizio, inviando copia al Vettore del relativo elenco.
 - Il Vettore comunicherà al Gestore il Prestatore da cui si farà assistere.
 - Se in quel momento non sussiste la disponibilità dell'Operatore segnalato dal Vettore o se il Vettore non segnala alcun Prestatore, il Gestore contatterà gli altri operatori presenti sullo scalo, secondo criteri che garantiscano trasparenza e non discriminazione. Una volta identificato l'Operatore, questi dovrà rendere disponibili mezzi e risorse adeguate alla richiesta. In particolare, il Gestore evidenzia all'Handler la necessità che i predetti servizi essenziali siano comunque resi in un termine ragionevole, al fine di non pregiudicare i diritti dei passeggeri.
 - Il Gestore comunica di volta in volta al Vettore il nominativo del Prestatore che farà l'assistenza.
 - L'Operatore che ha svolto i servizi di assistenza nei casi sopra indicati potrà richiedere il pagamento al Vettore od al Prestatore che lo rappresenta sullo scalo.
- Dirottamento/Emergenza:
- qualora sull'aeroporto di arrivo/partenza fosse presente l'handler scelto dal Vettore operante nello scalo di destinazione/partenza originario, sarà obbligo dell'handler stesso fornire adeguato servizio di assistenza. Nel caso in cui nello scalo non sia presente l'handler di riferimento del Vettore, il Vettore potrà segnalare al Gestore con ogni consentita tempestività l'Operatore prescelto alla luce di eventuali accordi intercorsi nel frattempo. Se non sussiste la disponibilità dell'Operatore segnalato dal Vettore o se il Vettore non segnala alcun Prestatore si attua la procedura descritta per il caso precedente.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 7

- Il Gestore monitora l'effettivo adempimento degli obblighi essenziali da parte degli handler e segnala ad ENAC eventuali disservizi.

- 9.1.28 Ciascun Vettore e/o suo Prestatore dovrà comunicare a SOGAER COS, con lo stesso anticipo indicato nel paragrafo precedente, 10 giorni, di quali canali informativi e di quali strumenti informatici (ad es. DCS), tra quelli indicati nel Cap 8, si avvarrà per la trasmissione delle informazioni di scalo ai fini di una corretta predisposizione, configurazione ed abilitazione dei sistemi informativi. In mancanza di tali informazioni SOGAER non potrà garantire, per quanto di propria competenza, il corretto svolgimento dei processi operativi ed addebiterà eventuali costi sostenuti e danni subiti in conseguenza di tale omissione (vedi Cap. 11).
- 9.1.29 L'Operatore, per poter svolgere i servizi di assistenza a terra, dovrà essere munito di tutte le licenze, attestazioni di idoneità e autorizzazioni richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, come specificato nei successivi capitoli.
- 9.1.30 L'Operatore si impegna ad osservare tutte le norme ed i regolamenti relativi alla disciplina dell'esercizio delle attività che svolgerà nell'Aeroporto di Cagliari Elmas, e ad attenersi a tutte le disposizioni emanate e da emanarsi da parte di ENAC, delle competenti autorità e da SOGAER tenendo totalmente indenne le stesse da ogni responsabilità, addebito o richiesta di risarcimento connessi direttamente o indirettamente con lo svolgimento di dette attività.
- 9.1.31 La risoluzione del contratto sottoscritto nell'ambito della Procedura di Accesso, nei casi previsti dal contratto stesso, determinerà la risoluzione delle eventuali Convenzioni di subconcessione di beni aeroportuali, con il conseguente obbligo di rilascio con congruo preavviso dei suddetti beni da parte del Prestatore/Autoproduttore, e potrà comportare da parte di ENAC l'annullamento di tutti i permessi di accesso per persone e mezzi con il conseguente obbligo da parte del Prestatore/Autoproduttore delle loro restituzione, nonché la revoca della Certificazione da parte di ENAC. L'attività del Prestatore non potrà proseguire nel caso in cui sia cessato il contratto con il Gestore. Il Gestore informerà del già menzionato annullamento tutti i Vettori che abbiano un contratto in essere con il Prestatore. Ogni Vettore sarà tenuto a comunicare tempestivamente ad ENAC e SOGAER il nome del nuovo Prestatore scelto per l'effettuazione dei servizi di Handling sullo scalo, le cui attività in favore del Vettore potranno iniziare tenuto conto dei tempi tecnici necessari per le conseguenti variazioni operative connesse al cambio di Prestatore di servizi. Nelle more di tale finalizzazione il Vettore potrà applicare la procedura di cui ai precedenti punti.
- 9.1.32 In caso di cambio di prestatore di assistenza a terra da parte di un vettore, o di limitazione del numero dei prestatori di assistenza a terra ai sensi degli artt. 4, comma 2 e 12 del D.lgs.
- 9.1.33 18/99, i Prestatori che abbiano l'esigenza di disporre di ulteriori risorse umane per lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra presso lo scalo di Cagliari Elmas valuteranno preliminarmente l'opportunità di assorbire, in via prioritaria ed in misura proporzionale alla quota di servizi trasferiti, il personale dei Prestatori i quali abbiano cessato le attività presso lo scalo ovvero ridotto tali attività in virtù del cambio di Prestatore, qualora ciò sia coerente con l'organizzazione d'impresa dei Prestatori in attività, avuto riguardo al numero ed alla qualifica del personale.
- 9.1.34 Futuri provvedimenti del Ministero dei Trasporti, dell'E.N.A.C. e delle altre competenti Autorità, che abbiano effetti diretti sullo svolgimento dei servizi di assistenza oggetto del contratto, non potranno dar luogo ad alcuna pretesa o richiesta risarcitoria da parte dell'Operatore nei confronti di SOGAER.
- 9.1.35 L'Operatore è a conoscenza del fatto che i servizi erogati, in quanto rientranti nei servizi pubblici essenziali di cui alle Leggi n. 146/1990 e n. 83/2000, nonché alle previsioni delle successive delibere della Commissione di Garanzia, comportano per l'Operatore il rispetto ed il puntuale adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle normative stesse, ivi inclusi quelli di informazione e comunicazione all'utenza.

Organizzazione e svolgimento dei servizi

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 8

- 9.1.36 L'Operatore, nell'assolvere l'obbligo di assicurare un adeguato standard qualitativo dei servizi erogati, comunque in linea con gli standard di qualità previsti nella "Carta dei Servizi" di SOGAER e dai requisiti operativi minimi di scalo per i servizi essenziali previsti nel Regolamento (par 10.3), deve salvaguardare altresì le condizioni di sicurezza dell'aeroporto, le attività degli altri prestatori di servizi e degli utenti ed in genere il regolare svolgimento dell'operatività aeroportuale.
- 9.1.37 Per consentire un puntuale coordinamento delle attività da parte di SOGAER e delle autorità aeroportuali, l'Operatore dovrà dotarsi di una propria direzione operativa, che parli la lingua italiana, che dovrà essere a disposizione durante tutto l'orario di attività, oltre a nominare dei responsabili che siano reperibili nei casi di emergenza, anche fuori dell'orario di operatività munito dei necessari poteri di rappresentanza anche ai fini di quanto previsto nel "Regolamento".

Utilizzo di mezzi e attrezzature

- 9.1.38 Fermo restando il criterio di accettabilità ai fini della Certificazione indicato nell'All. 4 del Regolamento ENAC in termini di dotazione minima iniziale di mezzi in funzione delle categorie certificate, il parco mezzi operativo degli Operatori dovrà essere costantemente dimensionato sulla base della propria quota di mercato stagionale con riferimento alla dotazione minima previste nel presente RdS, e adeguato in caso di variazioni (in aumento o diminuzione) della stessa che superino il 5%. Il Gestore effettua delle verifiche sul corretto dimensionamento del parco e in caso di non conformità applica le contromisure previste nel cap. 11.
- 9.1.39 Il personale degli Operatori abilitato alla conduzione di veicoli in area airside dovrà utilizzare i soli mezzi ed attrezzature di proprietà della Società di appartenenza secondo le disposizioni del Manuale di aeroporto. Tutti gli automezzi e il materiale rotabile utilizzati dagli Operatori dovranno recare la scritta e/o il logotipo identificativo della Società di appartenenza. Dovranno anche, con particolare riferimento ai mezzi non targati, e come tali non soggetti alle revisioni periodiche da parte della Motorizzazione Civile, essere costantemente e correttamente mantenuti, nel rispetto della normativa vigente e secondo standard di riferimento internazionali a salvaguardia delle necessarie condizioni di sicurezza per il personale e di efficienza delle attività aeroportuali. L'organizzazione e i programmi della manutenzione delle risorse strumentali devono tener conto degli specifici aspetti tecnici e del tipo di uso. Tali programmi, inoltre, devono indicare la frequenza e descrivere le modalità con le quali vengono effettuati gli interventi di manutenzione, compreso il servizio di Pronto Intervento in air-side in caso di avaria. Tutti i mezzi circolanti nel sedime aeroportuale, e in particolare in zona air-side, dovranno avere, oltre alle coperture assicurative di legge e alle dotazioni previste dal Manuale di Aeroporto, anche coperture assicurative integrative rapportate all'effettivo danno provocabile.
- 9.1.40 Gli automezzi e il materiale rotabile utilizzati da Prestatori / Autoproduttori e Vettori dovranno essere tenuti in condizioni di efficienza, di ordine e pulizia, anche a tutela dell'immagine dell'aeroporto (evitando ad esempio teli non adeguatamente fissati, vetri particolarmente sporchi, ecc.). In particolare, i mezzi per il trasporto di passeggeri (autobus, scale semoventi, mezzi disabili) dovranno avere caratteristiche costruttive ed essere mantenuti in condizioni tali da garantire il corretto funzionamento e il mantenimento del decoro.
- 9.1.41 Sarà cura di ciascun Prestatore / Autoproduttore / Vettore, anche in collaborazione con SOGAER, verificare la compatibilità con le infrastrutture esistenti del proprio materiale rotabile e dei propri mezzi / attrezzature di assistenza.
- 9.1.42 L'Operatore non potrà installare apparecchiature a radiofrequenza operanti in qualsiasi spettro senza l'autorizzazione di SOGAER. Qualora SOGAER dovesse autorizzare tale installazione, tutti gli oneri, anche economici, relativi alla verifica di compatibilità saranno sostenuti dall'Operatore stesso.
- 9.1.43 L'Operatore si impegna ad utilizzare i mezzi e le attrezzature in maniera tale da non porre intralcio alla circolazione ed all'operatività aeroportuale nel suo complesso, e nel pieno rispetto di tutte le procedure, emanate da SOGAER, dalla Direzione Territoriale e da ogni altra competente autorità.
- 9.1.44 In particolare, è fatto divieto all'Operatore di far sostare e/o depositare eventuali mezzi e attrezzature in eccesso, e/o comunque non utilizzate, nei piazzali e lungo la viabilità dell'aeroporto.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 9

9.2 OPERAZIONI CONNESSE ALL'ASSISTENZA A TERRA – SISTEMI DI ACCETTAZIONE PASSEGGERI E INFRASTRUTTURE DI TERMINAL

Assegnazione banchi check-in

- 9.2.1 L'assegnazione dei banchi viene effettuata da SOGAER secondo le disponibilità esistenti e in conformità agli accordi commerciali e ai contratti in essere con i singoli Prestatori / Autoproduttori e Vettori. In caso di mancati accordi commerciali dovrà essere sempre rispettato quanto indicato nella Circolare ENAC APT19, in modo da garantire trasparenza e parità di trattamento tra tutti gli operatori.
- 9.2.2 Eventuali richieste di assegnazione di banchi aggiuntivi e/o di variazioni temporanee di assegnazione dovute a esigenze operative devono essere indirizzate dai Prestatori / Autoproduttori e Vettori al COS SOGAER entro le ore 16.00 del giorno antecedente le operazioni di accettazione, comunicando altresì, entro gli stessi termini, il carico di passeggeri previsto per singolo volo.
- 9.2.3 Per conseguire un pieno utilizzo delle infrastrutture, un efficace svolgimento delle attività di assegnazione e la gestione dei banchi, nonché per esigenze operative e/o problemi tecnici, SOGAER si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento variazioni definitive o temporanee di assegnazione di qualsiasi banco, sia in relazione alle quantità assegnate, sia in relazione ai tempi di utilizzo, consultandosi preventivamente con i Prestatori / Autoproduttori e Vettori interessati.

Apertura/Chiusura banchi

- 9.2.4 L'apertura dei banchi di accettazione deve avvenire con anticipo massimo di 150 minuti rispetto all'orario di partenza previsto, con l'eccezione dei voli operati con aa/mm di classe B per i quali l'anticipo massimo è di 120 minuti.
- 9.2.5 La chiusura delle attività di check-in deve avvenire 35' prima dell'orario di partenza previsto per i voli nazionali e Schengen e 45' prima dell'orario di partenza previsto per i voli internazionali.
- 9.2.6 Le istruzioni per l'apertura / chiusura di banchi "dedicati" e banchi "common" e per l'utilizzo del sistema CUTE sono riportate nelle istruzioni sistemi di accettazione passeggeri e dovranno essere conosciute in dettaglio da tutti gli addetti di accettazione di ciascun Prestatore / Autoproduttore.

Utilizzo/Gestione banchi

- 9.2.7 La postazione di lavoro e i relativi dispositivi dovranno essere utilizzati nel rispetto delle istruzioni dei manuali d'uso.
- 9.2.8 L'utilizzatore del banco di accettazione dovrà garantire che il banco stesso sia reso disponibile per il successivo utente nelle migliori condizioni; a tale scopo dovrà provvedere a rimuovere tutto il materiale cartaceo non utilizzato (tag, sticker, scatole ecc.) ed usare gli appositi cestini per la carta rimossa dalle etichette. Al fine di prevenire la generazione di situazioni di allarme, l'utilizzatore dovrà altresì assicurare che al termine delle operazioni di competenza non vengano lasciati incustoditi, presso il banco utilizzato e nelle immediate vicinanze, oggetti o contenitori che non consentano un'immediata ispezione visiva esterna da parte degli organi preposti alla security.
- 9.2.9 SOGAER curerà le operazioni di pulizia giornaliera dei banchi secondo programmi prefissati. In caso sia necessario eseguire operazioni di pulizia urgente, il Prestatore / Autoproduttore dovrà contattare il SERVIZIO SALA SOGAER.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 10

Richieste particolari

- 9.2.10 La personalizzazione dei banchi con tappeti, corrimano, piante o altro per particolari esigenze di accettazione (ad esempio First Class, profiling, ecc.), se non regolata da accordi contrattuali, dovrà essere preventivamente concordata con SOGAER.
- 9.2.11 Eventuali richieste di particolari servizi che esulino dalla normale operatività e che non siano specificamente trattati nel presente Regolamento (ad esempio voli inaugurali, imbarco/sbarco di personalità, ecc.), dovranno essere indirizzate da parte del Prestatore / Autoproduttore e Vettore alla SOGAER con un anticipo sufficiente a consentire, secondo la specificità di ciascuna richiesta, l'adozione delle necessarie misure organizzative e di coordinamento.

Accettazione bagagli

- 9.2.12 Il sistema di accettazione usato dovrà essere in grado di generare un'etichetta bagagli secondo gli standard IATA 740 e, per le aree servite dal BHS, una messaggistica conforme alla RP 1745. Il codice a barre dell'etichetta dovrà essere preferibilmente a 'T' o a doppia 'T' ed essere posizionato all'estremità dell'etichetta stessa.
- 9.2.13 Il tipo di carta utilizzato per etichette e/o carte d'imbarco deve essere concordato con SOGAER per verificarne la compatibilità con le stampanti installate, soprattutto allo scopo di evitare ripercussioni sull'intero sistema di smistamento bagagli derivanti dalla mancata lettura dei codici a barre.
- 9.2.14 Le operazioni di accettazione dei bagagli dovranno essere effettuate secondo le istruzioni di utilizzo sistemi di accettazione passeggeri allegate.
- 9.2.15 Le operazioni di accettazione dei bagagli fuori-misura dovranno essere effettuate secondo le specifiche istruzioni dedicate.
- 9.2.16 Le operazioni di accettazione degli animali vivi al seguito del passeggero dovranno essere effettuate secondo le specifiche istruzioni dedicate.
- 9.2.17 La responsabilità gestionale del bagaglio da parte del Gestore aeroportuale, nell'ambito dei sistemi di smistamento in partenza, termina nel momento in cui il bagaglio giunge in baia o sul carosello. Pertanto, la fase di stazionamento del bagaglio sulle suddette facility ricade sotto la responsabilità del Vettore e suo Prestatore / Autoproduttore del servizio.
- 9.2.18 La non osservanza di corrette modalità di accettazione può comportare conseguenze rilevanti sul funzionamento dell'intero sistema di smistamento e controllo radiogeno dei bagagli, con penalizzazioni anche gravi per operatori e passeggeri.

Gestione anomalie/malfunzioni/situazioni operative critiche

- 9.2.19 In caso di interruzione del funzionamento del DCS (Departure Control System) utilizzato, e comunque su richiesta di SOGAER, il personale di accettazione dovrà procedere all'uso dei tastierini di back-up, utilizzando proprie etichette manuali conformi alla raccomandazione IATA 740 Attachment "F". Le istruzioni per l'utilizzo dei tastierini sono allegate al presente regolamento e presenti presso ciascun banco accettazione e dovranno essere conosciute in dettaglio da tutti gli addetti di accettazione di ciascun Prestatore / Autoproduttore. Al riguardo è fatto obbligo al Prestatore /Autoproduttore e Vettore provvedere all'adeguato addestramento del proprio personale.
- 9.2.20 In caso di fermo prolungato per guasto / danneggiamento di un nastro bagagli collettore (che serve più banchi di accettazione) SOGAER, sulla base della situazione e delle disponibilità operative del momento attuerà una delle procedure alternative, tra le quali a titolo esemplificativo:
trasferimento delle operazioni di accettazione ai banchi di un'altra isola, con trasferimento da un collettore all'altro dei bagagli non smistati a propria cura e carico;

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 11

prelievo continuo dei bagagli con proprie risorse e mezzi presso i banchi di accettazione interessati dal fermo e trasporto degli stessi presso il collettore funzionante dell'isola di accettazione più vicina, per l'invio ai sistemi di smistamento, informando i Prestatori / Autoproduttori e Vettori interessati delle azioni da intraprendere per evitare o minimizzare penalizzazioni operative.

- 9.2.21 In caso i sistemi automatici di smistamento e sicurezza bagagli da stiva abbiano dei problemi ad assorbire il flusso dei bagagli, anche in caso di inadempienza di uno o più Operatori, per evitare congestioni ulteriori, SOGAER procederà al blocco temporaneo delle operazioni di accettazione, tramite l'invio di un apposito "messaggio di fermo accettazione" verso i terminali di accettazione collegati al sistema Cute o mediante altri mezzi di comunicazione per i terminali non dotati di tale collegamento. In caso di mancata risoluzione delle problematiche entro 15 minuti dall'invio del messaggio di fermo accettazione e fino alla riattivazione del servizio, SOGAER attuerà le procedure alternative riportate al paragrafo precedente, informando i Prestatori / Autoproduttori e Vettori interessati delle azioni da intraprendere per evitare o minimizzare penalizzazioni operative.

Comunicazione e richieste tra Operatori e SOGAER

- 9.2.22 Qualsiasi comunicazione o richiesta di informazione operativa riguardante i processi regolamentati o gli impianti trattati nel presente paragrafo sarà indirizzata da SOGAER al riferimento del Prestatore / Autoproduttore.

Comunicazione malfunzionamenti

- 9.2.23 Ciascun Prestatore / Autoproduttore che rilevi qualsiasi anomalia o malfunzione sui sistemi di accettazione dovrà darne immediata comunicazione alla SUPERVISIONE SOGAER, attendendo l'arrivo dei tecnici senza tentare operazioni di ripristino. Nello specifico per le seguenti casistiche:
- componenti infrastrutturali (pavimenti, luci, ecc);
 - componenti elettromeccanici (nastri, bilance, tastierini di back-up e ascensori per bagagli fuori-misura);
 - componenti hardware e software relativi al solo sistema CUTE (video, tastiere, stampanti, ecc.);
 - altri componenti hardware e software e di telecomunicazione (sistemi FIDS, telefoni, ecc.).

Assegnazione gate d'imbarco

- 9.2.24 Al momento della pianificazione periodica dei voli, viene definita l'area (gate o gruppo di gate) per l'imbarco di ciascun volo.
- 9.2.25 Tale pianificazione, da intendersi indicativa e non vincolante, può essere modificata in qualsiasi momento per esigenze operative e/o tecniche; in tal caso SOGAER, non appena intervenuta la variazione, la comunicherà al Vettore / Prestatore / Autoproduttore interessato. Inoltre, SOGAER in seguito a disposizioni delle Autorità Competenti (in particolare DT ENAC, cerimoniale e Polizia di Stato) potrà, in qualsiasi momento, disporre variazioni di gate dandone informativa ai Vettori / Prestatori / Autoproduttori interessati secondo le modalità previste dalle suddette Autorità.
- 9.2.26 L'assegnazione dei gates d'imbarco è visualizzata tramite sistema FIDS 90 minuti prima dell'orario schedato del volo.
- 9.2.27 Eventuali richieste specifiche di assegnazione gate per voli particolari, riferite all'operativo quotidiano, dovranno essere indirizzate a SOGAER COS.

Utilizzo/Gestione gate

- 9.2.28 L'utilizzo dei gates di imbarco e sbarco passeggeri dovrà avvenire in conformità con tutte le normative e disposizioni vigenti. I gates d'imbarco e sbarco sono costituiti da porte, automatiche o meno, collegate ad un sistema d'allarme facente capo alla Sala Operativa della SOGAER SECURITY.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 12

- 9.2.29 La personalizzazione dei gates per particolari esigenze (ad esempio voli inaugurali), se non regolata da accordi contrattuali, dovrà essere preventivamente concordata con SOGAER- Relazioni Esterne.
- 9.2.30 I gates d'imbarco dovranno essere lasciati ordinati, affinché siano completamente fruibili per il successivo utilizzo.
- 9.2.31 Nel caso, infrequente e determinato da esigenze operative, in cui avvengano operazioni concomitanti di imbarco e sbarco che hanno in comune parte del percorso, le operazioni di imbarco dovranno essere momentaneamente sospese.
- 9.2.32 Ai fini di quanto richiesto dal Reg. UE 2015/1998, al termine delle operazioni di sbarco di un volo proveniente da Paesi Terzi non elencati nell'appendice 3-B/ 4-B / 5-A del Reg. UE 2015/1998 e ssmmi, il personale del Vettore o del suo Prestatore di servizi di assistenza a terra, deve attraversare il tunnel d'imbarco per tutta la sua lunghezza al fine di effettuare un'ispezione di sicurezza per escludere, con ragionevole certezza, la presenza di articoli proibiti. L'ispezione del pontile deve essere eseguita appena possibile e comunque prima della chiusura dei gates di sbarco. Analoga verifica deve essere effettuata all'interno del bus interpista in caso di sbarco da piazzola remota.
- 9.2.33 In caso di presenza di un articolo proibito, l'operatore dovrà darne immediata comunicazione alla Polizia di Frontiera Aerea.
- 9.2.34 L'operatore che utilizza i gates di imbarco deve avere cura di evitare eventuali indebiti passaggi attraverso gli stessi, e se necessario di chiamare immediatamente le Forze dell'Ordine.
- 9.2.35 L'operatore che effettua le operazioni di imbarco è l'unico autorizzato/obbligato a richiudere al termine delle operazioni le porte automatiche e solamente per quel gate.
- 9.2.36 L'apertura e la chiusura dei gates dovranno essere effettuate dal Prestatore / Autoprodotto interessato mediante utilizzo dei sistemi esistenti (TIA).
- 9.2.37 I gates costituiti da porte automatiche dovranno essere aperti e chiusi esclusivamente mediante gli appositi meccanismi e non forzandole se non in caso di emergenza, fatto salvo quanto previsto nella sezione del presente paragrafo "Gestione anomalie, malfunzioni e situazioni operative critiche".
- 9.2.38 Le porte a quota piazzali per il transito dei passeggeri dai torrini d'imbarco, diversi dai gate propriamente dette, non dovranno comunque essere lasciate aperte. La stessa prescrizione vale per la porta utilizzata per l'imbarco a piedi verso lo stand 11.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 13

Gestione anomalie/malfunzioni/situazioni operative critiche

9.2.39 In caso di qualsiasi anomalia relativa allo stato delle infrastrutture e/o impianti, l'operatore dovrà informarne prontamente la SUPERVISIONE SOGAER.

9.2.40 In caso di mancato funzionamento del meccanismo di apertura di una porta di un gate l'Operatore potrà, dopo aver avvisato la SUPERVISIONE SOGAER e disattivato il sistema di allarme con il TIA, procedere all'apertura manuale della porta, al fine di garantire la regolarità del volo.

Gestione annunci e informazioni al pubblico

9.2.41 Nel presente paragrafo sono trattati i seguenti sistemi informativi per il pubblico con le relative modalità di gestione:

- monitor del Sistema Informativo FIDS, ubicati nei terminal di aviazione commerciale e generale e nelle aree adiacenti;
- Annunci audio (generali e locali).

9.2.42 Il Sistema FIDS fornisce, con modalità e a livelli di dettaglio diversi a seconda della zona in cui i monitor sono installati, informazioni riguardanti i voli in arrivo e in partenza (orari, gate d'imbarco, banchi di accettazione dedicati, ecc.) nonché informazioni di carattere generale riguardanti la normativa sul trasporto aereo, eventuali scioperi, problemi meteo o di congestione traffico in atto, ecc. SOGAER, in qualità di Società di Gestione, essendo responsabile dell'informativa al pubblico sullo scalo di CAG, la eroga direttamente o definisce i criteri con i quali deve essere erogata.

9.2.43 Gli annunci audio generali, non riferiti cioè ad un singolo gate d'imbarco, sono diffusi in tutto il Terminal di aviazione commerciale, lato partenze e arrivi, in lingua italiana e inglese. L'area di diffusione di ciascun annuncio è quella di interesse.

9.2.44 SOGAER garantirà tutti gli annunci di carattere generale riguardanti la normativa sul trasporto aereo, eventuali scioperi, problemi meteo o di congestione traffico in atto, ecc.

9.2.45 Tutti gli altri annunci relativi ai voli (richiesta d'imbarco, ultima chiamata, chiamata passeggeri, ecc.) verranno effettuati da SOGAER su richiesta del Prestatore / Autoproduttore / Vettore al COS.

9.2.46 Solo la DT ENAC le autorità di Pubblica Sicurezza potranno richiedere l'effettuazione di annunci, anche nominativi, per motivi diversi da quelli legati alla gestione dei voli.

9.2.47 Eventuali annunci richiesti da Prestatori / Autoproduttori / Vettori, riferiti alla gestione dei voli ma diversi rispetto a quelli normalmente diffusi, potranno essere effettuati da SOGAER solo se compatibili con una corretta gestione dell'informativa al pubblico.

9.2.48 Tutti gli annunci saranno effettuati da SOGAER nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento Europeo 2016/679 "GDPR" - e D.lgs. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.

9.2.49 Gli impianti di annunci locali, ubicati presso i gates, potranno essere utilizzati solo dal personale del Prestatore / Autoproduttore addetto all'imbarco del volo o, in caso di particolari necessità, da personale del Vettore.

9.2.50 contenuti degli annunci dovranno essere riferiti esclusivamente alle operazioni di imbarco del volo.

9.2.51 Gli annunci dovranno essere chiari e sintetici; si dovranno inoltre, per quanto possibile, evitare ripetizioni dello stesso annuncio e sovrapposizioni con annunci di altri gates e con gli annunci generali.

9.2.52 Gli annunci saranno fatti in lingua italiana ed inglese.

Gestione anomalie, malfunzioni e situazioni operative critiche

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 14

- 9.2.53 Ciascun Prestatore / Autoproduttore / Vettore che rilevi qualsiasi anomalia o malfunzione sui sistemi di informazione al pubblico trattati nel presente paragrafo dovrà darne immediata comunicazione, attendendo l'arrivo dei tecnici senza tentare operazioni di ripristino, alla Sala Supervisione della SOGAER.
- 9.2.54 In caso di malfunzione del sistema FIDS e/o del sistema di annunci audio generali, SOGAER, anche consultandosi con i principali Vettori / Prestatori / Autoproduttori interessati, prenderà, per garantire il miglior livello possibile di informazione al pubblico, i provvedimenti ritenuti più opportuni, ferma restando la necessità di collaborazione di tutti gli Operatori interessati, tra di loro e con SOGAER, per ridurre al minimo gli eventuali disagi e disservizi per i passeggeri. Nel caso in cui solo i FIDS siano malfunzionanti, è prevista la diffusione di annunci informativi dell'anomalia dei sistemi ed indicazione di rivolgersi ai banchi informazioni. In caso di malfunzionamenti in area arrivi, anche annunci relativi al nastro riconsegna bagagli. Sarà cura di SOGAER informare i Vettori / Prestatori / Autoproduttori interessati sulle azioni intraprese per fronteggiare le criticità intervenute.

Utilizzo sala amica

- 9.2.55 La Sala Amica è riservata ai passeggeri a ridotta mobilità e loro accompagnatori, collocata al piano partenze del terminal, dotata di servizio igienico attrezzato e lettino sanitario. L'accesso alla sala potrà avvenire previo contatto con gli addetti all'assistenza.

Attività di controllo da parte del Gestore

- 9.2.56 SOGAER effettuerà verifiche sul corretto adempimento di quanto previsto dai precedenti paragrafi, a tutela del regolare svolgimento delle attività e del servizio al passeggero. In caso di inottemperanza applicherà le misure previste dal cap.11.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 15

9.3 OPERAZIONI CONNESSE ALL'ASSISTENZA A TERRA – SISTEMA SMISTAMENTO BAGAGLI “BHS” E RICONSEGNA BAGAGLI

Generalità

9.3.1 Sono trattate nel presente Capitolo le procedure di smistamento bagagli in partenza, riconsegna bagagli in arrivo e modalità di utilizzo dei caroselli (nastri ad anello) sui quali i bagagli in arrivo vengono immessi dall'operatore Handler e ritirati dai passeggeri, con i relativi impianti accessori.

Assegnazione nastri smistamento bagagli

9.3.2 Sono assegnate da SOGAER le posizioni di accosto per carrelli/contenitori relative ad ogni operatore Handler, secondo le necessità manifestate e le disponibilità operative ed in relazione alle isole check-in assegnate.

Accettazione bagagli e invio al BHS

9.3.3 L'accettazione dei bagagli viene effettuata su tre isole di accettazione (Isola Check-in A, Isola Check-in B, Isola Check-in C rispettivamente consistenti in 12-14-16 postazioni).

9.3.4 I bagagli in partenza vengono inseriti presso i banchi check-in e convogliati verso due linee di trasporto Linea 1 e Linea 2, attraversano il sistema di controllo di sicurezza del 100% dei bagagli da stiva ed infine arrivano sui caroselli di smistamento finali.

9.3.5 In caso di malfunzionamenti è possibile, tramite l'utilizzo coordinato di by-pass opportunamente dislocati, trasferire tutti i bagagli accettati su una sola delle due linee; in tal caso i bagagli verranno convogliati e smistati su uno solo dei caroselli.

Smistamento bagagli fuori misura, animali vivi, armi e munizioni

9.3.6 L'accettazione dei bagagli fuori misura avviene in una delle suddette isole e l'operatore al banco provvederà a impartire al passeggero le istruzioni necessarie per la consegna del bagaglio che deve avvenire nell'area sottostante le isole check-in, nel locale indicato con l'insegna “Bagagli voluminosi” situato al piano terra del terminal di aviazione commerciale. Il bagaglio fuori misura, inserito in un'apposita linea di trasporto, viene controllato con una macchina radiogena convenzionale.

9.3.7 Gli animali vivi se sono della taglia di piccoli animali domestici, dovranno essere portati presso la postazione di controllo della Sogaer Security, che sottoporrà gli animali a controllo di sicurezza su portale, mentre se la taglia dell'animale non consente il suo trasporto su gabbietta da porre in cabina, verrà trattato alla stregua del bagaglio fuori misura. Sarà cura dell'operatore Handler operare la scelta.

9.3.8 I bagagli fuori-misura dovranno essere prelevati, presso l'uscita dell'apposito nastro o presso l'uscita riservata agli animali vivi, contestualmente alle operazioni di check-in.

9.3.9 Per quanto riguarda l'accettazione di armi e munizioni al seguito del passeggero, si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalle Schede di Sicurezza Nazionale e dalle Ordinanze ENAC DT in vigore.

Bagagli radiogenati da sottoporre ad ulteriore controllo

9.3.10 Ogni bagaglio che, sulla base dell'esito del controllo X-ray, necessitasse di un controllo manuale, sarà aperto alla presenza del passeggero e, nei casi previsti dalle normative vigenti, delle Forze dell'Ordine. A tale scopo, la Security richiederà all'operatore Handler del servizio di accettazione passeggeri interessato, di far convocare il passeggero tramite il sistema di annunci audio. Al termine delle suddette operazioni l'operatore Handler dovrà provvedere, a meno di disposizioni contrarie delle Forze dell'Ordine, al riavviamento del bagaglio verso il volo di destinazione.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 16

9.3.11 I bagagli che, sulla base dell'esito del controllo X-ray, risultassero sospetti, saranno consegnati alla Polizia per le previste procedure di controllo.

Bagagli privi di etichetta

9.3.12 Per quanto riguarda i bagagli privi di etichetta rinvenuti in zona prelievo bagagli originanti si dovrà ottemperare a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 252 dell'01/08/67 ed eventuali ssmmi.

9.3.13 Qualora un bagaglio pervenga privo di etichetta, l'operatore Handler tenterà, attraverso l'eventuale targhetta nominativa del proprietario o altri metodi d'indagine, di risalire al passeggero e al volo di destinazione. Se l'identificazione non risulterà possibile, il bagaglio sarà trattato secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 252 dell'01/08/67 ed eventuali ssmmi.

Circolazione e accosto in area BHS

9.3.14 Ciascun operatore Handler dovrà utilizzare gli spazi assegnati e sostare nell'area del carosello di prelievo esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di prelievo bagagli di ciascun volo, evitando comunque di abbandonare carrelli nell'area.

9.3.15 Qualora un operatore Handler, a fronte di particolari e momentanee esigenze operative, necessiti di posizioni di accosto aggiuntive o diverse rispetto a quelle assegnate, potrà accordarsi con gli altri Operatori presenti nell'area, coordinandosi opportunamente con gli stessi affinché non risultino penalizzate le attività di smistamento bagagli di nessun operatore Handler presente al momento e successivamente in zona prelievo bagagli. Potrà in alternativa richiedere le diverse posizioni di accosto al servizio SOGAER BHS. La possibilità di soddisfare la richiesta verrà valutata caso per caso e verrà comunicata al riferimento dell'operatore Handler.

9.3.16 SOGAER potrà comunque disporre, per temporanee e particolari esigenze operative, un'allocazione diversa rispetto a quella precedentemente assegnata, dandone tempestiva comunicazione a ciascun Handler interessato.

9.3.17 Ciascun Prestatore/Autoprodotto dovrà prelevare i bagagli dal nastro air side e dal nastro per bagagli fuori-misura contemporaneamente allo svolgimento delle operazioni di check-in, in opportuno coordinamento con gli altri soggetti eventualmente presenti nell'area allo scopo di evitare che mancati o intempestivi prelievi si ripercuotano sulle operazioni complessive di accettazione e smistamento bagagli in partenza, e ai fini della sicurezza sul lavoro.

9.3.18 In caso di inadempienza, a tutela del buon funzionamento complessivo delle operazioni di smistamento bagagli, SOGAER si riserva la facoltà di rimuovere dai nastri i bagagli non prelevati e di porre in atto altre eventuali azioni, giungendo, se necessario, a bloccare le operazioni di accettazione dell'operatore Handler inadempiente, nel rispetto delle disposizioni della DT dandone immediata comunicazione allo stesso Handler e al Vettore interessato, con successivo addebito al soggetto inadempiente dei costi sostenuti e dei danni subiti.

9.3.19 Il carosello prelievo bagagli dovrà essere utilizzato secondo le istruzioni stabilite da SOGAER.

Gestione anomalie malfunzionamenti e situazioni operative critiche

9.3.20 Ciascun Prestatore/Autoprodotto che rilevi qualsiasi anomalia, malfunzione o fermo per guasto/danneggiamento di un impianto dovrà avvisare la Sala Controllo BHS SOGAER per i nastri bagagli e per le macchine X-Ray, attendendo l'arrivo dei tecnici senza tentare operazioni di ripristino.

9.3.21 I bagagli, impropriamente accettati, che giungeranno dai banchi di accettazione all'ingresso dei sistemi di smistamento e sicurezza 100% e che, per forma o tipologia, non fossero idonei al trattamento all'interno del sistema stesso, verranno accantonati, e di ciò verrà data comunicazione all'operatore Handler, che dovrà provvedere al trasporto dei suddetti bagagli presso una postazione dedicata al radiogenamento del bagaglio fuori-misura.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 17

- 9.3.22 I bagagli che dovessero danneggiarsi o aprirsi all'interno dei sistemi di smistamento e sicurezza 100% verranno riconfezionati dalla Sogaer Security, e di ciò verrà data tempestiva comunicazione al riferimento all'operatore Handler per la necessaria informativa al passeggero.
- 9.3.23 In caso di avaria di una o più macchine X-ray o avaria totale dei sistemi di smistamento e sicurezza 100%, il controllo del bagaglio sarà garantito secondo quanto previsto dalle normative, disposizioni e regolamenti dell'Unione Europea, nazionali e locali vigenti e futuri emanati da ogni soggetto che ne abbia titolo. In ogni caso SOGAER, sulla base della situazione e delle disponibilità operative del momento, informerà tempestivamente i Vettori/Handler interessati, sulle azioni che verranno intraprese. Questi ultimi dovranno seguire le istruzioni ed indicazioni impartite da SOGAER, per evitare o minimizzare penalizzazioni operative SOGAER attuerà una combinazione delle seguenti procedure alternative:
- Trasferimento dei bagagli sulla linea con macchine X-Ray in funzione;
 - Radiogenamento dei bagagli tramite macchine fuori - misura e convenzionali;
 - Sospensione operazioni di accettazione.
- 9.3.24 Nel caso di guasto prolungato ad uno dei caroselli prelievo bagagli originanti, per consentire la prosecuzione dell'attività, informando tempestivamente gli Operatori interessati, la sala controllo BHS SOGAER invierà tali bagagli, dipendentemente dalla situazione operativa del momento, ad un carosello alternativo nella stessa area, dove ciascun operatore Handler dovrà prelevarli seguendo le istruzioni impartite da SOGAER stessa agevolando il più possibile le attività di trattamento bagagli di tutti i soggetti presenti nell'area.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 18

Nastri Riconsegna Bagagli In Arrivo

- 9.3.25 SOGAER predispone un'assegnazione dei nastri di riconsegna bagagli, aggiornandola in tempo reale sulla base della sequenza di arrivo dei vari voli e sulle esigenze operative.
- 9.3.26 Tale assegnazione è mostrata sui monitor FIDS all'interno delle sale di riconsegna bagagli ai passeggeri.
- 9.3.27 A fronte di particolari problemi tecnici e/o operativi, per ottimizzare il servizio reso al passeggero, SOGAER potrà comunque disporre in qualsiasi momento un'assegnazione diversa dei nastri rispetto a quella precedentemente comunicata, dandone immediata comunicazione al riferimento dell'operatore Handler indicato o, per casi di particolare rilevanza o criticità, al Responsabile indicato.
- 9.3.28 In prossimità dei nastri riconsegna bagagli sono segnalate la viabilità e le aree di accosto per i carrelli.
- 9.3.29 Ciascun operatore Handler dovrà rispettare la viabilità e seguire le istruzioni, per tutelare la sicurezza propria e degli operatori presenti nell'area e il buon funzionamento delle operazioni complessive di riconsegna bagagli.
- 9.3.30 Nel caso in cui un operatore Handler trovi l'area di accosto al nastro di riconsegna assegnatogli ancora occupata dal precedente utilizzatore, dovrà attendere il proprio turno in posizione tale da non creare intralcio al normale flusso di trattori e carrelli.
- 9.3.31 Per motivi operativi un nastro potrà essere assegnato a più di un volo contemporaneamente. Lo scarico dei bagagli sui nastri, in tal caso, avverrà secondo la sequenza di arrivo dei carrelli.
- 9.3.32 Ciascun operatore Handler dovrà sostare nelle aree di accosto ai nastri di riconsegna per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di scarico dei bagagli sui nastri, rimuovendo subito i carrelli e i contenitori bagagli vuoti.
- 9.3.33 Lo scarico dei bagagli sui nastri dovrà essere effettuato nel minor tempo possibile. Qualora, per problemi operativi, non sia possibile iniziare o completare la riconsegna entro il tempo stabilito dalla Carta dei Servizi, l'operatore Handler dovrà tempestivamente darne comunicazione al COS SOGAER, che potrà provvedere alla riassegnazione dei nastri.
- 9.3.34 Ciascun operatore Handler sarà comunque responsabile dei bagagli prelevati da un aeromobile in arrivo fino all'immissione degli stessi sui nastri di riconsegna.
- 9.3.35 L'operatore Handler dovrà porre cura, in particolare, ad evitare lo scarico al nastro arrivi del bagaglio in transito.
- 9.3.36 Eventuali inosservanze, implicanti l'intervento di rimozione del bagaglio in oggetto da parte di SOGAER, comporteranno l'addebito all'Handler del costo dell'operazione di rimozione sopra detta.
- 9.3.37 Dovrà inoltre provvedere, nel caso in cui i bagagli in transito pervengano erroneamente in area riconsegna bagagli, al riavvio dei bagagli stessi al nastro partenze.

Riconsegna bagagli fuori-misura e animali

- 9.3.38 I bagagli fuori-misura e gli animali vivi dovranno essere portati dal Prestatore/Autoproduttore in prossimità delle porte dedicate alla riconsegna.

Riconsegna delle armi

- 9.3.39 Per quanto riguarda la riconsegna di armi e munizioni al seguito del passeggero, si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalle Schede di Sicurezza Nazionale.

Gestione bagagli in Transito

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 19

- 9.3.40 Il bagaglio in transito permane nella zona denominata smistamento bagagli e non è soggetto ad ulteriori controlli di sicurezza.
- 9.3.41 L'Operatore Handler cedente dovrà accordarsi con il ricevente affinché, per quanto operativamente possibile, le operazioni di prelievo dei bagagli in transito, presso gli appositi nastri, avvengano contemporaneamente alle operazioni di scarico, in modo da minimizzare, per ciascun transito, il tempo di utilizzo degli impianti ed agevolare così le attività complessive di smistamento dei bagagli da parte di tutti gli operatori aeroportuali.
- 9.3.42 L'Operatore Handler cedente sarà responsabile dei bagagli in transito fino all'avvenuta presa in consegna degli stessi da parte dell'Operatore Handler ricevente presso la prevista infrastruttura di trattamento.

Gestione bagagli non ritirati

- 9.3.43 La gestione dei bagagli non ritirati dai passeggeri e dei bagagli privi di etichetta identificatrice è regolamentata dal Decreto Ministeriale n. 252 dell'01/08/67.
- 9.3.44 Nel caso di bagagli "rush", da riavviare verso altra destinazione, gli operatori Handler interessati dovranno provvedere all'etichettatura e al riavviamento degli stessi, nel rispetto delle norme di legge vigenti (si ricorda in particolare che i bagagli dovranno essere sottoposti a controllo di sicurezza, così come previsto dal Programma Nazionale di Sicurezza). Per il trasferimento dei suddetti bagagli in zona air-side potranno essere utilizzati i nastri di riconsegna bagagli, senza interferire in alcun modo con i processi di riconsegna bagagli in atto.

Riconsegna dei bagagli da volo in partenza cancellato

- 9.3.45 Ricevuta l'informazione di cancellazione del volo, COS SOGAER attraverso il sistema informatico aeroportuale, sulla base di criteri finalizzati all'impiego ottimale dell'impianto, assegna un nastro per la riconsegna dei bagagli.
- 9.3.46 Tale assegnazione è mostrata sui monitor FIDS all'interno delle sale di riconsegna bagagli ai passeggeri.
- 9.3.47 Ciascun operatore Handler sarà comunque responsabile dei bagagli accettati fino all'immissione degli stessi sui nastri di riconsegna.

Gestione Anomalie e malfunzionamenti sui Sistemi Smistamento e Riconsegna Bagagli

- 9.3.48 Ciascun operatore Handler che rilevi qualsiasi anomalia, malfunzione o fermo per guasto/danneggiamento sugli impianti di riconsegna bagagli dovrà avvisare l'ufficio COS SOGAER attendendo l'arrivo dei tecnici senza tentare operazioni di ripristino.
- 9.3.49 Nel caso in cui un nastro riconsegna bagagli, per guasto o danneggiamento, si arresti e non sia possibile ripristinarlo in tempi brevi, SOGAER assegnerà ai voli in arrivo interessati un nuovo nastro, aggiornando contestualmente i monitor del sistema (operativi e per il pubblico) e, nel caso in cui i passeggeri dei voli interessati siano già presenti in zona riconsegna, effettuando anche annunci audio relativi al cambiamento.
- 9.3.50 Sarà cura e onere di ciascun operatore Handler interessato provvedere, in zona air side, allo spostamento dei bagagli eventualmente presenti sul nastro in avaria al nuovo nastro assegnato; in zona land side e all'interno dell'impianto (ad esempio in galleria) provvederà SOGAER.
- 9.3.51 Ciascun operatore Handler che rilevi anomalie operative nei processi di riconsegna bagagli dovrà darne immediata comunicazione al COS SOGAER.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 20

9.4 OPERAZIONI CONNESSE ALL'ASSISTENZA A TERRA – AEROMOBILE

Disposizioni comuni a tutti gli impianti fissi di piazzola e loading bridges

- 9.4.1 Nella presente sezione verranno riportate disposizioni comuni ai seguenti impianti:
- pontili d'imbarco aeromobili (loading bridge) con le relative guide ottiche;
 - impianti di erogazione energia elettrica a 400 Hz e di climatizzazione per aeromobili, ubicati in prossimità dei pontili e in piazzola remota.
- 9.4.2 Sarà cura e onere di ciascun Prestatore / Autoproduttore provvedere alla formazione del proprio personale, che dovrà essere in grado di condurre correttamente e in sicurezza tutti gli impianti, con particolare riferimento ai loading bridge, allo scopo di evitare danni alle persone, agli aeromobili e alle cose e disservizi su voli in arrivo e in partenza.
- 9.4.3 Ciascun Prestatore/Autoproduttore dovrà inviare al Gestore la lista del personale appositamente formato per l'utilizzo dei Loading Bridge e aggiornarla in caso di variazioni. SOGAER si riserva la facoltà di verificare il risultato conseguito individualmente dal personale dedicato con le modalità ritenute più opportune, non escludendo la possibilità di subordinare l'utilizzo degli impianti, previo parere favorevole della DT, il possesso di un'abilitazione individuale rilasciata dal costruttore o conforme alla normativa vigente.
- 9.4.4 SOGAER effettuerà controlli sul corretto adempimento di quanto regolamentato nella presente sezione, a tutela del regolare svolgimento delle attività aeroportuali.
- 9.4.5 Il Prestatore / Autoproduttore sarà responsabile per danni a persone, aeromobili e cose e per ritardi a voli in partenza o in arrivo dovuti alla mancata o non corretta attuazione di quanto indicato nella presente sezione e di quanto riportato nelle Istruzioni Tecniche dedicate.
- 9.4.6 SOGAER si riserva la facoltà di addebitare al Prestatore / Autoproduttore eventualmente inadempiente i danni subiti e i costi direttamente e indirettamente sostenuti. SOGAER segnalerà inoltre alla DT situazioni di grave o ripetuta inadempienza a quanto stabilito nel presente paragrafo.
- 9.4.7 Eventuali richieste di presidio di tecnici SOGAER presso i loading bridge per l'imbarco / sbarco di voli particolari dovranno essere indirizzate al COS SOGAER.
- 9.4.8 Qualsiasi comunicazione o richiesta di informazione operativa riguardante i processi regolamentati o gli impianti trattati nel presente paragrafo sarà indirizzata da SOGAER al riferimento del Prestatore / Autoproduttore e Vettore.

Utilizzo degli impianti

- 9.4.9 Gli impianti dovranno essere utilizzati in modo da fornire ai Vettori un servizio che risponda alle esigenze degli stessi, oltre che del buon funzionamento dello scalo, in termini di efficacia e di tempestività.
- 9.4.10 Il Prestatore / Autoproduttore dovrà seguire, in relazione all'utilizzo di guide ottiche, pontili d'imbarco, impianti 400 Hz, climatizzazione per aeromobili, le istruzioni dell'utilizzo allegate al presente Regolamento.
- 9.4.11 Non appena nota l'assegnazione della piazzola, dotata di pontile d'imbarco o remota, il Prestatore / Autoproduttore dovrà predisporre presso la piazzola le risorse e i mezzi/attrezzature nelle quantità e nei tempi previsti. Dovrà inoltre accertarsi che la piazzola stessa, nelle aree delimitate di manovra dell'aeromobile o del pontile e in corrispondenza degli impianti e degli accessi agli estintori, sia completamente sgombra da automezzi e materiali di qualsiasi genere e che il pontile e le relative attrezzature siano nella posizione corretta. In caso contrario, contattare il COS SOGAER per la rimozione dei mezzi e per la rimozione di materiali e se possibile riposizionare il pontile e le attrezzature correttamente. Se questa ultima operazione non sarà possibile per eventuali guasti si dovrà avvisare tempestivamente il COS SOGAER, attendendo l'arrivo dei tecnici senza tentare operazioni di ripristino.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 21

- 9.4.12 Le operazioni di utilizzo degli impianti 400 Hz e condizionamento dovranno avvenire non appena l'aeromobile avrà spento le luci anticollisione, saranno applicati i tacchi e il personale del Gestore avrà completato le operazioni di accostamento del pontile.
- 9.4.13 Durante l'utilizzo di pontili, guide ottiche, impianti 400 Hz, climatizzazione, ferme restando le istruzioni per l'utilizzo e prescrizioni riportate nella presente sezione, il Prestatore / Autoproduttore dovrà comunque:
- evitare utilizzi impropri di impianti e attrezzature;
 - evitare chiamate al COS SOGAER per guasti inesistenti e in relazione a fatti di competenza del conduttore degli impianti e non del manutentore;
 - impiegare soltanto personale adeguatamente formato ed informato sul lavoro da svolgere e sui relativi rischi;
 - seguire tutte le istruzioni scritte in prossimità degli impianti, anche se non riportate nel presente Regolamento o nelle istruzioni per l'utilizzo allegate al presente Regolamento.
- 9.4.14 Al termine dell'utilizzo di pontili, guide ottiche, impianti 400 Hz, climatizzazione, il Prestatore / Autoproduttore dovrà lasciare tutti gli impianti utilizzati disattivati, in posizione di riposo, con eventuali sportelli di accesso a comandi debitamente chiusi, sgombri da rifiuti e materiali impropri, e pertanto pronti per un nuovo utilizzo. Si rammenta che la presenza di FOD in piazzola può pregiudicare il rilascio del Ready.

Operazioni di de/anti-icing

- 9.4.15 Le operazioni di de/anti-icing vengono svolte dal Gestore o dal Prestatore/Autoproduttore (se prevede la fornitura di tale servizio) ogni qualvolta il vettore ravvisi la necessità di rimuovere ghiaccio, neve, brina o nevischio dalle superfici critiche dell'aeromobile, quelle di anti-icing o eliminare gli effetti delle precipitazioni nevose sul velivolo fino al momento del decollo.
- 9.4.16 Il servizio di de/anti-icing è svolto, su previa informativa da parte del vettore direttamente o per il tramite del Prestatore/Autoproduttore al COS, nella piazzola di sosta dedicata (rif. Stand 02).
- 9.4.17 Qualora il servizio sia fornito direttamente dal Prestatore/Autoproduttore, quest'ultimo dovrà essere dotato di:
- il mezzo de-icer per de-icing e anti-icing;
 - liquido per de-icing e anti-icing;
- Il Prestatore/Autoproduttore dovrà inoltre:
- effettuare la rimozione dei contaminanti dalle superfici critiche dell'aeromobile (de-icing);
 - effettuare la prevenzione ghiaccio tramite l'applicazione di prodotto anti-icing;
- 9.4.18 È in carico a ciascun Vettore:
- Il controllo preliminare all'applicazione dei liquidi de-icing/anti-icing per individuare il tipo di contaminante presente e definire l'esigenza di de-icing/anti-icing;
 - controllo successivo all'applicazione dei liquidi de-icing/anti-icing (post de-icing/anti-icing check) e sottoscrizione del modulo di servizio per attestazione della conformità del servizio effettuato a quanto richiesto.
- 9.4.19 Sarà cura di ciascun Prestatore/Autoproduttore provvedere alla formazione del proprio personale, che dovrà essere in grado di condurre correttamente e in sicurezza il mezzo de-icer e conoscere le procedure per l'effettuazione dei trattamenti.
- 9.4.20 SOGAER effettuerà controlli sul corretto adempimento di quanto previsto dalla presente sezione del Regolamento, a tutela del regolare svolgimento delle attività aeroportuali.
- 9.4.21 Il Prestatore/Autoproduttore sarà responsabile per danni a persone, aeromobili e cose e per ritardi a voli in partenza o arrivo dovuti alla mancata o incorretta attuazione di quanto indicato nella presente sezione e di quanto riportato nelle Istruzioni Tecniche allegate.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 22

Procedure di utilizzo dell'A.P.U.

- 9.4.22 Per tutti gli aeromobili in sosta presso piazzole dotate, o parzialmente dotate, da impianti fissi di alimentazione elettrica e di condizionamento, è obbligatorio l'uso degli stessi ed è pertanto vietato tenere in funzione i gruppi ausiliari di bordo (A.P.U.) durante tutto il periodo di sosta in piazzola.
- 9.4.23 Per gli aeromobili in sosta in posizioni non asservite, totalmente o parzialmente dagli impianti fissi di alimentazione elettrica e condizionamento, oppure nel caso in cui uno o più di suddetti impianti fissi risultino non funzionanti, è obbligatorio il ricorso ai gruppi ausiliari mobili forniti dal rispettivo prestatore di servizi di assistenza ed è pertanto vietato tenere in funzione i gruppi ausiliari di bordo (A.P.U.).
- 9.4.24 In deroga a quanto previsto ai precedenti punti, l'utilizzo dei gruppi ausiliari di bordo (A.P.U.) è consentito, solo per il tempo strettamente necessario per l'espletamento delle operazioni connesse con l'arrivo e con la partenza degli aeromobili, nei seguenti casi:
- aeromobili sprovvisti degli appositi attacchi per l'alimentazione elettrica e/o il condizionamento;
 - indisponibilità dei gruppi ausiliari esterni;
 - condizioni di temperatura esterna particolarmente elevata o particolarmente rigida, che richiedano, comunque, limitatamente ad aeromobili tipo wide body, l'accensione dell'A.P.U. ai fini del condizionamento della cabina di pilotaggio.
- 9.4.25 Nelle ipotesi sopra descritte, per procedere all'accensione dei gruppi ausiliari di bordo, occorrerà che il vettore acquisisca la relativa autorizzazione dal COS previa presentazione da parte del proprio rappresentante di motivata richiesta.
- 9.4.26 In caso di guasto all'A.P.U., noto o sopravvenuto, per salvaguardare la Safety e la regolarità delle operazioni si devono rispettare le seguenti procedure tenuto conto che:
- è vietato avvicinare il pontile di imbarco fino a quando l'aeromobile non risulta fermo, con i tacchi posizionati, i motori spenti, le luci anticollisione spente ed i coni posizionati;
 - non è possibile, ed è vietato, l'attracco o il distacco del pontile con la spina 400 Hz inserita nell'alloggiamento dell'a/m in assenza del tecnico Manutenzione;
 - è vietata l'accensione del/dei motori in piazzola, in presenza di viabilità retrostante, senza il coordinamento con TWR.
 - La procedura di A/M in partenza con APU inoperativo, in caso di impossibilità di intervento del tecnico di manutenzione SOGAER, illustrata di seguito, si attua se compatibile con le procedure del vettore/handler interessati. In alternativa si attuano le procedure dei suddetti operatori (vettori/handler).
- 9.4.27 In caso di aeromobile con APU non operativo:
- posizionare l'aeromobile in uno stand remoto ed utilizzare un GPU carrellato.
 - se non è possibile modificare lo stand, far verificare per tempo all'operatore se sul display del 400 Hz sono presenti errori, in caso positivo alimentazione con GPU.
 - Se non ci sono errori e, ciò nonostante, il 400 Hz connesso all'aereo non eroga corrente, alimentazione con GPU.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 23

Gestione anomalie, malfunzioni e situazioni operative critiche

- 9.4.28 Ciascun Prestatore / Autoproduttore e Vettore che rilevi qualsiasi anomalia o malfunzione, o il fermo per guasto / danneggiamento di uno degli impianti trattati nel presente paragrafo, dovrà avvisare il COS SOGAER, attendendo l'arrivo dei tecnici senza tentare operazioni di ripristino.
- 9.4.29 In caso di necessità di operazioni di marshalling, nei casi previsti dalle procedure vigenti nello scalo, le stesse dovranno essere richieste al COS SOGAER. Nell'ambito di tale procedura rimangono comunque a cura del Prestatore/Autoproduttore di servizi di assistenza a terra le attività e le verifiche di cui al punto 9.4.8. Non rientrano tra le operazioni di marshalling le operazioni di follow-me. Tali operazioni mirano a facilitare la movimentazione dell'aeromobile ed aumentare la percezione degli altri veicoli dell'imminente arrivo di un aeromobile. Pertanto, anche in questo ultimo caso il Prestatore / Autoproduttore dovrà predisporre quanto previsto al punto 9.4.8.
- 9.4.30 Il COS SOGAER informerà quotidianamente via e-mail o telex i Prestatori / Autoproduttori operanti su CAG di eventuali situazioni, note a priori, di indisponibilità di loading bridge o degli altri tipi di impianti trattati nel presente paragrafo, per ragioni tecniche o operative (ad esempio lavori di manutenzione straordinaria). Sarà cura di ciascun Prestatore / Autoproduttore informare i Vettori interessati e porre in atto gli opportuni provvedimenti affinché il servizio ai Vettori stessi sia comunque garantito.

Pontili d'imbarco e guida ottica

- 9.4.31 Per la corretta attivazione della guida ottica è necessario verificare che il pontile d'imbarco ed il relativo soffietto siano completamente retratti e la piazzola sia sgombra da FOD, mezzi, veicoli e qualunque attrezzatura che possa rappresentare un pericolo per l'ingresso dell'aeromobile in piazzola. Una volta impostata la guida ottica, un operatore deve rimanere costantemente presso la piazzola per supervisionare che l'ingresso dell'aeromobile si svolga nella massima sicurezza.
- 9.4.32 Le manovre di attracco e distacco del pontile d'imbarco dovranno essere eseguite nel rispetto delle relative istruzioni di utilizzo.
- 9.4.33 Non è possibile, ed è vietata, la manovra completa di attracco ed il distacco completi del pontile con la spina 400 Hz inserita.
- 9.4.34 L'errato utilizzo del pulsante di By-Pass può provocare gravi danni ai pontili d'imbarco e dovrà essere premuto esclusivamente nei casi indicati nelle istruzioni per l'utilizzo allegate al presente Regolamento.
- 9.4.35 In caso di impossibilità di attracco del pontile d'imbarco, con aeromobile in arrivo già in piazzola, a causa di malfunzionamento, il COS SOGAER, non appena ricevuta l'informazione, contatterà la Supervisione che provvederà all'invio di una squadra di pronto intervento; dal momento che l'intervento, in alcuni casi, dipendentemente da cause tecniche, potrebbe non portare alla risoluzione immediata del guasto, il Prestatore/Autoproduttore dovrà comunque attrezzarsi per provvedere allo sbarco dei passeggeri con scala semovente.
- 9.4.36 In caso di impossibilità di distacco del pontile d'imbarco, con aeromobile in partenza, a causa di malfunzione, COS SOGAER, non appena ricevuta l'informazione, contatterà la Supervisione che provvederà all'invio di una squadra di pronto intervento, che consentirà lo stacco dall'aeromobile ripristinando il funzionamento del pontile o effettuando una manovra di emergenza manuale.
- 9.4.37 Al termine dell'utilizzo, il pontile d'imbarco dovrà essere retratto e leggermente inclinato verso il basso, nella posizione di riposo stabilita per ciascuno di essi nelle istruzioni per l'utilizzo allegate al presente Regolamento.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 24

Impianto 400 Hz e impianto di condizionamento

- 9.4.38 La spina per l'erogazione di energia elettrica all'aeromobile dovrà essere inserita solo dopo il termine della manovra di attracco del pontile di imbarco all'aeromobile stesso, salvo nei casi e per le esigenze operative di cui alle istruzioni per l'utilizzo allegate al presente Regolamento.
- 9.4.39 La spina per l'erogazione di energia elettrica all'aeromobile dovrà essere rimossa e riposizionata prima del distacco del pontile d'imbarco dall'aeromobile stesso, avendo cura di non trascinarla e salve le ipotesi di cui alle istruzioni per l'utilizzo allegate al presente Regolamento.
- 9.4.40 Per il corretto utilizzo della spina per l'erogazione di energia elettrica e dell'impianto di condizionamento nelle piazzole remote si rimanda alle relative istruzioni.

Utilizzo impianti rifornimento acqua potabile e scarico acque nere

- 9.4.41 Sono trattati nel presente paragrafo i seguenti impianti, ubicati in zona air side:
- n. 2 punti per rifornimento autobotti acqua potabile aeromobili, così posizionati:
 - in prossimità della centrale tecnologica;
 - in prossimità del varco sud;
 - n.1 punto per scarico acque nere toilette di bordo, ubicato presso il varco VVF.
- 9.4.42 Le due postazioni di erogazione acqua potabile sono ad accesso libero.
- 9.4.43 La postazione di scarico acque nere toilette di bordo sono ad accesso libero.
- 9.4.44 Ciascun Prestatore / Autoproduttore dovrà accedervi con i propri automezzi di assistenza rispettando le istruzioni e regole di utilizzo stabilite da SOGAER allegate al presente Regolamento di Scalo, sostando solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di erogazione / scarico, evitando di interferire, per ragioni operative e di sicurezza, con le attività di altri soggetti presenti nell'area e, in particolare, lasciando l'impianto di scarico acque nere pulito e pronto per un nuovo utilizzo.

Gestione anomalie, malfunzioni e situazioni operative critiche

- 9.4.45 Ciascun Prestatore / Autoproduttore che rilevi qualsiasi anomalia o malfunzione sugli impianti di erogazione / scarico o sversamenti di liquidi in prossimità degli stessi, dovrà darne immediata comunicazione al COS SOGAER.

Comunicazioni e richieste tra operatori e SOGAER

- 9.4.46 Qualsiasi comunicazione e/o richiesta riferita all'operativo quotidiano, diversa da quelle specificamente descritte ai punti precedenti e riguardante quanto regolamentato nel presente paragrafo, dovrà essere indirizzata al COS SOGAER.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 25

Assistenza sanitaria

- 9.4.47 L'attività di Pronto Soccorso è garantita h24 ai passeggeri ed a tutti gli operatori aeroportuali.
- 9.4.48 Nel caso di voli in arrivo e/o partenza, per i quali il comandante abbia chiesto, tramite "Torre di Controllo" un'assistenza sanitaria di Pronto Soccorso, ovvero per i quali sia stata segnalata la presenza di passeggeri affetti da patologie per le quali è necessaria la presenza di uno o più sanitari che ne curino lo sbarco e/o l'imbarco, il personale medico all'uopo giunto deve salire a bordo dell'aeromobile prima dell'inizio dello sbarco e/o dell'imbarco degli altri passeggeri.
- 9.4.49 Il personale di cabina deve aver cura di far in modo che i sanitari di cui al precedente comma possano immediatamente raggiungere il passeggero che necessita della loro assistenza, invitando gli altri passeggeri eventualmente presenti a rimanere seduti e mantenendo i corridoi sgombri da ogni ostacolo, fintanto che il passeggero assistito non venga fatto scendere dall'aeromobile.
- 9.4.50 Eventuali inosservanze alle disposizioni di cui agli articoli precedenti saranno segnalate dai sanitari interessati alla DT ENAC che provvederà alla comminazione delle sanzioni previste dal sistema normativo vigente o, nel caso di rischio di diffusione di malattia infettiva, alla denuncia all' Autorità Giudiziaria.
- 9.4.51 I protocolli di attivazione in caso di emergenza sanitaria sono codificati negli allegati 9.9 e 9.10.

Operazioni di rifornimento agli aeromobili

- 9.4.52 La materia è regolamentata nel Manuale di Aeroporto nell'allegato 2 della Sezione 15 Gestione della Safety sul piazzale.

Attività di controllo da parte del Gestore

- 9.4.53 SOGAER vigilerà sul corretto adempimento di quanto previsto dai precedenti paragrafi, tutela del regolare svolgimento delle attività e del servizio al passeggero. In caso di inottemperanza applicherà le misure previste dal cap.11 salva ratifica di ENAC.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 26

9.5 MERCI E POSTA IN PARTENZA E ARRIVO

Trattamento merci e posta

- 9.5.1 Il servizio Handling per assistenza merci e posta può essere svolto dal Prestatore (Handler), in ragione del possesso della qualifica di Agente Handling autorizzato. Il Prestatore deve operare osservando il complesso di norme nazionali ed internazionali e disposizioni locali emesse in materia dalle autorità competenti.
- 9.5.2 Ciascun Prestatore è tenuto a comunicare a SOGAER l'elenco dei vettori a cui è prestata l'attività di assistenza merci e posta relativamente al trattamento delle merci e della posta in arrivo, partenza e transito tra l'aerostazione e l'aeromobile. La comunicazione deve essere inviata a SOGAER non meno di 15 giorni prima dell'inizio dell'assistenza. Il Prestatore è inoltre tenuto a comunicare qualsiasi variazione nell'elenco degli utenti assistiti rispettando il termine di cui sopra.
- 9.5.3 La dotazione di beni strumentali (carrelli portabagagli, porta-pallet e portacontainer) deve essere congrua per assicurare costantemente la regolarità del servizio di movimentazione da e per l'aeromobile. Il Prestatore è tenuto a mantenere efficienti i citati beni strumentali che devono possedere i requisiti necessari per garantire la movimentazione in sicurezza dei beni trasportati evitando cadute, danneggiamenti e perdite dei colli.
- 9.5.4 Il Prestatore che cura il carico/scarico della merce è preposto anche al trasporto della stessa da e verso l'aeromobile dall'area in cui viene conservata e, in questa fase, deve garantire la protezione e preservazione dei beni trasportati evitando possibili cause di deperimento.
- 9.5.5 Nella gestione delle merci speciali (sostanze pericolose, animali vivi, generi deperibili, armi, munizioni, valori, ecc.) il Prestatore è tenuto a rispettare le norme nazionali e internazionali e le disposizioni locali emesse in materia dalle autorità competenti.
- 9.5.6 Nello specifico la movimentazione deve essere affidata a personale preparato in modo da evitare possibili danni a persone, cose, infrastrutture e ambiente. SOGAER può in ogni momento richiedere al Prestatore le evidenze che attestino il grado di preparazione del personale impiegato nelle operazioni in argomento.
- 9.5.7 Il trasporto da e verso l'aeromobile di merci deperibili e animali vivi deve essere effettuato prioritariamente.
- 9.5.8 Per scongiurare l'alterazione delle merci in connessione a ritardi del volo e/o delle operazioni di carico, i Prestatori sono tenuti a coordinarsi e operare in modo opportuno considerando anche l'eventualità del momentaneo ritorno del carico nell'area in cui viene conservato.
- 9.5.9 La responsabilità della merce in arrivo, nei confronti del vettore, ricade sul Prestatore dal momento del prelievo presso l'aeromobile fino alla consegna al cliente.
- 9.5.10 Il Prestatore è tenuto ad assicurare la consegna della merce in arrivo per ciascun volo con la massima celerità.
- 9.5.11 La procedura per il trattamento delle merci in arrivo ed in partenza è riportata in allegato al presente RdS.

Trattamento della merce particolare e/o pericolosa

- 9.5.12 Con riferimento al trasporto di merci speciali (ad esempio sostanze pericolose, animali vivi, generi deperibili, armi, munizioni, valori), il Prestatore si dovrà attenere a tutte le normative, disposizioni e regolamenti internazionali, nazionali e locali vigenti, emanati dagli Enti preposti.
- 9.5.13 Il trasporto da e per l'aeromobile, dovrà essere effettuato da personale adeguatamente formato, in modo da non arrecare danno a persone o cose, alle stesse merci trasportate, all'ambiente e alle infrastrutture circostanti. SOGAER si riserva la facoltà di richiedere al Prestatore la documentazione comprovante la preparazione specifica del personale impiegato come pure la Certificazione DG cat.6.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 27

Trattamento della merce RRY

9.5.14 Per la trattazione di merce radioattiva presso il magazzino il Prestatore deve attenersi a quanto previsto dal D.lgs. 230/95, dopo valutazione scritta da parte di un Esperto Qualificato e disponendo sul posto di personale certificato DG cat.6.

Merce radioattiva (RRY) in arrivo in forma sfusa

9.5.15 L'incaricato al movimento di magazzino merci, certificato DG cat.6, all'atto della presa in consegna dei colli radioattivi in forma sfusa, verifica:

- a) l'integrità esteriore dei colli,
- b) la rispondenza del quantitativo ricevuto in relazione a quanto indicato sul manifesto cargo,
- c) la presenza della documentazione cargo di accompagnamento.

9.5.16 Effettuate le operazioni descritte ai punti a, b, c, si possono verificare le seguenti circostanze:

- Se l'agente destinatario della merce RRY è presente, il Prestatore prende in carico la spedizione e predispone la documentazione di rilascio del carico RRY al cliente finale, riducendo al minimo la tempistica di lavorazione.
- Se l'agente destinatario della merce RRY non è presente, l'addetto cargo effettua le fasi di verifica a, b, c, descritte al presente punto, avvisa l'addetto di rampa della non tempestiva consegna e coordina con questi l'inserimento della merce RRY nell'area interna designata dall'Esperto Qualificato o, in apposito contenitore di stoccaggio, ad uso esclusivo del vettore di riferimento, designato dall'Esperto Qualificato e tenendo sempre conto dell'Indice di Trasporto. Il deposito della merce RRY nel carrello di stoccaggio deve essere previsto anche in caso di spedizioni che necessitino di operazione doganale od in transito. In nessun caso i colli radioattivi saranno lasciati incustoditi o al di fuori di un locale di deposito temporaneo.

Merce in arrivo in forma pallettizzata

9.5.17 L'addetto cargo, certificato DG cat.6, all'arrivo del carico nell'area di confezionamento merci containerizzate, verifica con l'addetto di rampa le condizioni esteriori e di ancoraggio della merce ricevuta all'interno dell'unità di carico cargo e attua le azioni descritte ai punti a, b, c, del presente capitolo.

9.5.18 Se ancoraggio e merce sono conformi, procede al riallestimento del carico e:

- alla consegna,
- allo stoccaggio per la sosta temporanea secondo le modalità indicate nel punto precedente.

9.5.19 In nessun caso i colli radioattivi saranno lasciati incustoditi o al di fuori di detti locali di deposito temporaneo.

Operazioni nell'area magazzini merci: merce in arrivo con automezzo per Export

9.5.20 La fase di accettazione di merce Export RRY verrà effettuata ponendo la massima attenzione alla verifica della rispondenza di colli e documenti.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 28

Merce da spedire in forma sfusa

- 9.5.21 L'addetto cargo, certificato DG cat 6, con l'ausilio di idonee attrezzature, preleva i colli contenenti sostanze radioattive consegnati dallo spedizioniere e li trasferisce su carrelli per l'allestimento del carico.
- 9.5.22 Successivamente predispone la documentazione cargo prevista dalla normativa e coordina l'immediato prelievo della merce con la rampa per il tempestivo carico a bordo dell'aeromobile che verrà effettuato dal personale dell'Handling aereo, certificato DG cat.10.
- 9.5.23 In caso di mancato prelievo o necessità di sosta temporanea, l'addetto cargo trasferisce la merce RRY nell'apposita area designata dall'Esperto Qualificato o nell'apposito contenitore di stoccaggio del vettore aereo.
- 9.5.24 In nessun caso i colli radioattivi saranno lasciati incustoditi o al di fuori di detti locali di deposito temporaneo.

Merce da spedire in forma pallettizzata

- 9.5.25 Effettuata la fase di accettazione con le stesse modalità descritte al punto precedente ("merce sfusa"), l'addetto cargo certificato provvede all'immediato allestimento dell'unità di carico adibita al trasporto, prestando la massima attenzione all'ancoraggio della merce all'interno del contenitore cargo e verificando che sia effettuata in posizione corretta e tale da impedirne sobbalzi o schiacciamenti, durante il trasporto.
- 9.5.26 L'addetto verifica inoltre che:
- all'interno della stessa unità di carico non siano presenti anche tipologie di merce incompatibili con i radioattivi;
 - l'indice di trasporto complessivo dei colli radioattivi presenti nella stessa unità di carico non superi i limiti previsti dal regolamento I.A.T.A. in funzione della tipologia di aeromobile.
- 9.5.27 Se tutto risulta conforme, l'addetto cargo certificato coordina con la rampa l'immediato prelievo della merce per il tempestivo carico a bordo dell'aeromobile che verrà effettuato dal personale dell'Handling aereo, certificato DG cat.10.
- 9.5.28 In caso di mancato prelievo o necessità di sosta temporanea l'addetto cargo trasferisce la merce RRY nell'apposita area designata dall'Esperto Qualificato o nell'apposito contenitore di stoccaggio del vettore aereo.
- 9.5.29 In nessun caso i colli radioattivi saranno lasciati incustoditi o al di fuori dei locali di deposito temporaneo.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	QUALITA' DEI SERVIZI	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 1/06/2021	pag. 1

10 QUALITA' DEI SERVIZI



	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	QUALITA' DEI SERVIZI	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 1/06/2021	pag. 2

10.1 QUALITÀ DEL SERVIZIO AEROPORTUALE

- 10.1.1 L'elaborazione del presente capitolo tiene conto della Circolare GEN-06 del 31 ottobre 2014 "Qualità dei servizi nel trasporto aereo: le Carte dei servizi standard per gestori aeroportuali e vettori aerei", del complesso dei documenti e degli allegati che costituiscono parte integrante di tale Circolare, nonché, della Circolare GEN-02A del 19 dicembre 2014 e della Circolare GEN-02B del 13 maggio 2021 "Applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2006 e qualità dei servizi erogati alle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
- 10.1.2 Presso l'aeroporto di Cagliari opera un Comitato per la regolarità e qualità dei servizi aeroportuali coordinato dal Gestore e composto da rappresentanti di ENAC e di Sogaer, dal presidente del locale Comitato Utenti, da rappresentanti della maggiore organizzazione delle disabilità, da un rappresentante dei consumatori, da uno delle compagnie aeree e dei diversi handler operanti sullo scalo.
- 10.1.3 Il comitato è coinvolto nella fase approvativa della Carta dei Servizi al fine di condividere e analizzare i valori consuntivi degli indicatori della qualità del servizio e valutare gli obiettivi proposti dal Gestore a valere per la nuova annualità.
- 10.1.4 I componenti del comitato hanno accesso alla documentazione sulla cui base vengono misurati gli indicatori di qualità e gestiti i reclami e valuta, fra l'altro, la correttezza delle metodologie utilizzate e la congruità dei livelli qualitativi effettivamente prestati con quelli promessi nelle Carte dei Servizi e con i requisiti qualitativi minimi di scalo.
- 10.1.5 Fatti salvi gli obblighi in capo al gestore relativamente alla qualità dei servizi come sancito dall'art. 705 comma g) del Codice della Navigazione, ogni operatore è tenuto a concorrere al perseguimento degli standard qualitativi pubblicati annualmente a cura della Sogaer nella Carta dei Servizi.
- 10.1.6 I requisiti minimi qualitativi fissati per i servizi essenziali (vedi par. 11.4) divengono obbligatori per ciascun Operatore aeroportuale successivamente all'approvazione del Direttore di Aeroporto da cui discende la loro acquisizione nel Regolamento di Scalo. Il mancato rispetto dei requisiti minimi qualitativi costituisce inadempimento alle disposizioni del Regolamento medesimo ed è assoggettabile alla procedura sanzionatoria.
- 10.1.7 Gli Operatori aeroportuali sono tenuti a fornire i servizi che rientrano nel proprio perimetro di competenza secondo i livelli qualitativi pubblicati annualmente nella Carta dei Servizi.
Tale vincolo trova applicazione per le attività che rientrano totalmente all'interno del governo di ciascun Operatore e per quelle che compongono anche solo parte del processo di erogazione del servizio ma la cui realizzazione ha effetti sul profilo qualitativo del servizio finale.
- 10.1.8 Inoltre, per conseguire gli obiettivi pubblicati sulla Carta dei Servizi e quelli fissati per i servizi essenziali, ciascun Operatore adotta idonee procedure al monitoraggio e alla rilevazione della qualità del servizio erogato. I risultati di tale attività di indagine e auto-diagnosi sono portati a conoscenza del Comitato.
Il Servizio Gestione Qualità della Sogaer mantiene e cura i rapporti con la Direzione Territoriale ENAC relativamente agli aspetti connessi alla Qualità del servizio.

10.2 SERVIZI SOGGETTI A MONITORAGGIO

- 10.2.1 Al fine della misurazione del livello qualitativo dei servizi soggetti a monitoraggio, si tiene conto di quanto previsto nelle Circolari richiamate al paragrafo 10.1.1 del presente Regolamento ed, in particolare, degli indicatori di qualità contenuti nell'Allegato 3 alla Circolare GEN-06, delle metodologie con cui sono misurati i valori degli indicatori contenuti nelle Carte dei servizi dei gestori aeroportuali di cui all'Allegato 2 alla Circolare GEN-06, e del contenuto della citata Circolare GEN-02B del 13 maggio 2021. In base al D.P.C.M. 30 dicembre 1998 (c.d. Carta della mobilità), "Gli indicatori di qualità sono variabili quantitative o parametri qualitativi in grado di rappresentare adeguatamente, in corrispondenza di ciascun fattore di qualità, i livelli prestazionali del servizio erogato.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	QUALITA' DEI SERVIZI	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 1/06/2021	pag. 3

- 10.2.2 Per ognuno dei suddetti indicatori è definito, all'interno della Carta dei Servizi, lo standard qualitativo che gli operatori dello scalo si impegnano a raggiungere e a mantenere.
- 10.2.3 I valori consuntivi degli indicatori di qualità sono determinati mediante i seguenti quattro metodi di rilevazione:
- A. Verifica della presenza di particolari dotazioni
 - B. Conteggio esaustivo di particolari dotazioni
 - C. Sondaggi sugli utenti
 - D. Monitoraggi quantitativi
- 10.2.4 In particolare, relativamente al punto C, i sondaggi sugli utenti, condotti attraverso interviste dirette, hanno lo scopo di misurare la soddisfazione della clientela in merito ai servizi aeroportuali fruiti.
- 10.2.5 Il margine di errore massimo associato alle rilevazioni campionarie è del +/- 3% in virtù del fatto che, secondo la documentazione metodologica dell'ENAC, l'aeroporto di Cagliari rientra nella classe 3 (numero Pax /anno compreso tra 2 e 5 milioni di unità). A questo riguardo, si richiamano in particolare le tabelle 3 e 4, paragrafo 2.3.1.2, Allegato 2, Circolare GEN-06.
- 10.2.6 Il documento metodologico emesso dall'ENAC prescrive inoltre che le rilevazioni siano condotte in modo che:
- gli intervistati rappresentino l'universo di riferimento dell'aeroporto
 - le rilevazioni siano effettuate almeno in due diversi periodi dell'anno (alta e bassa stagione), distribuendo il campione in modo proporzionale al traffico.
 - i risultati ottenuti facciano riferimento al totale del campione annuo sottoposto a sondaggio.
- 10.2.7 Circa il punto D, alcuni indicatori rappresentativi del livello qualitativo del servizio erogato sono connessi a processi tipici dello scenario aeroportuale (es.: tempi di attesa ai servizi di sportello/varco, tempi per la riconsegna bagagli, tempi di attesa a bordo per lo sbarco, ecc.). Definito un campione statisticamente significativo, si mira all'individuazione della soglia entro la quale deve ricadere la proporzione fissa del 90% delle misure.

10.3 STANDARD DI QUALITA' PREVISTI NELLA CARTA DEI SERVIZI

- 10.3.1 Il Gestore dell'Aeroporto di Cagliari pubblica annualmente nella Carta dei Servizi i livelli di qualità desiderati e che gli operatori aeroportuali sono tenuti a conseguire nell'ambito delle attività svolte direttamente o mediante terzi.
- 10.3.2 Al fine di garantire agli utenti un'adeguata trasparenza, per ciascun indicatore è specificato se si tratta di un servizio che ricade esclusivamente nel perimetro di responsabilità del gestore ovvero se il servizio considerato implica altresì l'attività di altri soggetti. In quest'ultimo caso, l'eventuale disservizio rientra anche nel perimetro di responsabilità di questi ultimi
- 10.3.3 I livelli di qualità per l'anno di riferimento della Carta dei Servizi sono fissati in base alle reali performance misurate l'anno precedente tramite appositi monitoraggi e tenuto conto delle previsioni di traffico e degli avvenimenti che hanno influenza sull'operatività dello scalo.
- 10.3.4 I contratti o gli atti di impegno che regolano i mutui rapporti tra società di gestione e operatori aeroportuali devono:
- essere conformi a quanto previsto nella Carta dei Servizi;
 - fare riferimento agli indicatori e ai relativi standard definiti annualmente nella Carta medesima;
 - prevedere un idoneo sistema di penali per i casi di mancato rispetto dei livelli di qualità in modo da favorirne l'osservanza e, possibilmente, il miglioramento dei servizi erogati.

10.4 STANDARD OPERATIVI MINIMI DI SCALO PER SERVIZI ESSENZIALI

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	QUALITA' DEI SERVIZI	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 1/06/2021	pag. 4

10.4.1 I requisiti minimi di scalo sono "standard minimi di qualità che gli operatori aeroportuali devono assicurare per i servizi essenziali al fine di garantire la generale ottimizzazione delle risorse dello scalo" (Circolare GEN-06 del 31 dicembre 2014). Il presente Regolamento vincola tutti i soggetti che svolgono attività in ambito aeroportuale al rispetto dei requisiti minimi di scalo e all'attuazione della Carta dei servizi del gestore. L'inosservanza da parte degli operatori comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 1174 del Codice della navigazione. A tal fine, il gestore, verificata la violazione delle prescrizioni del Regolamento di scalo da parte dei fornitori di servizi aerei e aeroportuali, ne dà comunicazione alla competente Direzione Territoriale proponendo l'applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie (705, comma 2 lett. e-bis) del Codice della navigazione). Il Direttore territoriale applica il procedimento sanzionatorio di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

10.4.2 Gli standard operativi minimi di scalo per servizi essenziali sono individuati ed aggiornati su indicazione del gestore, previa consultazione del Comitato degli Utenti in seduta allargata agli handler. Tali minimi sono riferiti alle attività maggiormente rilevanti per i passeggeri e i vettori.

- Nell'allegato n. 6 al presente Regolamento sono elencati i requisiti qualitativi minimi ammissibili nei servizi ritenuti "essenziali" per l'operatività dello scalo, in modo da garantire il migliore possibile utilizzo delle risorse a disposizione ed il rispetto degli impegni assunti dal gestore-coordinatore nella Carta dei Servizi, alla quale si fa rinvio al seguente link: <https://www.sogaer.it/it/qualit%C3%A0>

Una volta approvati, gli standard costituiscono parte del Regolamento, dei contratti e degli atti di impegno che disciplinano i reciproci rapporti tra gestore e operatori aeroportuali.

10.4.3 Il responsabile del processo di erogazione del servizio per il quale è stato fissato lo standard minimo risponde del mancato rispetto degli standard fissati e del disservizio eventualmente causato.

10.5 CONTROLLO DEL RISPETTO DELLA CARTA DEI SERVIZI E DEI LIVELLI MINIMI AMMISSIBILI PER I SERVIZI ESSENZIALI

10.5.1 Con il supporto di società specializzate o con proprio personale, il Gestore dell'Aeroporto di Cagliari realizza periodiche indagini finalizzate a misurare i livelli di qualità dei servizi aeroportuali, li riporta nella Carta dei Servizi e accerta il rispetto degli standard definiti l'anno precedente.

10.5.2 Come precedentemente sottolineato, i monitoraggi dei livelli di qualità erogata e percepita vengono pianificati e realizzati secondo i principi riportati nel documento metodologico emesso dall'ENAC che costituisce parte integrante della Circolare GEN 06 del 31.10.2014 e ss.mm. ii.

10.5.3 Ad integrazione delle indagini affidate a una società esterna e condotte secondo i criteri prescritti dalla menzionata circolare, potranno essere effettuate ulteriori verifiche ad opera del personale preposto dall'ENAC e da quello della Sogaer, eventualmente in coordinamento tra loro.

10.6 DIFFUSIONE DEI DATI

10.6.1 Al termine di ogni sessione di rilevazione, il gestore analizza al proprio interno i risultati delle indagini condotte dalla società di ricerca affidataria e li trasmette alla Direzione Territoriale ENAC e, in caso di scostamenti significativi, agli operatori aeroportuali direttamente interessati.

10.7 VALUTAZIONE DEI RISULTATI

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	QUALITA' DEI SERVIZI	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 1/06/2021	pag. 5

- 10.7.1 Le parti interessate possono richiedere al Gestore la convocazione del Comitato del per regolarità e qualità dei servizi aeroportuali per esaminare i motivi che hanno determinato eventuali criticità al fine di stabilire, di concerto, le azioni correttive più opportune definendo, inoltre, modalità e tempistica di verifica dell'efficacia degli interventi come minimo una volta all'anno.
- 10.7.2 Le riunioni sono riportate in una nota di sintesi emessa dal Gestore dopo opportuna condivisione con i partecipanti. Il Gestore provvederà a inviarne una copia ai componenti del Comitato del per regolarità e qualità dei servizi aeroportuali entro 14 giorni dalla riunione.

10.8 GESTIONE DELLE NON CONFORMITA'

- 10.8.1 La Direzione Territoriale, a seguito dei report ricevuti e degli elementi acquisiti, valuta opportunità e modalità di intervento nei riguardi degli operatori responsabili del mancato conseguimento degli standard fissati e del mancato ripristino del livello di servizio dopo l'applicazione delle azioni correttive stabilite.
- 10.8.2 Fatta salva la prerogativa di ENAC di acquisire autonomamente dati ed elementi utili per valutare opportunamente le criticità emerse, il gestore si riserva di effettuare opportuni controlli finalizzati ad accertare le cause delle non conformità e di informare ENAC degli esiti delle verifiche.
- 10.8.3 L'operatore aeroportuale che si discosta in misura significativa dagli standard previsti e/o che produce disservizi a terzi deve comunicare a SOGAER, entro il termine stabilito da quest'ultima in ragione della tipologia e della gravità dell'evento, le azioni correttive che intende attivare per la risoluzione delle problematiche evidenziate. In caso di mancata attuazione delle misure decise entro i tempi fissati, SOGAER informerà l'ENAC, che valuterà l'opportunità di assumere eventuali provvedimenti.

10.9 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

- 10.9.1 La Carta dei Servizi e il sito del Gestore indicano gli strumenti a disposizione dell'utenza per comunicare con il gestore e le modalità di gestione dei reclami.
- 10.9.2 Il gestore e gli operatori aeroportuali sono tenuti a gestire i reclami secondo le prescrizioni della norma UNI 10600:2001 ("Presentazione e gestione dei reclami per i servizi pubblici") e devono pertanto dare adeguato riscontro scritto agli utenti entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.
- 10.9.3 Le segnalazioni formali ricevute dal gestore sono identificate e inserite in un file e sono oggetto di report trimestrale indirizzato alle direzioni aziendali e alla Direzione Territoriale.
- 10.9.4 Se la segnalazione si riferisce ad attività che rientrano nel perimetro di competenza del gestore, questi verifica la sussistenza della problematica evidenziata, elabora e inoltra il riscontro all'utente entro il termine predetto.
- 10.9.5 Nel caso in cui la segnalazione abbia ad oggetto un servizio erogato da un operatore aeroportuale diverso, la SOGAER risponde preliminarmente all'utente e, contestualmente, chiede all'operatore interessato di:
- a) fornire al mittente e allo stesso gestore un riscontro circostanziato entro i termini stabiliti
 - b) intraprendere un'azione correttiva per ripristinare il livello di servizio.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS REGOLAMENTO DI SCALO	VERIFICHE E PROVVEDIMENTI	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
		Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 1

11 VERIFICA, MISURE INTERDITTIVE E SANZIONI



	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS REGOLAMENTO DI SCALO	VERIFICHE E PROVVEDIMENTI	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
		Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 2

11.1 VERIFICA DEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO

- 11.1.1 Ai sensi dell'art. 718 del codice della navigazione: "Le funzioni di polizia degli aeroporti sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche, unitamente all'applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle misure interdittive temporanee di cui all'articolo 705, secondo comma, lettere e-bis) ed e-ter). I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aeroporti sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell'ENAC. Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva è garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle infrastrutture, nonché alle documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazione aerea".
- 11.1.2 Il personale della SOGAER effettua, nel regolare svolgimento delle proprie funzioni e/o nell'ambito di specifici controlli a campione, verifiche sul rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento. Laddove, nell'ambito delle suddette verifiche, venissero accertate condotte contrarie alle previsioni del Regolamento o violazioni agli obblighi scaturenti dallo stesso (inclusi i suoi allegati e ogni altro documento collegato ed espressamente richiamato), SOGAER può intervenire nei confronti degli Operatori interessati secondo una o diverse delle seguenti modalità:
- Applicazione di misure interdittive di carattere temporaneo, nei casi di necessità e urgenza e salva ratifica dell'ENAC, come previsto dall'art. 705, comma 2, lett. e-ter), Codice della Navigazione.
 - Attuazione di interventi correttivi o di ripristino con addebito dei costi.
 - Addebito del risarcimento di eventuali danni.
 - Applicazione di penali e/o altri provvedimenti previsti nei rapporti contrattuali in essere.
 - Proposta ad ENAC di applicazione di sanzioni e/o altri provvedimenti, come previsto dall'art. 705, comma 2, lett. e-bis), Codice della Navigazione.
- 11.1.3 Nel caso venissero accertate condotte contrarie alle previsioni del Regolamento o violazioni agli obblighi derivanti dallo stesso (inclusi i suoi allegati e ogni altro documento collegato ed espressamente richiamato) da cui derivino situazioni operative critiche, o di possibili compromissione del regolare svolgimento delle attività operative, o pericolo per le persone o per l'integrità di edifici ed impianti aeroportuali, o nocimento alla Safety ed alla security, SOGAER può porre in essere le misure interdittive, finalizzate alla continuità e sicurezza dei processi interessati, così come descritto nel paragrafo 11.3. La mancata conoscenza, da parte di chiunque, del presente Regolamento, nella sua versione più aggiornata, non potrà costituire motivo per giustificare eventuali violazioni al Regolamento stesso.
- 11.1.4 Al fine di procedere alla contestazione di violazioni di qualsiasi natura rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento, o di ogni altro documento allo stesso collegato o espressamente richiamato, il personale della SOGAER può provvedere, ove necessario, a raccogliere i dati e la documentazione disponibile (comprendente, ove possibile, data e ora, nominativi delle persone e Società coinvolte, ambito aeroportuale, descrizione o documentazione fotografica dell'evento) e quindi provvede a relazionare la propria struttura di coordinamento.
- 11.1.5 SOGAER contesta la violazione in forma scritta all'operatore responsabile della stessa. Nella comunicazione di contestazione, SOGAER può anche richiedere quali azioni verranno attuate dall'operatore per evitare il ripetersi della violazione.
- 11.1.6 L'operatore interessato, entro 15 giorni dalla contestazione, può formulare eventuali osservazioni in merito a quanto rilevato e contestato ed è tenuto, ove richiesto, a comunicare gli interventi correttivi previsti.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS REGOLAMENTO DI SCALO	VERIFICHE E PROVVEDIMENTI	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
		Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 3

- 11.1.7 SOGAER, trascorsi 15 giorni dalla contestazione, sulla base del contenuto della eventuale risposta e della natura/gravità della violazione, qualora le giustificazioni addotte dall'operatore non siano ritenute soddisfacenti, intraprende le opportune azioni previste dai contratti sottoscritti, come ad esempio l'applicazione di penali, fino a giungere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dal contratto stesso con le conseguenze già richiamate dal cap. 9.1.
- 11.1.8 La gravità della violazione è stabilita in relazione alla materia disciplinata dal Regolamento; tuttavia, a titolo esemplificativo e non tassativo vengono considerate "gravi" le violazioni relative a:
- Sicurezza e salute delle persone
 - Safety
 - Security
 - Tutela ambiente
 - Mancato rispetto degli indicatori inseriti nella Carta dei Servizi ovvero dei Minimi di Scalo
 - Regole di accesso e circolazione di persone e mezzi
 - Emergenze
 - Informazioni (compresa la mancata l'informazione ai passeggeri del mancato rispetto dei parametri di qualità)
 - Normativa nazionale ed Internazionale
 - Modalità di utilizzo delle infrastrutture
- 11.1.9 Resta comunque stabilito che è sempre ritenuta "grave" qualunque violazione che avvenga nell'ambito aeroportuale air-side, indipendentemente dalla tipologia della stessa.
- 11.1.10 In caso di violazioni gravi, SOGAER segnala le violazioni stesse all'ENAC, proponendo l'applicazione di sanzioni e/o altri provvedimenti nei confronti dell'operatore o del soggetto interessato. ENAC valuterà la richiesta ed informerà la SOGAER e l'operatore delle proprie determinazioni in merito.
- 11.1.11 In caso di violazioni di lieve entità, qualora reiterate nel tempo, si applica quanto previsto per le violazioni gravi.
- 11.1.12 In tutti i casi di violazione e/o di non ottemperanza alle misure interdittive, SOGAER si riserva inoltre la facoltà, ove possibile e necessario, di porre in atto, con proprie risorse o ditte dallo stesso incaricate, interventi correttivi addebitando agli operatori responsabili i costi sostenuti e gli eventuali danni subiti.
- 11.1.13 L'addebito dei costi degli interventi di ripristino e di risarcimento degli eventuali danni subiti relativi alle aree ed impianti utilizzati a rotazione da diversi operatori (quali ad esempio banchi check-in, pontili d'imbarco, sistemi bagagli, gates) viene effettuato nei confronti dell'ultimo operatore che abbia utilizzato l'area o l'impianto prima della segnalazione a SOGAER o del riscontro dell'anomalia da parte di SOGAER stessa. Detto provvedimento si applica a fronte degli obblighi da parte degli operatori di utilizzare le infrastrutture in modo corretto, segnalare eventuali danneggiamenti e verificarne la funzionalità prima dell'inizio delle attività.
- 11.1.14 Ferme restando le previsioni di cui ai precedenti paragrafi del presente capitolo 11.1, SOGAER avrà la facoltà di applicare, in virtù del Contratto in essere con il Prestatore, le penali ivi previste, previa contestazione scritta dei relativi inadempimenti a cui il Prestatore darà le proprie dovute giustificazioni.
- 11.1.15 Nessuna penale potrà essere prevista in caso di inadempimento o violazione derivante da causa di forza maggiore o comunque da altra causa non imputabile al Prestatore.

11.2 ATTIVITÀ DI AUDITING VERSO GLI OPERATORI

- 11.2.1 Ferme restando le attività di verifica di cui al Manuale di Aeroporto, SOGAER effettua, in aggiunta, un'attività di auditing nei confronti degli operatori aeroportuali ai fini della verifica del rispetto del presente Regolamento ed in particolare sui processi normati dal presente Regolamento ove tale attività di auditing è stata già richiamata (es. Tutela Ambiente, Formazione).

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS REGOLAMENTO DI SCALO	VERIFICHE E PROVVEDIMENTI	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
		Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 4

- 11.2.2 SOGAER può effettuare delle verifiche aggiuntive rispetto a quelle di cui al punto precedente, previa comunicazione all'Operatore interessato.
- 11.2.3 Qualora dalle verifiche emergessero delle non conformità (o rilievi) queste verranno descritte e analizzate in un rapporto finale che verrà inviato agli Operatori. In base alla natura dei rilievi potranno essere individuati dei piani di rientro da tali non conformità.
- 11.2.4 È fatto obbligo ad ogni società oggetto di verifica di fornire a SOGAER la documentazione richiesta e dar seguito alle azioni correttive individuate, secondo le tempistiche stabilite.
- 11.2.5 Nel caso di mancato ottemperamento di quanto sopra richiesto SOGAER applicherà i rimedi previsti dal contratto e/o quelli consentiti dalla legge (applicazione di penali, risoluzione contrattuale, risarcimento del danno etc.).
- 11.2.6 In caso di gravi non conformità, ed in particolare per violazione alla normativa vigente, queste verranno notificate anche all'ENAC ed al Vettore cliente quale committente del Prestatore.

11.3 MISURE INTERDITTIVE DEL GESTORE

- 11.3.1 Le misure interdittive sono interventi disposti da personale a ciò dedicato di SOGAER con l'obiettivo di incidere direttamente sull'attività dei singoli soggetti che operano in aeroporto al fine di ripristinare il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
- 11.3.2 Le misure interdittive si applicano sia nei confronti degli Operatori, sia dei loro singoli dipendenti.
- 11.3.3 Le misure interdittive sono stabilite, così come descritto al punto 11.1.2, da SOGAER sia in presenza sia in assenza del personale del soggetto inadempiente. In caso di presenza del personale del soggetto inadempiente vi è l'obbligo della reciproca identificazione ai fini delle successive azioni, contestazioni e/o ricorsi all'ENAC. Il rifiuto di identificazione da parte dell'addetto rappresenta una violazione grave al Regolamento della quale viene ritenuto responsabile in solido l'Operatore di appartenenza.
- 11.3.4 Le misure interdittive possono essere comunicate anche solo verbalmente in caso di situazioni di imminente pericolo o compromissione dell'attività operativa o altre situazioni che rivestano carattere di urgenza (rif. art. 705, comma 2, lett. e-ter), cod. nav.).
- 11.3.5 Le misure interdittive disposte da SOGAER devono essere immediatamente attuate da parte dell'Operatore e/o degli addetti interessati. Il mancato adempimento rappresenta una violazione grave al Regolamento da parte dell'Operatore e, nei casi di urgenza, anche da parte dei suoi singoli dipendenti.
- 11.3.6 SOGAER non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di qualsivoglia conseguenza derivante nei confronti di qualsiasi soggetto dall'applicazione delle misure interdittive a fronte di violazioni del Regolamento. Eventuali conseguenze di qualsiasi natura derivanti dall'applicazione delle misure interdittive non possono pertanto dar luogo a pretese di indennizzo o risarcimento per l'interruzione delle attività, per la mancata messa a disposizione di impianti, infrastrutture, beni e servizi aeroportuali e per le relative conseguenze operative. Ove la violazione di disposizioni del Regolamento di Scalo da parte dell'Operatore dia luogo ad interruzioni dell'attività operativa, SOGAER potrà richiedere l'intervento degli altri Operatori presenti sullo scalo dandone comunicazione al Vettore e ad ENAC, con esclusione dei casi di interruzioni per motivi sindacali.
- 11.3.7 Nel caso in cui il gestore aeroportuale applicasse misure interdittive di carattere temporaneo ai sensi dell'art. 705, comma secondo, lett. e-ter), del codice della navigazione, è onere dello stesso sottoporre tali misure ad Enac al fine della eventuale ratifica delle stesse.
- 11.3.8 Le misure interdittive sono definite in relazione alla specifica situazione in atto e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono consistere in:

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS REGOLAMENTO DI SCALO	VERIFICHE E PROVVEDIMENTI	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
		Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 5

- Interruzione immediata di una specifica attività da parte del soggetto inadempiente con eventuale ripresa della stessa solo con modalità corrette;
- Invito ad ottemperare prontamente al rispetto di specifici aspetti del Regolamento;
- Sospensione di eventuali abilitazioni all'utilizzo e/o all'accesso concesse da SOGAER agli addetti dell'operatore e mantenimento della stessa fino a sanatoria;
- Diffida all'utilizzo di attrezzature e mezzi non idonei con proposta alla DT di ritiro immediato del relativo permesso di circolazione;
- Rimozione di mezzi, attrezzature e/o altri beni o materiali;
- Segregazione di aree e/o edifici ed impianti danneggiati o utilizzate in modo improprio.

11.3.9 Nei seguenti casi, SOGAER può applicare, tra l'altro, le misure specifiche indicate:

a) Violazioni alle disposizioni sulla circolazione in area airside da parte del singolo dipendente dell'Operatore:

- Sospensione dell'attività in corso e verifica possesso di specifica Abilitazione alla guida
- Nel caso in cui la persona ne sia sprovvista, inibizione alla prosecuzione dell'attività e diffida all'Operatore
- In caso contrario eventuale ripresa dell'attività con modalità corrette
- Applicazione della procedura sanzionatoria prevista nel Manuale di Aeroporto (procedura Operativa parte E Sezione 16)

b) Rilievo di mezzi/attrezzature in sosta pericolosa:

SOGAER, nel caso in cui gli sia segnalato o rilevi direttamente che l'utilizzo dei piazzali in sicurezza o l'attività di assistenza sia impedita per la presenza di materiali e/o automezzi lasciati dal precedente Prestatore/Autoprodotto, inviterà quest'ultimo allo sgombero immediato della piazzola o dell'area, riservandosi la facoltà di provvedere direttamente in caso di inadempienza, per ragioni di sicurezza e per consentire il regolare svolgimento delle attività aeroportuali, addebitando al soggetto inadempiente i costi sostenuti e i danni subiti.

c) Rilievo di mezzi/attrezzature con difformità gravi ed evidenti:

- SOGAER è autorizzata ad effettuare controlli visivi e/o documentali su mezzi circolanti o in sosta nell'area aeroportuale airside e in aerostazione.
- Nel caso in cui, a seguito dei controlli svolti da SOGAER in area airside e/o in aerostazione, si evidenzia il mancato rispetto dei requisiti tecnici/documentali dei mezzi, SOGAER richiederà alla Società utilizzatrice di procedere all'adeguamento tecnico/documentale del mezzo e apporrà sul mezzo stesso un avviso che ne impedisce l'utilizzo ai fini operativi, consentendo esclusivamente il trasporto dello stesso per le finalità legate al ripristino dei requisiti tecnici e per il tempo strettamente necessario alla riparazione.
- Nel caso in cui il mezzo sia stato inibito all'utilizzo con l'apposizione del suddetto avviso la Società interessata, prima del ritiro dello stesso ai fini della riparazione, dovrà darne comunicazione a SOGAER.
- Qualora venga rilevato che un mezzo, il cui utilizzo sia stato inibito, sia utilizzato prima che le sue condizioni tecniche/documentali siano state ripristinate, SOGAER provvederà a sospendere/annullare il lasciapassare del mezzo.
- Ripristinate le condizioni tecniche/documentali per la circolazione, la Società utilizzatrice del mezzo dovrà sottoporre a verifica lo stesso presso SOGAER che in caso positivo ne consentirà la circolazione. In caso di esito negativo della verifica il mezzo permarrà nello stato di inibizione.
- Periodicamente SOGAER richiederà alle società, per i cui mezzi non siano state ancora ripristinate le condizioni tecniche/documentali successivamente alla loro inibizione, di indicarne lo stato e/o la collocazione ai fini della sospensione/annullamento del lasciapassare dei mezzi ed il loro allontanamento dal sedime.
- La sospensione/annullamento del lasciapassare comporta la necessità di una ri-emissione dello stesso secondo la procedura allegata al presente Regolamento.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS REGOLAMENTO DI SCALO	VERIFICHE E PROVVEDIMENTI	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
		Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 6

d) Mezzi coinvolti in incidenti:

- Richiesta all'Operatore di rimozione immediata se di impedimento alle regolari operazioni.
- Diffida all'Operatore di utilizzo del mezzo fino all'avvenuto ripristino.
- In caso di mancata ottemperanza rimozione forzata del mezzo/attrezzatura secondo le previste procedure.

e) Inadeguato o negligente utilizzo degli impianti da parte di singoli addetti:

- Sospensione dell'attività in corso ed eventuale ripresa con modalità corrette.
- In casi gravi, limitazione o sospensione immediata delle abilitazioni all'utilizzo degli impianti (es. sospensione delle abilitazioni alla manovra dei pontili, all'apertura dei gates e/o all'accesso ad aree regolamentate).
- Richiesta all'Operatore della documentazione comprovante l'avvenuto addestramento all'utilizzo degli impianti o infrastrutture della/e persona/e responsabili delle violazioni e degli interventi correttivi previsti.
- Mantenimento della sospensione fino a sanatoria.

f) Inadeguato o negligente utilizzo degli impianti da parte di un Operatore:

- Secondo le circostanze: sospensione delle operazioni in atto (es. fermo accettazione passeggeri) o invito ad ottemperare (es. scarico baie BHS o nastri smistamento bagagli).
- La circostanza potrà essere oggetto di specifica informativa al/ai Vettore/i interessati.
- Nel caso delle infrastrutture bagagli il Gestore può inoltre provvedere alla rimozione dei bagagli (anche indifferenziati) ed al loro posizionamento in aree presso le quali dovranno essere prelevati dagli Operatori a propria cura e onere.

g) Mancato invio di informazioni:

- Richiesta di correzione e/o invio immediato delle informazioni.
- In caso di mancata ottemperanza, integrazione e/o correzione dei dati informativi operativi minimi eventualmente disponibili per la corretta informativa ai passeggeri.
- La circostanza potrà essere oggetto di specifica informativa al/ai Vettore/i eventualmente interessati
- In caso di mancato invio dei messaggi DUV in arrivo e partenza nei tempi stabiliti, o mancata correzione dei dati, verranno inseriti nel Sistema Informatico di Scalo i dati relativi alla massima configurazione dell'aeromobile con cui è stato operato il volo, in termini di passeggeri. Di conseguenza la fatturazione dei diritti aeroportuali, tasse aeroportuali, oneri della sicurezza, infrastrutture centralizzate ed altri beni e/o servizi strettamente correlati con le operazioni di volo avverrà sulla base dei suddetti dati.

h) Danneggiamenti degli edifici e/o impianti:

- Segregazione e interdizione delle aree, edifici e/o impianti fino al ripristino.

i) Abbandono rifiuti e FOD:

- Richiesta di rimozione immediata dei rifiuti e pulizia dell'area interessata.
- In mancanza, rimozione da parte di SOGAER previa identificazione, ove possibile, del Vettore interessato o, in subordine, del Prestatore per il successivo addebito.

j) Rilievo sversamenti in area piazzali aa/mm (con esclusione degli sversamenti trattati nella procedura di rifornimento aa/mm) con Prestatore presente:

- Verifica agibilità piazzola.
- Eventuale sospensione delle attività.
- Eventuale richiesta di allontanamento di mezzi/attrezzature.
- Attivazione bonifica dell'area interessata.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS REGOLAMENTO DI SCALO	VERIFICHE E PROVVEDIMENTI	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
		Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 7

- Addebito costi al Prestatore responsabile dello sversamento qualora abbia segnalato l'evento secondo quanto previsto dal Regolamento di Scalo.
- Addebito costi, richiesta sanzione ad ENAC DA ed applicazione penali contrattuali al Prestatore responsabile dello sversamento qualora non abbia segnalato l'evento secondo quanto previsto dal Regolamento di Scalo.

k) Rilievo sversamenti in area piazzali aa/mm (con esclusione degli sversamenti trattati nella procedura di rifornimento aa/mm) con Prestatore non presente:

- Verifica agibilità piazzola.
- Attivazione bonifica dell'area interessata.
- Addebito costi, richiesta sanzione ad ENAC DA ed applicazione penali contrattuali all'ultimo Prestatore che abbia impegnato l'area.

l) Mancata rimozione dei materiali di allestimento e di compagnia aerea presso i gates dopo la fine delle operazioni di imbarco:

- Richiesta al Prestatore di rimozione immediata dei materiali dall'area interessata.
- In mancanza, rimozione da parte di SOGAER e successivo addebito dei costi e applicazione delle misure previste al punto 11.1.1.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS REGOLAMENTO DI SCALO	VERIFICHE E PROVVEDIMENTI	<i>EDIZIONE 2021</i> REVISIONE 0 Sezione rev. 0
		Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 8

11.4 SANZIONI

- 11.4.1 Ai sensi dell'art. 705, comma 2, lettere e), e-bis), e-ter) del Codice della Navigazione, il Gestore aeroportuale "sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la società Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali; propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali; applica, in casi di necessità e urgenza e salva ratifica dell'ENAC, le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto;
- 11.4.2 L'obbligo di rispettare le prescrizioni del Regolamento deve essere inteso come riferito non solo alle procedure ivi contenute ma anche a quelle in esso richiamate.
- 11.4.3 In caso di violazioni del Regolamento compiute da operatori privati, troverà applicazione la procedura prevista nel presente Regolamento. Il gestore aeroportuale "propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali" (art. 705, comma secondo, lett. e-bis, del codice della navigazione).
- 11.4.4 I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aeroporti sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell'ENAC" (art. 718, comma secondo, codice della navigazione).
- 11.4.5 Il gestore potrà, nelle materie di propria responsabilità, segnalare ad ENAC eventuali difformità che possano avere effetti sulla sicurezza o comunque sulla regolare operatività aeroportuale.
- 11.4.6 In caso di inosservanza alle disposizioni contenute nel Regolamento, o dallo stesso richiamate, troverà applicazione la disciplina dell'art. 1174 del C.d.N.
- 11.4.7 Ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo aver ricevuto copia dell'accertamento, il Direttore Aeroportuale applica la relativa procedura e, ove ne ravvisi gli estremi, con apposita ordinanza-ingiunzione, irroga la sanzione, avverso la quale è ammesso il ricorso al giudice di pace. In caso contrario emetterà ordinanza di archiviazione.

	AEROPORTO MARIO MAMELI CAGLIARI ELMAS	ALLEGATI	EDIZIONE 2021 REVISIONE 0 Sezione rev. 0
	REGOLAMENTO DI SCALO	Data validità della pagina 01/06/2021	pag. 9

ALLEGATI



